

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

365^a SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO STENOGRAFICO

GIOVEDÌ 12 DICEMBRE 1974

Presidenza del Presidente SPAGNOLLI,
indi del Vice Presidente SPATARO
del Vice Presidente ALBERTINI
e del Vice Presidente ROMAGNOLI CARETTONI Tullia

INDICE

CALENDARIO DEI LAVORI DELL'ASSEMBLEA

Variazione e integrazione Pag. 17594

COMMEMORAZIONE DEL SENATORE GIORGIO BACCHI

PRESIDENTE17537

LOBIANCO, *Sottosegretario di Stato per la
agricoltura e le foreste*17538

COMMISSIONE CONSULTIVA IN MATERIA DI MERCATO MOBILIARE E DI SOCIETÀ PER AZIONI

Variazioni nella composizione17535

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER IL PARERE AL GOVERNO SUI DECRETI DE- LEGATI CONCERNENTI NORME A FA-

VORE DEI DIPENDENTI DELLO STATO ED ENTI PUBBLICI, EX COMBATTENTI ED ASSIMILATI

Variazioni nella composizione . . Pag. 17535

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER IL PARERE AL GOVERNO SULLE NORME DELEGATE IN MATERIA DI DAZI DO- GANALI

Variazioni nella composizione17535

COMMISSIONI PERMANENTI

Variazioni nella composizione17535

DISEGNI DI LEGGE

Annuncio di presentazione17536

Approvazione da parte di Commissioni per-
manenti17537

Deferimento a Commissioni permanenti in sede deliberante di disegni di legge già deferiti alle stesse Commissioni in sede referente Pag. 17536

Rimessione all'Assemblea 17536

Discussione:

« Proroga del termine per l'emanazione di alcuni decreti delegati di cui alla legge 30 luglio 1973, n. 477, recante delega al Governo per l'emanazione di norme sullo stato giuridico del personale direttivo, ispettivo, docente e non docente della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica dello Stato » (1792).

Approvazione con il seguente nuovo titolo:

« Proroga del termine per l'emanazione di alcuni decreti con valore di legge ordinaria di cui alla legge 30 luglio 1973, n. 477, recante delega al Governo per l'emanazione di norme sullo stato giuridico del personale direttivo, ispettivo, docente e non docente della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica dello Stato »:

ACCILI 17593

BLOISE 17573

MONETI, *relatore* 17584, 17591

PLEBE 17572, 17591

* SMURRA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione* 17587, 17591

RUSSO Arcangelo Pag. 17576

SCARPINO 17579 e *passim*

VALITUTTI 17582, 17591

Seguito della discussione e approvazione con modificazioni:

« Norme integrative per la difesa dei boschi dagli incendi » (111), d'iniziativa dei senatori Bartolomei e Spagnolli:

BALBO 17543 e *passim*

BUCCINI 17545 e *passim*

CACCHIOLI, *relatore* 17545 e *passim*

COLLESELLI 17548, 17570

GADALETA 17574, 17555, 17566

LOBIANCO, *Sottosegretario di Stato per la agricoltura e le foreste* 17538 e *passim*

MARI 17542 e *passim*

MARTINO 17549, 17551

PISTOLESE 17544 e *passim*

* ZAVATTINI 17567

GIUNTA DELLE ELEZIONI E DELLE IMMUNITA' PARLAMENTARI

Variazioni nella composizione 17535

INTERROGAZIONI

Annunzio 17594

Annunzio di ritiro 17596

N. B. — L'asterisco indica che il testo del discorso non è stato restituito corretto dall'oratore.

Presidenza del Presidente SPAGNOLLI

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 17).

Si dia lettura del processo verbale.

FILETTI, Segretario, dà lettura del processo verbale della seduta del giorno precedente.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Nel corso della seduta potranno essere effettuate votazioni mediante procedimento elettronico.

Annunzio di variazioni nella composizione della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari

PRESIDENTE. Il senatore Mariani è stato chiamato a far parte della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari, in sostituzione del senatore Bacchi.

Annunzio di variazioni nella composizione di Commissioni permanenti

PRESIDENTE. Su segnalazione del Gruppo parlamentare del movimento sociale-destra nazionale sono state apportate le seguenti variazioni alla composizione delle Commissioni permanenti:

6ª Commissione permanente (Finanze e tesoro):

il senatore Franco entra a farne parte;

12ª Commissione permanente (Igiene e sanità):

il senatore Franco cessa di appartenervi.

Annunzio di variazioni nella composizione della Commissione consultiva in materia di mercato mobiliare e di società per azioni

PRESIDENTE. Su designazione del Gruppo parlamentare del movimento sociale-destra nazionale, il senatore Pazienza è stato chiamato a far parte della Commissione consultiva per il parere al Governo sulle norme delegate in materia di mercato mobiliare e società per azioni in sostituzione del senatore Bacchi.

Annunzio di variazioni nella composizione della Commissione parlamentare per il parere al Governo sulle norme delegate in materia di dazi doganali

PRESIDENTE. Su designazione del Gruppo parlamentare del movimento sociale-destra nazionale, il senatore Basadonna è stato chiamato a far parte della Commissione parlamentare per il parere al Governo sulle norme delegate in materia di dazi doganali, in sostituzione del senatore Bacchi.

Annunzio di variazioni nella composizione della Commissione parlamentare per il parere al Governo sui decreti delegati concernenti norme a favore dei dipendenti dello Stato ed enti pubblici ex combattenti ed assimilati

PRESIDENTE. Su designazione del Gruppo parlamentare del movimento sociale-Destra nazionale, il senatore Dinaro è stato chiamato a far parte della Commissione parlamentare per il parere al Governo sui decreti delegati in materia di norme a favore dei dipendenti dello Stato, enti pubblici, ex combattenti e assimilati in sostituzione del senatore Bacchi.

Annunzio di presentazione di disegni di legge

PRESIDENTE. Sono stati presentati i seguenti disegni di legge di iniziativa dei senatori:

SPORA. — « Concessione di un viaggio annuale gratuito ai militari di leva » (1837);

BALDINI, MAZZOLI, TREU, PATRINI e NICCOLI. — « Norme integrative della legge 20 novembre 1973, n. 766, recante misure urgenti per l'Università » (1838).

Annunzio di rimessione all'Assemblea di disegni di legge

PRESIDENTE. Su richiesta di più di un quinto dei componenti la 1ª Commissione permanente (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della pubblica amministrazione), a norma dell'articolo 36, terzo comma, del Regolamento, i disegni di legge:

BARTOLOMEI. — « Modifiche dell'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato » (288);

ARENA ed altri. — « Modificazioni all'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato » (337);

CUCINELLI e VIVIANI. — « Nuove disposizioni sulla nomina a sostituto avvocato generale dello Stato ed adeguamento dei ruoli organici degli avvocati e dei procuratori dello Stato » (426);

PIERACCINI ed altri. — « Modifiche dell'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato » (684);

« Modifiche all'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato » (1573),

già assegnati alla Commissione stessa in sede redigente, sono rimessi alla discussione e alla votazione dell'Assemblea.

Sempre su richiesta di più di un quinto dei componenti la 1ª Commissione permanente (Affari costituzionali, affari della Presi-

denza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della pubblica amministrazione), a norma dell'articolo 36, terzo comma, del Regolamento, i disegni di legge:

BERMANI. — « Norme sui giudizi davanti alla Corte dei conti in materia di pensioni » (52);

GAUDIO. — « Modifiche e integrazioni delle leggi 20 dicembre 1961, n. 1345, e 13 ottobre 1969, n. 691, relative alla Corte dei conti » (530);

PIERACCINI ed altri. — « Norme sui giudizi davanti alla Corte dei conti in materia di pensioni » (854) (Fatto proprio dal Gruppo del partito socialista italiano ai sensi dell'articolo 79, primo comma, del Regolamento);

ATTAGUILE. — « Norme per il conferimento della qualifica superiore al personale di cui all'articolo 12 della legge 24 maggio 1951, n. 392, avente qualifica equiparata a quella di magistrato di Cassazione » (888);

ZUCCALÀ. — « Nuove norme sui procedimenti e giudizi in materia di pensioni di guerra » (1458);

« Norme sui giudizi avanti alla Corte dei conti in tema di pensioni » (1571);

« Disposizioni relative al personale delle Magistrature amministrative e del Tribunale supremo militare » (1572);

CUCINELLI ed altri. — « Modifiche all'ordinamento del personale di magistratura della Corte dei conti » (1609),

già assegnati alla Commissione stessa in sede redigente, sono rimessi alla discussione e alla votazione dell'Assemblea.

Annunzio di deferimento a Commissioni permanenti in sede deliberante di disegni di legge già deferiti alle stesse Commissioni in sede referente

PRESIDENTE. Su richiesta unanime dei componenti la 4ª Commissione

permanente (Difesa), è stato deferito in sede deliberante alla Commissione stessa il disegno di legge: « Nuovi organici dei sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito » (1772), già assegnato a detta Commissione in sede referente.

Su richiesta unanime dei componenti la 6ª Commissione permanente (Finanze e tesoro), è stato deferito in sede deliberante alla Commissione stessa il disegno di legge: « Integrazione del fondo autonomo di cui all'articolo 32 della legge 28 febbraio 1967, n. 131, in materia di assicurazione dei crediti all'esportazione » (1804), già assegnato a detta Commissione in sede referente.

Annunzio di approvazione di disegni di legge da parte di Commissioni permanenti

P R E S I D E N T E. Nelle sedute di ieri, le Commissioni permanenti hanno approvato i seguenti disegni di legge:

4ª Commissione permanente (Difesa):

LEPRE ed altri. — « Modifiche ed integrazioni alla legge 28 marzo 1968, n. 341, concernente la riapertura dei termini per il riconoscimento delle qualifiche dei partigiani, limitatamente ai cittadini italiani residenti nel Friuli-Venezia Giulia e quelli che combatterono all'estero » (36-B) (*Approvato dalla 7ª Commissione permanente della Camera dei deputati*);

BURTULO. — Integrazione della legge 18 febbraio 1963, n. 165, per quanto concerne il ruolo speciale del Corpo delle armi navali, e modifiche alla legge 13 ottobre 1961, n. 1163, per quanto riguarda l'avanzamento dell'ufficiale maestro direttore del corpo musicale della Marina » (184-B) (*Approvato dalla 7ª Commissione permanente della Camera dei deputati*);

Deputato DURAND DE LA PENNE. — « Istituzione del grado di capitano di corvetta nel Corpo equipaggi militari marittimi » (1773) (*Approvato dalla 7ª Commissione permanente della Camera dei deputati*);

6ª Commissione permanente (Finanze e tesoro):

MARTINA. — « Proroga del regime agevolato istituito per la zona di Gorizia dalla legge 1º dicembre 1948, n. 1438 e successive proroghe » (1833);

10ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo):

« Nuovo sistema multilaterale di sovvenzioni al carbone da coke ed al coke destinati alla siderurgia della Comunità per gli anni dal 1973 al 1978 » (1760).

Commemorazione del senatore Giorgio Bacchi

P R E S I D E N T E. (*Si leva in piedi e con lui tutta l'Assemblea*).

Onorevoli colleghi, colpito da improvviso malore, il 24 novembre è deceduto a Roma il senatore Giorgio Bacchi che, dopo lunga esperienza politica, era entrato a far parte della nostra Assemblea con le elezioni del 7 maggio 1972.

Invalido di guerra e decorato al valore, Giorgio Bacchi — che dell'amministrazione del Tesoro rivestì la qualifica di ispettore generale — aveva partecipato, nel 1946, alla fondazione del suo partito e di esso, dal 1969, era vice segretario nazionale.

In Senato Giorgio Bacchi espresse nell'adempimento del mandato tutto il suo impegno ricco di preparazione e di esperienza. Questo impegno, nella sua personalità, faceva tutt'uno con la cortesia del tratto cordiale e le sue doti di pacatezza e di equilibrio ebbero modo di farsi generalmente apprezzare.

La stima dei suoi colleghi lo chiamò alla vice presidenza del suo Gruppo senatoriale e la costante assiduità della sua attività parlamentare resta testimoniata — nonostante la brevità del tempo in cui fu tra noi — dai numerosi interventi con cui egli contribuì, in Aula e nelle Commissioni, soprattutto nel-

la Commissione finanze e tesoro, di cui faceva parte in ragione della sua specifica competenza, allo svolgimento dei nostri lavori.

Nel ricordare la sua figura e le sue doti la Presidenza del Senato, interpretando i sentimenti dell'Assemblea, rinnova l'espressione del suo profondo cordoglio ai familiari, al Gruppo parlamentare del MSI-DN ed agli elettori del secondo Collegio di Roma.

LOBIANCO, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LOBIANCO, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Signor Presidente, onorevoli senatori, desidero associarmi, a nome del Governo, alle espressioni di cordoglio del Presidente per la scomparsa del senatore Giorgio Bacchi, del quale risalta la figura di docente, di integerrimo funzionario e combattente.

L'invalidità di guerra, le decorazioni al valore militare e le 4 croci al merito di guerra, la competenza ne sono una valida testimonianza.

Rinnovo a nome del Governo le più sentite condoglianze ai familiari e al Gruppo del movimento sociale del quale è stato vice presidente.

Seguito della discussione e approvazione con modificazioni del disegno di legge:

« Norme integrative per la difesa dei boschi dagli incendi » (111), d'iniziativa dei senatori Bartolomei e Spagnolli

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Norme integrative per la difesa dei boschi dagli incendi », d'iniziativa dei senatori Bartolomei e Spagnolli.

Ha facoltà di parlare l'onorevole rappresentante del Governo.

LOBIANCO, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Signor Presidente, onorevoli senatori, il fenomeno degli incendi boschivi ha assunto in questi ultimi anni una tale gravità che è inconcepibile qualsiasi razionale politica forestale che ignori o soltanto rinvii la soluzione dei problemi a detto fenomeno connessi.

La stessa attività di riforestazione attuata dal Corpo forestale dello Stato attraverso molti decenni di assiduo, meticoloso ed appassionato lavoro viene ad essere pressochè annullata dal dilagare degli incendi che proprio nelle giovani piantagioni, in gran parte resinose, trovano più facile sviluppo, con danno che quasi sempre porta alla distruzione del soprassuolo.

Nel decennio 1960-1970 si sono verificati in Italia 30.914 incendi nei boschi (da un minimo di 1.158 incendi nel 1964 ad un massimo di 3.807 nel 1963); la media annua di superficie boscata danneggiata è stata di 33 mila ettari circa.

Negli anni successivi il flagello degli incendi nei boschi si è particolarmente aggravato. Nel 1971 i casi di incendio sono stati 23.910 e la superficie percorsa dal fuoco ha raggiunto i 98.976 ettari; nel 1972, con un clima fortunatamente molto piovoso nella stagione estiva, i casi di incendio sono stati solamente 10.347, con una superficie percorsa dal fuoco di 27.303 ettari; nel 1973 la situazione è precipitata: la superficie percorsa dal fuoco ha raggiunto i 109.713 ettari; quest'anno, a tutto novembre, gli ettari percorsi dal fuoco sono 100.035.

Il problema di anno in anno si aggrava. Malgrado che la maggiore parte dei boschi percorsi dal fuoco, e in particolare quelli di latifoglie, possano facilmente essere ricostituiti con opportune inceppature — cosicchè debbono considerarsi interamente distrutti soltanto i boschi puri di conifere, che rappresentano, nel totale annuo, una media del 15-20 per cento — è certo che i boschi incendiati perdono o attenuano sensibilmente la loro funzione di difesa del suolo e di regimazione delle acque e la funzione turistica e paesaggistica durante tutto il periodo occorrente per il loro ripristino.

La valutazione del danno di un incendio boschivo ha avuto sempre come base il valore di macchiatico del prodotto legnoso perduto; questo valore è tuttavia di gran lunga inferiore al danno effettivo che proprietari e collettività subiscono per il danneggiamento o addirittura la distruzione di un bosco.

Le funzioni esercitate dalle foreste sono, come noto, molteplici e spaziano dalla difesa dei terreni dall'erosione superficiale alla regimazione idrica, dalla produzione legnosa all'azione igienica, estetica, paesaggistica, essendo i boschi immense fabbriche di ossigeno e oasi di ricreazione e di tonificazione dell'uomo moderno, costretto ad una vita sempre più convulsa.

Esprimere in termini monetari quanto queste funzioni « valgano » è difficile perchè la valutazione oscilla notevolmente per situazioni locali e per un insieme di fattori difficilmente ponderabili.

Tuttavia, prendendo in esame soltanto le spese più facilmente valutabili (spese di ripristino del bosco incendiato considerate fino al ritorno della superficie boscata alla situazione prima dell'evento dannoso), si può affermare che un ettaro di bosco distrutto può provocare una perdita da un minimo di 1 milione a valori anche superiori ai 2 milioni.

Oggi, su tutto il territorio nazionale, in base alle leggi 13 giugno 1961, n. 469, e 8 dicembre 1970, n. 996, i servizi di prevenzione ed estinzione degli incendi sono attribuiti al Ministero dell'interno, che li attua attraverso l'organizzazione centrale e periferica del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

In quanto alle cause degli incendi, esse sono molto cambiate: un tempo il fuoco nei boschi scoppiava soprattutto per dolo, ad opera di pastori in cerca di nuovi pascoli e di famiglie rivali che reciprocamente si colpivano nei patrimoni. Fra gli incendi colposi, più ricorrenti erano quelli provocati dalle scintille delle locomotive e delle stoppie bruciate senza sufficiente attenzione.

Oggi, invece, in molte regioni, un'altissima percentuale è data dagli incendi colposi, pro-

dotti specialmente dal cittadino inesperto e imprudente.

V'è poi chi provoca il fuoco nei boschi col preciso fine di utilizzare il terreno per lottizzazioni edilizie. A queste persone va il perentorio avviso che, a parte le sanzioni che dovranno affrontare, nessuna autorizzazione ed anzi la demolizione è prevista dal disegno in esame, per le costruzioni su tali terreni.

Non va trascurato, poi, il danno grave provocato dal graduale abbandono delle zone di montagna e del bosco da parte dell'uomo come conseguenza dell'evoluzione dei sistemi di vita e dell'urbanizzazione.

Nuovi moderni strumenti e mezzi efficaci sono pertanto indispensabili per combattere, in chiave moderna e razionale, gli incendi boschivi, così come oggi avviene in molti paesi d'Europa e d'America.

Il disegno di legge n. 111 è certamente lo strumento legislativo che permetterà alle regioni con piena collaborazione del Corpo forestale dello Stato e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, con le comunità montane e con i comuni, di mettere a punto un efficace dispositivo per affrontare il flagello del fuoco nei boschi, in tutti i suoi aspetti: dallo studio del territorio per i programmi e le opere di prevenzione, alla sperimentazione delle attrezzature, ai mezzi e metodi di intervento, all'educazione civica e alla propaganda per una migliore coscienza naturalistica.

L'organizzazione di base per la lotta contro gli incendi boschivi spetta — secondo il disegno di legge — ai poteri locali: costruzione di opere e creazione di strutture atte ad impedire il sorgere degli incendi (ripuliture nei boschi, apertura di viali tagliafuoco, costruzione di torri di avvistamento, eccetera); costituzione di squadre specializzate pronte ad accorrere al primo segnale di pericolo; attrezzature indispensabili per affrontare il fuoco (automezzi, motomezzi, ruspe, apripista, seghe meccaniche, ritardanti, sostanze ignifughe, eccetera).

Si è cercato di approntare una disciplina organica ed un sistema veramente razionale, efficiente, dinamico e con una visione uni-

taria che garantisca nel migliore dei modi la salvaguardia del patrimonio boscato nazionale.

Si è voluto insistere in una polemica artificiosa sul problema delle competenze circa il carattere per alcuni eccessivamente centralistico, per altri eccessivamente regionalista del disegno di legge in esame. Si è parlato di compromesso, di sovrapposizione o di prevaricazione di poteri.

Mi riporto alla puntuale precisazione del relatore, il quale ha evidenziato la correttezza dell'impostazione giuridica contenuta nel provvedimento, la cui materia si riconduce ad un complesso ambito istituzionale, nel quale non si scontrano ma si correlano le competenze dello Stato e delle regioni, in armonia con il dettato della Costituzione e del decreto delegato n. 11 del 1972.

Non è da ritenere utile la polemica sollevata sul Corpo forestale dello Stato sulla definizione del tipo di collaborazione e del ruolo che lo stesso è chiamato a svolgere.

Per quanto riguarda il passaggio di funzionari del CFS alle regioni, il Governo risolverà il problema nel rispetto della normativa vigente, senza falsi egoismi di competenze.

Per quanto riguarda i principi generali che informano il provvedimento in esame, giova ricordare quanto sancito dalle sentenze n. 142/1972 e n. 257/1974 della Corte costituzionale e quanto previsto dalle leggi 13 maggio 1961, n. 469, e 8 dicembre 1970, n. 996, in materia di protezione civile.

Non va dimenticato inoltre l'articolo 4, lettere g) e h), del decreto del Presidente della Repubblica n. 11 del 1972, che attribuisce alla competenza degli organi dello Stato le materie della sistemazione idrogeologica, della conservazione del suolo e della protezione della natura, nelle quali non v'è dubbio debba comprendersi anche la lotta contro gli incendi boschivi che della protezione dell'ambiente costituisce un punto basilare.

La difesa ecologica del territorio, e quindi la lotta contro gli incendi boschivi, non può che essere regolata sulla base di interventi che obbediscano ad una visione unitaria,

che possano giovare di strumenti corrispondenti all'ampiezza che debbono assumere, ove vogliano riuscire efficienti, ed infine siano suscettibili di estendere i loro effetti con eguale efficacia su tutto il territorio dello Stato.

La lotta contro gli incendi boschivi è fra i perni principali di una politica nazionale ecologica.

Gli incendi boschivi, infatti, oltre a produrre rilevanti danni economici, aprono la strada all'erosione del suolo e compromettono quindi seriamente la conservazione dell'ambiente.

Il provvedimento in esame ha la caratteristica di una legge-cornice, che tiene conto della nuova situazione istituzionale rappresentata dalla regione e tende a coordinare interventi previsti da altri provvedimenti.

Queste norme naturalmente dovranno trovare ulteriore e concreto sviluppo normativo da parte delle regioni, pur in una visione generale organica, articolata attraverso piani territoriali e provinciali, sia a livello regionale che interregionale.

L'elaborazione del provvedimento ha esaltato il ruolo della regione che, come è stato evidenziato dalla relazione, si estrinseca nel momento programmatico, nella materia di prevenzione degli incendi, nella fase operativa dello spegnimento; con l'esclusiva attribuzione di competenza nella fase della ricostituzione dei boschi danneggiati.

Viene esaltata inoltre la partecipazione delle popolazioni interessate e delle comunità locali, che potranno collaborare con il Corpo forestale dello Stato e con il Corpo dei vigili del fuoco, che tanti meriti, con grandi sacrifici e spesso con perdite di vite umane, hanno acquisito.

Il Governo, che ha seguito con particolare interesse l'iter del disegno di legge n. 111, auspica che possa essere tradotto in legge operante in modo da consentire di lottare con successo contro la piaga sempre più grave degli incendi boschivi. (*Applausi dal centro*).

P R E S I D E N T E. Passiamo ora all'esame degli articoli nel testo proposto dal-

la Commissione. Si dia lettura dell'articolo 1.

FILETTI, Segretario:

TITOLO I

FINALITÀ, PROGRAMMAZIONE E MEZZI DI PREVENZIONE

Art. 1.

Ai fini della difesa e della conservazione del patrimonio boschivo dagli incendi, sono predisposti, nel termine di 180 giorni dalla entrata in vigore della presente legge, piani regionali ed interregionali, articolati per province o per aree territoriali omogenee.

I piani, elaborati dalle Regioni d'intesa con il Corpo forestale dello Stato e con il Corpo dei vigili del fuoco, sentite le comunità montane, sono coordinati ed approvati dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro per i beni culturali e per l'ambiente, entro 60 giorni dalla loro presentazione.

In caso di mancata predisposizione e presentazione del piano, entro il predetto termine, il Ministro dell'agricoltura e delle foreste è autorizzato a provvedervi.

PRESIDENTE. Su questo articolo sono stati presentati alcuni emendamenti. Se ne dia lettura.

FILETTI, Segretario:

Sostituire l'articolo con il seguente:

« Spetta alle Regioni provvedere alla difesa, protezione e conservazione del patrimonio boschivo dagli incendi, ferme restando le funzioni di indirizzo e di coordinamento nazionale come previsto dal successivo articolo 5 ».

1.7 MARI, DEL PACE, ZAVATTINI, GADALETA, MARTINO

In via subordinata all'emendamento 1.7, sostituire il primo e il secondo comma con il seguente:

« In attesa del definitivo passaggio alle Regioni dei beni costituiti dalle foreste demaniali, della riorganizzazione e della definizione del ruolo del Corpo forestale dello Stato, la difesa dei boschi dagli incendi avverrà secondo i seguenti principi:

a) le Regioni, anche allo scopo di concorrere alla conservazione dell'ambiente e alla difesa del suolo, predisporranno, entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, piani regionali di prevenzione degli incendi e per la difesa dei boschi articolati per province e zone;

b) l'elaborazione dei piani avverrà sentite gli organi statutari previsti dall'articolo 118 della Costituzione, le Comunità montane, il comando forestale regionale, il comando regionale dei vigili del fuoco;

c) i piani di cui ai commi precedenti sono sottoposti all'approvazione per il coordinamento al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, al Ministero dell'interno e al Ministero della difesa entro il termine di 90 giorni dall'invio. Trascorso tale periodo il piano è definitivamente funzionale. Restano ferme le competenze delle Regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano ».

1.8 MARTINO, ZAVATTINI, DEL PACE, MARI, GADALETA

Al primo comma, sostituire le parole: « 180 giorni » con le altre: « un anno ».

1.2 BALBO

Sostituire il secondo ed il terzo comma con i seguenti:

« I piani sono elaborati dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste sentite le Regioni competenti per territorio nonchè il Corpo forestale dello Stato, il Corpo dei vigili del fuoco e le comunità montane interessate, di concerto con il Ministro dell'in-

terno e con il Ministro incaricato per i beni culturali e per l'ambiente.

I reclami avverso i piani predisposti ai sensi del comma precedente devono essere presentati, in carta libera, ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 3267, al Ministero dell'agricoltura e delle foreste entro 90 giorni dalla loro pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Contro la decisione del Ministero è ammesso ricorso al Consiglio di Stato entro 90 giorni dalla notificazione della decisione ».

1.5 PISTOLESE, ENDRICH, NENCIONI, BASADONNA, DINARO, MAJORANA, DE FAZIO, PAZIENZA

Al secondo comma, sostituire le parole da: « I piani » fino a: « vigili del fuoco » con le altre: « I piani elaborati dagli organi competenti delle regioni avvalendosi del personale tecnico del corpo forestale dello Stato e di intesa con il corpo dei vigili del fuoco, ».

1.1 ROSSI DORIA, BUCCINI, TORTORA

Al secondo comma, dopo le parole: « comunità montane » inserire le altre: « in un quadro di programmazione nazionale per la conservazione dell'ambiente e l'assistentamento ecologico del territorio ».

1.3 BALBO

In via subordinata all'emendamento 1.3, al secondo comma, dopo le parole: « sen-

tite le comunità montane » inserire le altre: « nel rispetto delle norme e dei principi di cui alla presente legge, ».

1.4 BALBO

In via subordinata all'emendamento 1.5 sostituire l'ultimo comma con i seguenti:

« I reclami avverso i piani predisposti ai sensi dei commi precedenti devono essere presentati in carta libera, ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 3267, alla Regione competente entro 90 giorni dalla loro pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione.

Contro la relativa decisione è ammesso ricorso al Tribunale regionale amministrativo entro 90 giorni dalla notificazione relativa.

1.6 PISTOLESE, ENDRICH, NENCIONI, BASADONNA, DINARO, MAJORANA, DE FAZIO, PAZIENZA

M A R I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

M A R I . Signor Presidente, onorevole Sottosegretario, onorevoli colleghi, l'emendamento 1.7 si collega a uno dei punti centrali e controversi di questa legge, cioè a chi deve provvedere in prima persona alla difesa, alla protezione e alla conservazione del patrimonio boschivo.

Presidenza del Vice Presidente SPATARO

(Segue M A R I). Sia nelle lunghe discussioni svoltesi nella Commissione agricoltura, sia nel dibattito generale condotto ieri in quest'Aula, è emerso un particolare contrasto proprio su questo punto, contrasto che mette a nudo una precisa volontà accentratrice e di violazione delle prerogative delle regioni, riconosciute non solo dalla Costituzione, ma anche dai decreti di tra-

sferimento delle competenze alle regioni medesime. È già stato rilevato come si cerchi sempre e in ogni modo di impedire o di ostacolare il completo trasferimento di poteri e compiti alle regioni e ci sembra che il provvedimento che stiamo discutendo, al di là di ogni affermazione contraria che viene fatta in alcune parti della relazione che accompagna il disegno di legge, ne è una

ulteriore dimostrazione giacchè proprio con il suo primo articolo, che in un certo senso rappresenta il filo conduttore di tutta la legge, viene affidato al ministro dell'agricoltura e foreste, di concerto con i ministri dell'interno e dei beni culturali e per l'ambiente, il potere di approvare e quindi eventualmente di respingere i piani elaborati dalle regioni, lasciando a queste solamente il compito di prepararli per offrirli alla esclusiva valutazione del ministro per la loro approvazione.

Si mortifica così, annullandola, l'autonomia delle regioni nell'intento di mantenere accentrati nelle mani del Ministero compiti e prerogative che sono riconosciuti costituzionalmente alle regioni e per ritardare, per ostacolare, se non addirittura per impedire, il completo trasferimento delle foreste demaniali alle regioni.

Non possiamo essere d'accordo nè su siffatti obiettivi nè sul contenuto, di conseguenza, dell'articolo 1 che li accoglie e li codifica. Proponiamo perciò la sostituzione dell'intero articolo con un altro che testualmente afferma: « Spetta alle regioni provvedere alla difesa, protezione e conservazione del patrimonio boschivo dagli incendi, ferme restando le funzioni di indirizzo e di coordinamento nazionale come previsto dal successivo articolo 5 ».

Onorevoli colleghi, nel corso delle lunghe discussioni in Commissione anche nella maggioranza sono emersi dubbi e preoccupazioni per il fatto che le regioni vengono continuamente spogliate delle proprie attribuzioni. Per evitare questo vogliamo invitare il Senato ad una ulteriore riflessione e quindi a considerare favorevolmente il nostro emendamento.

L'emendamento 1.8 presentato in via subordinata propone di definire adeguatamente e con chiarezza i principi che devono essere seguiti in materia di difesa dei boschi dagli incendi, in attesa del definitivo passaggio alle regioni dei beni costituiti dalle foreste demaniali ed in vista della definitiva riorganizzazione del Corpo forestale dello Stato. Con questo emendamento tendiamo a precisare nelle rispettive competenze il ruo-

lo affidato alle regioni, al Ministero dell'agricoltura ed agli altri ministeri. La formulazione di questi principi è abbastanza chiara nei tre punti dell'emendamento per cui rinuncio ad illustrarlo.

B A L B O . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

B A L B O . L'emendamento 1.2 è molto semplice: a noi sembra che il termine di 180 giorni per la predisposizione di un piano che potrebbe presentare difficoltà non indifferenti nella sua compilazione sia troppo breve, per cui proponiamo che il termine sia portato ad un anno.

L'emendamento 1.3 intende ribadire la importanza di esplicitare l'obbligo di attenersi ai principi della programmazione nazionale nella redazione dei piani incendi.

Per quanto riguarda l'emendamento 1.4, la materia della prevenzione e della difesa dei boschi dagli incendi è materia statale e come tale può essere per legge legittimamente delegata alla competenza regionale ai sensi dell'articolo 18 della Costituzione. È quanto sostanzialmente viene fatto col provvedimento in esame. La materia della ricostituzione dei boschi distrutti, prevista specificatamente all'articolo 2, è invece materia agricola e quindi di competenza regionale. Il provvedimento presente, pertanto, dovrà avere valore di delega per ciò che concerne la prevenzione e la difesa dei boschi dagli incendi e valore di legge-quadro per ciò che riguarda la ricostituzione dei boschi.

Pur riconoscendo che tale efficacia potrebbe essere sottintesa, sembra molto opportuno, onde evitare possibili conflitti tra Stato e regioni, chiarire espressamente la portata dell'autonomia concessa e dei limiti posti alla discrezionalità regionale.

P I S T O L E S E . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

P I S T O L E S E. Signor Presidente, colleghi, con l'emendamento 1.5 miriamo a meglio precisare l'impostazione generale di questa legge proprio nella determinazione delle attribuzioni per la elaborazione dei piani. Mentre il testo proposto dalla Commissione stabilisce che i piani sono elaborati dalle regioni, d'intesa con il Corpo forestale eccetera, e sono coordinati ed approvati dal Ministero, noi proponiamo che i piani siano elaborati dal Ministero, sentite le regioni competenti e il Corpo forestale eccetera.

Questo argomento ha rappresentato uno dei punti di maggiore frizione nell'elaborazione della legge in Commissione: da una parte infatti si cercava, come avete avuto modo di osservare dalle dichiarazioni dei colleghi comunisti, di concentrare nelle mani delle regioni i poteri attribuiti da questa legge; la maggioranza dal canto suo tendeva come sempre ad una forma di compromesso. Noi viceversa chiediamo che i poteri siano senz'altro attribuiti allo Stato. Abbiamo già discusso a lungo sull'argomento e non voglio fare qui una disquisizione di ordine giuridico che altri potrebbero fare meglio di me. Desidero solo ricordare, a scopo di puntualizzazione, il contenuto del decreto delegato sui trasferimenti delle funzioni alle regioni. L'articolo 1 dice: « Le funzioni amministrative esercitate dagli organi centrali sono trasferite alle regioni in materia di agricoltura e foreste ». Però c'è l'articolo 4 che dice invece che « resta ferma la competenza degli organi statali in ordine..., lettera g), alla sistemazione idrogeologica, alla conservazione del suolo, sentite le regioni interessate..., lettera h), agli interventi per la protezione della natura, salvi gli interventi regionali non contrastanti con quelli dello Stato ». Questo a me sembra sufficiente per chiarire che i poteri per lo spegnimento degli incendi, per la determinazione dei piani non sono a carattere regionale. Come dicevo ieri nel mio intervento, onorevole Sottosegretario, la natura non ha delle delimitazioni territoriali in questa o quella regione. Se una regione è poco diligente e non provvede ai piani per la prevenzione degli incendi questo può portare a delle calamità naturali

in un'altra regione; se per esempio l'Abruzzo non vi provvede la calamità può arrivare su Roma. Ma non è che possiamo determinare una delimitazione territoriale di quelli che possono essere i disastri che possono derivare da una mancata prevenzione in questo settore.

Anche sotto questo profilo che io ritengo veramente importante bisogna lasciare allo Stato centralizzato, cioè all'unità dello Stato, la tutela dei beni dei cittadini e della loro incolumità e la tutela della natura sia dal punto di vista ecologico che dal punto di vista del rimboschimento.

Con il secondo comma del nostro emendamento noi proponiamo che « i reclami avverso i piani predisposti ai sensi del comma precedente devono essere presentati, in carta libera, ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 3267, al Ministero dell'agricoltura e delle foreste entro 90 giorni dalla loro pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* ». Nella legge invece vi è veramente una lacuna perchè in essa diciamo che vengono predisposti dei piani, elaborati e poi approvati, ma, nel caso che vi fosse una lesione di interessi legittimi o di diritti soggettivi, non diciamo dove si deve ricorrere, non prevediamo nessuna ipotesi di ricorso contro i piani. E lei mi insegna che non vi è legge che non debba predisporre gli strumenti per correggere eventuali errori o eventuali abusi. La legge forestale che è la base alla quale noi ci riportiamo — queste infatti sono norme integrative — all'articolo 4 (è una legge del 1923, ma allora le cose si facevano ancora con una certa precisione osservando e tutelando i diritti pubblicistici e anche i diritti privati dei cittadini) dice che i reclami avverso la proposta di determinazione della zona da vincolare (si parlava di vincoli in quella legge, oggi parliamo di piani che sono ugualmente dei vincoli) devono essere redatti in carta semplice e presentati alla segreteria del comune il quale poi li raggruppa e li inoltra al comitato costituito a norma dell'articolo 181. Il comitato emette una decisione; contro questa decisione vi è ricorso al Consiglio di Stato.

Ecco perchè nel nostro emendamento diciamo che qualora i piani dovessero essere elaborati e approvati dal Ministero, contro i piani stessi, contro gli abusi, contro gli errori vi è ricorso al Consiglio di Stato.

L'emendamento 1.6 è subordinato al precedente nostro emendamento. Nel presupposto che la competenza all'elaborazione dei piani rimanga alle regioni, poichè il secondo comma dell'emendamento 1.5 apparirebbe assurdo (infatti il reclamo non può essere fatto certamente al Ministero e non può essere fatto al Consiglio di Stato) proponiamo che il reclamo venga inoltrato alla regione; e vi è ricorso in questo caso al TAR cioè al tribunale regionale amministrativo.

B U C C I N I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

B U C C I N I . Signor Presidente, onorevole rappresentante del Governo, onorevoli colleghi, nella prima impostazione del disegno di legge l'elaborazione dei piani di prevenzione degli incendi era attribuita al Corpo forestale. Questa impostazione fu oggetto di ampie discussioni in seno alla Commissione e si giunse ad una successiva formulazione dell'articolo 1, secondo cui i piani venivano elaborati dalle regioni di intesa con il Corpo forestale.

Ritenendo noi che il Corpo forestale, sotto questo aspetto e ai fini della legge oggetto del nostro esame, è soltanto un corpo tecnico, abbiamo approfondito ulteriormente il problema e siamo giunti ad una formulazione che speriamo possa trovare il consenso degli onorevoli colleghi. L'emendamento da noi proposto al secondo comma suona così: « I piani elaborati dagli organi competenti delle regioni, avvalendosi del personale tecnico del Corpo forestale dello Stato e di intesa con il Corpo dei vigili del fuoco, ». Credo che questa formulazione sia la più rispondente anche a quanto stabilito dalle leggi in vigore. Infatti il decreto delegato n. 11 del 1972, a proposito dell'impiego del Corpo forestale, afferma che lo stesso è impiegato dalle singole regioni nell'ambito del rispet-

tivo territorio per le funzioni trasferite ad esse. Ora, siccome non vi è dubbio che i piani relativi alla difesa dei boschi dagli incendi sono di competenza regionale, è anche giusto che, sotto questo aspetto, gli uffici tecnici del Corpo forestale siano alle dirette dipendenze degli organi regionali per quanto riguarda la stesura dei piani.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ad esprimere il parere sugli emendamenti in esame.

C A C C H I O L I , *relatore*. Signor Presidente, sono contrario all'emendamento 1.7 perchè trattasi di soluzione radicalmente contraria a quella approvata dalla Commissione. Sono contrario all'emendamento 1.8 perchè prevede obiettivi non posti dal disegno di legge, quali il trasferimento del demanio alle regioni e la ristrutturazione del Corpo forestale dello Stato. Sono contrario all'emendamento 1.2 perchè il termine breve dei 180 giorni è stato indicato proprio per dar modo di predisporre velocemente i piani regionali e interregionali. Sono contrario all'emendamento 1.5 poichè trattasi d'impostazione diametralmente opposta al fine del provvedimento di perseguire il coordinamento delle varie competenze. Sono favorevole all'emendamento 1.1. Sono contrario all'emendamento 1.3 perchè il concetto è già implicito nell'articolo. Sono contrario all'emendamento 1.4 e all'emendamento 1.6 perchè le impugnazioni previste sono già regolamentate dalla legge ordinaria.

P R E S I D E N T E . Invito il Governo ad esprimere il parere.

L O B I A N C O , *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Sono contrario all'emendamento 1.7, all'emendamento 1.8, all'emendamento 1.2 e all'emendamento 1.5. Sono favorevole all'emendamento 1.1. Sono contrario all'emendamento 1.3, all'emendamento 1.4 e all'emendamento 1.6.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti lo emendamento 1.7, presentato dal senatore

Mari e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.8, presentato dal senatore Martino e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.2, presentato dal senatore Balbo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.5, presentato dal senatore Pistolese e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.1, presentato dal senatore Rossi Doria e da altri senatori, accettato dalla Commissione e dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.3 presentato dal senatore Balbo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.4, presentato dal senatore Balbo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.6, presentato dal senatore Pistolese e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 1 nel testo emendato. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 2. Se ne dia lettura.

FILETTI, *Segretario*:

Art. 2.

I piani, sottoposti a revisione periodica, con le procedure di cui al secondo comma del precedente articolo 1, contengono elementi sugli indici di pericolosità degli incendi boschivi nelle diverse zone del territorio, indicano la consistenza e la localizzazione dei mezzi e degli strumenti per la prevenzione ed estinzione degli incendi, stabiliscono tempi, modi, luoghi e strumenti necessari per la costituzione di nuovi e completi dispositivi di prevenzione ed intervento, dettano norme per la rilevazione dei sinistri, prevedono un piano organico di ricostituzione forestale.

Le norme della presente legge e le relative sanzioni si applicano a tutti i terreni boscati, anche se non sottoposti al vincolo idrogeologico di cui all'articolo 1 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, purchè compresi nei piani di cui al precedente articolo 1.

PRESIDENTE. Su questo articolo sono stati presentati due emendamenti. Se ne dia lettura.

FILETTI, *Segretario*:

Sostituire l'articolo con il seguente:

« Al fine di provvedere, in conformità all'interesse nazionale, alla difesa, protezione e conservazione del patrimonio boschivo dagli incendi, le Regioni provvedono a tutelare con propria legge le diverse zone del territorio e stabiliscono tempi, modi, luoghi e strumenti necessari per la costituzione di nuovi e completi dispositivi di prevenzione e di intervento ».

2.1 GADALETA, DEL PACE, MARI, ZAVATTINI, MARTINO

In via subordinata all'emendamento 2.1, al primo comma, dopo la parola: « periodica », inserire le altre: « dalle Regioni ».

2.2 ZAVATTINI, MARTINO, DEL PACE, MARI, GADALETA

PRESIDENTE. L'emendamento 2.1 presentato dal senatore Gadaleta e da altri senatori è precluso.

GADALETA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GADALETA. Signor Presidente, non riteniamo che l'emendamento 2.1 sia precluso, in quanto sostiene dei concetti di fondo che riguardano il contenuto di un altro articolo. Pertanto riteniamo che debba essere illustrato e messo in votazione.

PRESIDENTE. Senatore Gadaleta, è stato respinto il concetto a cui si ispirava il vostro emendamento 1.7 all'articolo 1. Quindi l'emendamento 2.1, che ne è una conseguenza, è precluso.

GADALETA. Signor Presidente, non sono convinto di questo. Comunque accetto la sua decisione.

PRESIDENTE. Anche l'emendamento 2.2 è precluso per lo stesso motivo. Pertanto metto ai voti l'articolo 2. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

E approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 3. Se ne dia lettura.

FILETTI, Segretario:

Art. 3.

Si considerano opere e mezzi per la prevenzione ed estinzione degli incendi boschivi:

a) la graduale sostituzione nelle aree a clima caldo arido, sia nel caso di boschi distrutti da incendi, sia in quelli minacciati, con essenze meno combustibili di quelle precedentemente impiegate nei rimboschimenti;

b) l'autorizzazione, secondo le indicazioni dei piani, della immissione di bestiame bovino, ovino e suino nei boschi, al fine di utilizzarne le risorse foraggere e di conseguire la spontanea ripulitura dei boschi;

c) le opere colturali di manutenzione dei soprassuoli boschivi e le periodiche ripuliture delle scarpate delle strade di accesso e di attraversamento delle zone boscate;

d) i viali frangifuoco di qualsiasi tipo, anche se ottenuti mediante l'impiego di prodotti chimici;

e) i serbatoi d'acqua, gli invasi, le canalizzazioni, le condutture fisse e mobili, nonché pompe, motori e impianti di sollevamento d'acqua di qualsiasi tipo;

f) le torri ed altri posti di avvistamento e le relative attrezzature;

g) gli apparecchi di segnalazione e di comunicazione, fissi e mobili;

h) i mezzi di trasporto necessari;

i) i mezzi aerei e gli apprestamenti relativi al loro impiego;

l) ogni altra attrezzatura o mezzo idoneo.

Le opere ed i mezzi di cui sopra, se contemplati nei piani di cui all'articolo 1, sono a totale carico dello Stato.

Per le opere di prevenzione e per le attrezzature di cui alle lettere a), c), d), e), f), g), h) ed l) qualora non siano contemplate nei piani, è concesso un contributo fino al 75 per cento della spesa, quando si verifica la condizione prevista dal successivo articolo 7.

I contributi di cui al precedente comma sono erogati dalle Regioni.

PRESIDENTE. Su questo articolo sono stati presentati alcuni emendamenti. Se ne dia lettura.

FILETTI, Segretario:

Al primo comma, dopo la lettera i) inserire l'altra:

« ...) la formazione e l'addestramento nei singoli Comuni, indicati nei piani, di squadre volontarie di pronto intervento, le cui prestazioni in occasione di incendi boschivi saranno compensate secondo quanto disposto nel penultimo comma dell'articolo 8 della presente legge ».

3.1 **ROSSI DORIA, BUCCINI, TORTORA**

Al primo comma, dopo la lettera i) inserire l'altra:

« ...) i carri antincendio ».

3.2

BALBO

Al primo comma, sostituire la lettera l) con il seguente comma:

« La elencazione di cui sopra ha carattere esemplificativo e non tassativo ».

3.3

PISTOLESE, ENDRICH, NENCIONI,
BASADONNA, DINARO, MAJORANA,
DE FAZIO, PAZIENZA

Sostituire il secondo e il terzo comma con i seguenti:

« Le opere ed i mezzi di cui sopra se contemplati dai piani regionali sono a totale carico dello Stato.

Per le opere di prevenzione previste dalle lettere a), b), c), d), e), f) ed h), provvedono

direttamente le Regioni con totale rimborso a fine di ogni anno da parte dello Stato; per i mezzi previsti dalla lettera g) provvede il Ministero dell'agricoltura e delle foreste anche con noleggio e con accordi con altri organi dello Stato ».

3.6

MARI, ZAVATTINI, MARTINO, GADALETA, DEL PACE

Al penultimo comma, sopprimere le parole da: « , quando si verifica » sino alla fine del comma.

3.4

PISTOLESE, ENDRICH, NENCIONI,
BASADONNA, DINARO, MAJORANA,
DE FAZIO, PAZIENZA

All'ultimo comma sostituire le parole: « dalle Regioni » con le altre: « dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste ».

3.5

PISTOLESE, ENDRICH, NENCIONI,
BASADONNA, DINARO, MAJORANA,
DE FAZIO, PAZIENZA

Presidenza del Vice Presidente ALBERTINI

B U C C I N I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

B U C C I N I . Signor Presidente, onorevoli colleghi, con l'emendamento 3.1, tra gli elementi indicativi del piano, si vuole inserire la formazione di squadre di volontari a livello comunale. Nel primitivo disegno di legge si parlava incidentalmente delle squadre di volontari all'articolo 8 che prevede il caso di pronto intervento quando divampa l'incendio. Riteniamo, invece, che le squadre di volontari, la cui importanza non occorre sottolineare, debbano essere preventivamente formate, a livello della elaborazione del piano, dai singoli comuni. Con le squadre di volontari, i cui componenti saranno compensati per l'opera prestata, come è detto negli articoli successivi,

pensiamo che il piano possa avere una possibilità di manovra e di intervento quanto mai efficace.

C O L L E S E L L I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

C O L L E S E L L I . Desidero far presente al senatore Buccini l'opportunità di modificare l'emendamento 3.1, nel senso di inserire, dopo l'espressione: « squadre volontarie di pronto intervento », le parole: « , ivi compreso il Corpo dei vigili volontari del fuoco », essendo questa una istituzione la cui omissione potrebbe determinare una non completa interpretazione della legge.

P R E S I D E N T E . Senatore Buccini, lei è d'accordo?

B U C C I N I . Si, signor Presidente.

B A L B O . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

B A L B O . Il nostro emendamento 3.2 riguarda i carri antincendio. Si tratterebbe di introdurre nell'articolo un mezzo moderno, celere specialmente per i luoghi percorsi da strade di avvicinamento e di attraversamento dei boschi.

P I S T O L E S E . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

P I S T O L E S E . L'emendamento 3.3 è una rettifica dal punto di vista non concettuale ma formale. Noi nell'articolo 3 cominciamo col dire: « Si considerano opere e mezzi per la prevenzione ed estinzione degli incendi boschivi... » e facciamo l'elenco di queste opere e mezzi nei punti a), b), c), eccetera. Nella lettera d) aggiungiamo: « ogni altra attrezzatura o mezzo idoneo ». A me sembra che quando si fa una elencazione sia inutile inserire nell'elenco una espressione generica del genere di quella usata nell'articolo. Bisogna invece usare la formula che si è sempre usata sul piano giuridico ossia: « La elencazione di cui sopra ha carattere esemplificativo e non tassativo ».

Per quanto riguarda l'emendamento 3.4 si tratta di un fatto sostanziale. Nel penultimo comma dell'articolo è detto che: « Per le opere di prevenzione e per le attrezzature di cui alle lettere ... è concesso un contributo fino al 75 per cento della spesa, quando si verifica la condizione prevista dal successivo articolo 7 ». Le parole « quando si verifica la condizione prevista dal successivo articolo 7 » mi sembra pongano in essere una discriminazione: l'articolo 7 infatti parla soltanto di consorzi. Allora, secondo la formulazione dell'articolo, si vorrebbe dare il contributo del 75 per cento ai privati solo se ed in quanto uniti in consorzio. Qual è la ragione di tutto ciò? Se una azienda sola fa delle opere antincendio, di spegnimento

di incendi, per quale ragione non dobbiamo dare il contributo? Non vedo la ragione di questo, a meno che non si voglia colpire la proprietà privata. Il consorzio è una formula che va incoraggiata e sono d'accordo che gli sia concesso un contributo per le spese; ma se un proprietario da solo affronta determinate spese non vedo perchè non gli si debba dare il contributo previsto dallo Stato. L'espressione usata è certamente incostituzionale per cui proponiamo di sopprimere le parole: « , quando si verifica », e seguenti.

L'emendamento 3.5 ritengo sia precluso dall'approvazione dell'articolo 1 in cui è stato ormai affermato il principio di fondo che la competenza è delle regioni cosicchè è inutile che discutiamo su chi deve erogare le somme.

P R E S I D E N T E . Senatore Pistolese, l'emendamento 3.5 è certamente da ritenersi precluso.

M A R T I N O . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

M A R T I N O . Signor Presidente, onorevole Sottosegretario, onorevoli colleghi, lo emendamento 3.6 che noi proponiamo, come è già stato sottolineato con forza dai colleghi Del Pace e Mari, si propone proprio l'obiettivo di correggere l'impostazione accentratrice della presente legge la quale emargina volutamente il ruolo autonomo delle regioni. Nel merito specifico dell'articolo 3 è facile fare emergere un fatto oggettivo il quale proprio perchè coglie la profonda diversità in cui vengono a trovarsi le rispettive zone boschive del territorio nazionale non può che esaltare ulteriormente anche sul piano tecnico, oltre che politico, il ruolo autonomo d'intervento delle regioni anche in questa materia. Di qui la nostra proposta di sostituire all'articolo 3 della legge in questione il secondo e il terzo comma con la seguente dicitura: « Le opere e i mezzi di cui sopra se contemplati dai piani regionali sono a totale carico dello Stato. Per le opere di prevenzione previste dalle lettere a), b), c),

d), e), f) ed h) provvedono direttamente le regioni con totale rimborso a fine di ogni anno da parte dello Stato; per i mezzi previsti dalla lettera g) provvede il Ministero della agricoltura e delle foreste anche con noleggi e con accordi con altri organi dello Stato ».

Accogliere l'emendamento quindi vuol dire aderire allo spirito dell'articolo 118 della Costituzione e al tempo stesso dare alla legge efficienza tecnica e quindi operativa.

PRESIDENTE. Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il parere sugli emendamenti in esame.

CACCHIOLI, relatore. Signor Presidente, sono favorevole all'emendamento 3.1; contrario all'emendamento 3.2 perchè compreso implicitamente nella lettera d) dell'articolo; per la stessa motivazione sono contrario all'emendamento 3.3 e sono contrario all'emendamento 3.4 perchè estenderebbe senza alcun limite l'intervento finanziario anche per i finanziamenti parziali a carico dello Stato; sono contrario infine all'emendamento 3.6.

LOBIANCO, Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste. Favorevole all'emendamento 3.1; contrario al 3.2, al 3.3, al 3.6 e al 3.4.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 3.1, presentato dal senatore Rossi Doria e da altri senatori, accettato dalla Commissione e dal Governo, con la modifica suggerita dal senatore Colleselli e accettata dal senatore Buccini. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.2, presentato dal senatore Balbo, non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.3, presentato dal senatore Pistolese e da altri senatori,

non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.6, presentato dal senatore Mari e da altri senatori, non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

PISTOLESE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PISTOLESE. Signor Presidente, poichè vi è un emendamento governativo soppressivo dell'articolo 7, chiedo che il mio emendamento 3.4, che tende a sopprimere una parte dell'articolo 3 che fa appunto riferimento all'articolo 7, sia per il momento accantonato.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, restano allora accantonati l'emendamento 3.4 e l'articolo 3.

Passiamo ora all'articolo 4. Se ne dia lettura.

FILETTI, Segretario:

Art. 4.

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, con la collaborazione delle Regioni interessate e dell'Istituto geografico militare, provvede entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge alla pubblicazione della carta forestale d'Italia in scala 1:50.000, da servire di base per la compilazione di carte tematiche a carattere scientifico e pratico.

Il contenuto e le indicazioni delle carte tematiche a carattere scientifico sono stabiliti con proprio decreto dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste.

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste cura l'aggiornamento periodico della cartografia di cui al presente articolo.

PRESIDENTE. Poichè non vi sono emendamenti, metto ai voti l'articolo 4. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 5. Se ne dia lettura.

FILETTI, *Segretario*:

Art. 5.

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, per mezzo del Corpo forestale dello Stato, costituisce il Servizio antincendi boschivi, articolato in uno o più centri operativi mediante gruppi meccanizzati di alta specializzazione e di pronto impiego.

Per le attrezzature speciali e gli aeromobili, di cui all'articolo 3, lettera i), il Ministero dell'agricoltura e delle foreste può ricorrere al noleggio, all'affitto o a particolari convenzioni con imprese pubbliche o private.

PRESIDENTE. Da parte dei senatori Mari, Del Pace, Zavattini, Martino e Galeta è stato presentato l'emendamento 5.2 tendente a sopprimere l'articolo.

MARTINO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARTINO. L'articolo 5 ripropone una centralizzazione di compiti. Alla luce di quanto già detto in merito all'emendamento 3.6, ne chiediamo la soppressione.

PRESIDENTE. Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il parere sull'emendamento in esame.

CACCHIOLI, *relatore*. La Commissione è contraria alla soppressione dell'articolo 5 in quanto tale soppressione escluderebbe la costituzione di un importante mezzo di difesa dei boschi dagli incendi.

LOBIANCO, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Il Governo è contrario.

PRESIDENTE. Non essendo stati presentati, sull'articolo 5, altri emendamenti oltre quello soppressivo, metto ai voti l'articolo stesso. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 6. Se ne dia lettura.

FILETTI, *Segretario*:

Art. 6.

È istituito, nell'ambito del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, un Ufficio per lo studio e la difesa dei boschi dagli incendi. Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste in collaborazione con i Ministeri interessati e con le Regioni provvede all'elaborazione ed attuazione di un piano nazionale per la educazione civica e la propaganda per la prevenzione degli incendi boschivi e per la tutela e lo sviluppo del patrimonio forestale.

PRESIDENTE. Poichè non vi sono emendamenti, metto ai voti l'articolo 6. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 7. Se ne dia lettura.

FILETTI, *Segretario*:

Art. 7.

I proprietari di terreni boscati, anche se non sottoposti a vincolo idrogeologico, che intendano realizzare una più efficace opera di prevenzione antincendi possono riunirsi in apposito Consorzio.

Le Regioni possono erogare a tale scopo un contributo per spese di gestione e di vigilanza fino all'80 per cento.

PRESIDENTE. Da parte del Governo è stato presentato l'emendamento 7.1 tendente a sopprimere l'articolo.

Riprendiamo anche l'esame dell'emendamento 3.4, del senatore Pistolese e di altri senatori, e dell'articolo 3 che erano stati in precedenza accantonati.

PISTOLESE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PISTOLESE. Ho già precisato il mio concetto. Stavamo per votare il mio emendamento 3.4 con il quale chiedevo di sopprimere l'ultima frase del penultimo comma, cioè le parole: « , quando si verifica » e seguenti. Poichè il Governo propone la soppressione dell'articolo 7, credo che automaticamente dovremmo accogliere il mio emendamento e sopprimere le parole indicate. Mi sembra la conseguenza logica dell'iniziativa del Governo il quale non ritiene opportuno incoraggiare il consorzio al di là e al di fuori dell'azienda privata.

LOBIANCO, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LOBIANCO, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. La soppressione dell'articolo 7 serve a concentrare la azione pubblica nei modi previsti dal provvedimento legislativo a specifica tutela del patrimonio boschivo e ad evitare conseguentemente una dispersione degli stessi non ampi mezzi finanziari in relazione al principio della più adeguata e conveniente utilizzazione delle disponibilità concrete.

In base a questo mi pare che abbia ragione il senatore Pistolese e quindi esprimo parere favorevole sull'emendamento 3.4.

PRESIDENTE. Invito la Commissione ad esprimere il parere sull'emendamento 3.4.

CACCHIOLI, *relatore*. La Commissione è favorevole.

PRESIDENTE. Metto quindi ai voti l'emendamento 3.4, presentato dal senatore Pistolese e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Metto ora ai voti l'articolo 3 nel testo emendato. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Invito ora la Commissione ad esprimere il parere sull'emendamento 7.1 presentato dal Governo.

CACCHIOLI, *relatore*. La Commissione è favorevole.

PRESIDENTE. Non essendo stati presentati, sull'articolo 7, altri emendamenti, oltre a quello soppressivo, metto ai voti l'articolo stesso. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 8. Se ne dia lettura.

FILETTI, *Segretario*:

TITOLO II

DIFESA E RICOSTITUZIONE DEL PATRIMONIO BOSCHIVO

Art. 8.

In esecuzione dei piani elaborati ai sensi degli articoli 1 e 2 della presente legge, il Corpo forestale dello Stato coordina il servizio di avvistamento degli incendi nei boschi, avvalendosi, a tal fine, anche degli organismi e delle persone indicate nel successivo quinto comma, e coordina l'opera di spegnimento e circoscrizione degli incendi non costituenti minaccia per l'incolumità

pubblica dando notizia al più vicino comando dei vigili del fuoco.

Nel caso in cui l'incendio presenti o assuma dimensioni e caratteri tali da costituire minaccia per abitati, opere d'arte o impianti industriali e, in genere, per l'incolumità pubblica, il Corpo forestale dello Stato chiede l'intervento dei vigili del fuoco.

L'autorità competente locale dà inoltre tempestiva comunicazione dell'incendio al Prefetto, il quale, qualora l'evento assuma carattere di pubblica calamità, predispone l'impiego dei servizi di emergenza.

Restano ferme le altre disposizioni della legge 8 dicembre 1970, n. 996.

Oltre al Corpo forestale dello Stato ed al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, intervengono nello spegnimento degli incendi le squadre organizzate dai Comuni, dalle Comunità montane e dalle Associazioni per la protezione della natura, le persone alle quali sia rivolta richiesta di aiuto o di servizio da chi dirige l'opera dello spegnimento, a norma dell'articolo 33 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, nonchè, su richiesta dell'autorità competente, reparti delle Forze armate.

In caso di infortunio durante l'opera di estinzione del fuoco o quella di salvataggio di persone o di cose, a chi è stato chiamato a partecipare all'opera di spegnimento o è intervenuto volontariamente e ai suoi aventi causa si applicano le norme relative agli infortuni sul lavoro di cui al titolo I del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.

Alle persone comunque impiegate nelle operazioni di spegnimento di cui ai commi precedenti è corrisposto, per le prestazioni effettuate, un compenso orario determinato in base alle vigenti tariffe previste dalle tabelle provinciali per gli operai addetti ai lavori agricoli e forestali. Il compenso grava sul bilancio del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Al personale del Corpo forestale dello Stato, per i compiti connessi con l'applicazione della presente legge, compete un'indennità di rischio, secondo i criteri stabiliti nel regolamento.

PRESIDENTE. A questo articolo sono stati presentati alcuni emendamenti. Se ne dia lettura.

FILETTI, Segretario:

Sostituire l'articolo con il seguente:

« Le Regioni possono costituire un proprio servizio di avvistamento degli incendi nei boschi nell'ambito delle comunità montane, dei consorzi di comuni o dei singoli comuni.

Il personale dipendente dal Corpo forestale dello Stato può a domanda essere trasferito alle Regioni.

Le Regioni, oltre al proprio personale, possono avvalersi dei vigili del fuoco, di squadre organizzate a livello di comuni, e di comunità montane, delle Associazioni per la protezione della natura, nonchè dei reparti delle Forze armate.

In caso di infortunio durante l'opera di spegnimento del fuoco, a chi ha partecipato e ai suoi aventi causa, si applicano le norme relative agli infortuni sul lavoro, di cui al titolo I del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.

Alle persone comunque impiegate nelle operazioni di spegnimento di cui ai commi precedenti è corrisposto, per le prestazioni effettuate, un compenso orario determinato in base alle vigenti tariffe previste dalle tabelle provinciali per gli operai addetti ai lavori agricoli e forestali. Il compenso grava sul bilancio del Ministero dell'agricoltura e delle foreste ».

8.4 ZAVATTINI, GADALETA, MARTINO,
 MARI, DEL PACE

Sostituire l'articolo con il seguente:

« Il servizio di avvistamento degli incendi nei boschi è svolto dal Corpo forestale dello Stato.

Il Corpo forestale dello Stato, in collaborazione con le Regioni, cura l'opera di spegnimento e circoscrizione degli incendi non costituenti minaccia per l'incolumità pubblica dando notizia del proprio intervento al più vicino comando dei vigili del fuoco.

Nel caso in cui l'incendio presenti o assuma dimensioni e caratteri tali da costituire minaccia per abitati, opere d'arte o impianti industriali, e, in genere, per l'incolumità pubblica, il Corpo forestale dello Stato chiede l'intervento dei vigili del fuoco.

L'autorità competente dà inoltre tempestiva comunicazione dell'incendio al Prefetto, il quale, qualora l'evento assuma carattere di pubblica calamità, predispone l'impiego dei servizi d'emergenza.

Oltre al Corpo forestale dello Stato ed al Corpo nazionale dei vigili del fuoco intervengono nello spegnimento degli incendi le squadre organizzate dai comuni, dalle comunità montane e dalle Associazioni per la protezione della natura, le persone alle quali sia rivolta richiesta di aiuto o di servizio da chi dirige l'opera dello spegnimento, a norma dell'articolo 33 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267; nonchè, su richiesta dell'autorità competente, reparti delle Forze armate.

In caso di infortunio durante l'opera di estinzione del fuoco o quella di salvataggio di persone o di cose, a chi è stato chiamato a partecipare all'opera di spegnimento o è intervenuto volontariamente e ai suoi aventi causa, si applicano le norme relative agli infortuni sul lavoro di cui al titolo I del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.

Alle persone comunque impiegate nelle operazioni di spegnimento di cui ai commi precedenti è corrisposto, per le prestazioni effettuate, un compenso orario determinato in base alle vigenti tariffe previste dalle tabelle provinciali per gli operai addetti ai lavori agricoli e forestali. Il compenso grava sul bilancio del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Al personale del Corpo forestale dello Stato, per i compiti connessi con l'applicazione della presente legge, spetta una indennità di rischio, secondo i criteri stabiliti nel regolamento ».

8. 3 PISTOLESE, ENDRICH, NENCIONI,
 BASADONNA, DINARO, MAJORANA,
 DE FAZIO, PAZIENZA

Sostituire i primi cinque commi con i seguenti:

« In esecuzione dei piani elaborati ai sensi degli articoli 1 e 2 della presente legge, l'avvistamento, lo spegnimento e la circoscrizione degli incendi boschivi sono, in prima istanza, compito delle Autorità locali competenti e precisamente delle stazioni forestali, delle stazioni dei carabinieri e dei comuni.

Esse sono congiuntamente tenute:

a) a dare immediata comunicazione dell'incendio e del suo andamento, oltre che al Prefetto, all'organo forestale competente;

b) alla immediata mobilitazione delle apposite squadre di volontari previamente organizzate, come indicato alla lettera... dell'articolo 3;

c) alla razionale utilizzazione delle opere localmente predisposte in base all'articolo 3.

L'organo competente forestale curerà l'immediato invio di propri tecnici, i quali, qualora l'incendio abbia assunto o minacci di assumere caratteri tali da non poter essere circoscritto e spento con le sole forze a disposizione degli organi locali, dirigono e coordinano gli interventi, chiedendo la collaborazione dei vigili del fuoco, l'intervento dello speciale servizio predisposto ai sensi dell'articolo 5 e l'intervento delle Forze armate ».

8. 1 ROSSI DORIA, BUCCINI, TORTORA

In via subordinata all'emendamento 8.4, sostituire il primo e il secondo comma con i seguenti:

« In esecuzione dei piani elaborati ai sensi degli articoli 1 e 2 della presente legge, le Regioni stabiliscono centri di avvistamento degli incendi e il loro aggiornamento.

Le Regioni per lo spegnimento degli incendi oltre all'opera degli operai forestali, della forestale e dei vigili del fuoco si avvarranno della collaborazione degli organismi

previsti dal quinto comma del presente articolo.

8.5 MARI, GADALETA, DEL PACE, ZAVATINI, MARTINO

Sostituire il primo ed il secondo comma con il seguente:

« Il Corpo forestale dello Stato cura e coordina il servizio d'avvistamento, l'opera di circoscrizione e di spegnimento degli incendi nei boschi e, in caso di necessità, può chiedere l'intervento del più vicino comando dei vigili del fuoco ».

8.2 BALBO

In via ulteriormente subordinata all'emendamento 8.4, al secondo comma sostituire le parole: « il Corpo forestale dello Stato », con le altre: « l'autorità competente designata dalla Regione per il territorio ».

8.6 MARI, GADALETA, DEL PACE, ZAVATINI, MARTINO

GADALETA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GADALETA. Signor Presidente, onorevole rappresentante del Governo, riteniamo che l'articolo 8, così come viene proposto, sia peggiorativo rispetto al testo iniziale. Si tratta di un articolo molto importante che riguarda l'attribuzione, i compiti e il ruolo del Corpo forestale; l'attività e l'opera di spegnimento degli incendi; i compiti delle autorità locali competenti ad intervenire; gli interventi degli stessi vigili del fuoco e in generale il problema della difesa e della ricostituzione del patrimonio boschivo. Perché allora non tener conto delle valutazioni che sono state fatte in Commissione, nel sottocomitato e che anche in Aula stasera il nostro Gruppo sottopone all'attenzione dell'Assemblea e del rappresentante del Governo? La stessa relazione che accompagna il disegno di legge, cari amici, dimostra in alcuni punti essenziali tutto un orientamento che poi nella formulazione de-

gli articoli non viene affatto rispettato. In alcuni passi della relazione che accompagna il disegno di legge si dice: « Ci occupiamo di una legge che deve essere adeguata a una nuova situazione istituzionale, caratterizzata dall'ordinamento regionale ».

Un altro passo della relazione che accompagna il disegno di legge afferma: « La caratteristica del provvedimento in esame è quella di una legge cornice in cui vengono stabiliti i criteri generali, dei quali alcuni troveranno ulteriore sviluppo normativo da parte delle regioni ». Ma questi due fondamentali concetti, che sono alla base di tutta la relazione, onorevoli colleghi, sono liquidati e non esistono più negli articoli. Allora, a questo punto, perché fare delle enunciazioni per poi fare una scelta politica sostanzialmente diversa, eliminando praticamente il ruolo, i compiti e le funzioni delle regioni in una materia così importante e decisiva? Infatti, una volta realizzata questa legge, non credo che si possano correggere determinate situazioni che stiamo esaminando sulla base di esperienze, di valutazioni, di conoscenze particolari a livello nazionale e nelle singole regioni.

Per questo motivo vogliamo invitare ancora una volta la maggioranza e il rappresentante del Governo a considerare la necessità di sostituire l'articolo 8 con questo emendamento che ci siamo permessi di illustrare in maniera ampia e concreta perché si possano considerare gli aspetti positivi in esso contenuti.

PISTOLESE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PISTOLESE. Signor Presidente, il nostro emendamento 8.3 non è altro che la ripetizione del testo elaborato nella Sottocommissione, testo che prevedeva con una certa precisione la ripartizione dei compiti in caso di incendio. Abbiamo riproposto quel testo perché quello ora al nostro esame non ci sembra soddisfacente. Se infatti esaminiamo l'articolo 8 constatiamo che esso contiene diverse imprecisioni. Cosa vuol dire

infatti che il Corpo forestale coordina il servizio di avvistamento degli incendi, dando notizia al più vicino comando dei vigili del fuoco?

Altrettanto incerto mi sembra il riferimento all'autorità competente locale la quale dà comunicazione tempestiva dell'incendio al prefetto nei casi particolarmente gravi. È evidente come in questi casi dovrebbe essere proprio il prefetto ad intervenire per cui l'autorità competente non è altro che il prefetto il quale dunque avviserebbe se stesso.

Mi sembra pertanto che il meccanismo sia mal congegnato. Viceversa il testo della Commissione, che pure era frutto di una elaborazione da parte di tutti i Gruppi politici, conteneva un indirizzo più logico e semplice: infatti il servizio di avvistamento era affidato al Corpo forestale dello Stato e così l'opera di spegnimento. Nel caso in cui l'incendio assume dimensioni tali da minacciare gli abitati, il Corpo forestale chiede l'intervento dei vigili del fuoco. In situazioni ancora più preoccupanti il prefetto dispone l'impiego dei servizi di emergenza. Come si vede, questo testo conteneva una certa gradualità degli interventi ed aveva una sua logica organica collegata alla maggiore o minore gravità degli incendi.

Per questo faccio appello ai colleghi perchè ritornino al testo che era stato esaminato ed approvato da tutta la Commissione prima di arrivare al nuovo testo oggi in esame. È strano infatti che si sia finito per dare un valore politico anche ad un'opera come quella dello spegnimento degli incendi che pure dovrebbe costituire un onere tutt'altro che desiderabile. Ma evidentemente la questione non era tanto quella di attribuire il compito quanto di amministrare quei pochi miliardi che devono essere utilizzati a questo scopo. Di qui la lotta che si è accanita anche su un evento triste come quello di un incendio e del suo spegnimento, la cui responsabilità tutti dovrebbero cercare di evitare anzichè assumersi.

B U C C I N I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

B U C C I N I . Signor Presidente, l'articolo 8 costituisce uno dei punti centrali del disegno di legge oggetto del nostro esame. In considerazione dell'esperienza che si è acquisita durante lo spegnimento degli incendi boschivi per i quali, o si muovono tutti in forma disordinata, o non si muove nessuno in attesa che arrivino le cosiddette e mai definite autorità competenti, riteniamo di proporre dal punto di vista pratico alcuni principi. Uno di questi è rappresentato dalla responsabilizzazione delle autorità locali, nella convinzione che, scoppiato un incendio boschivo, se intervengono subito le autorità locali e le squadre di volontari preventivamente costituite, è possibile estinguere l'incendio al suo inizio.

Pertanto, con il primo comma dell'emendamento 8. 1, proponiamo che, in esecuzione dei piani già elaborati, l'attività relativa all'avvistamento, lo spegnimento e la circoscrizione degli incendi boschivi è, in prima istanza, compito delle autorità locali competenti e precisamente delle stazioni forestali là dove esistono, delle stazioni dei carabinieri e in ultimo del comune e in particolare del sindaco quale ufficiale del governo. Le autorità locali sono tenute a dare immediata comunicazione dell'incendio e del suo andamento, oltre che al prefetto, all'organo forestale competente. Le autorità locali sono altresì tenute all'immediata mobilitazione delle apposite squadre di volontari preventivamente costituite e alla razionale utilizzazione delle opere localmente predisposte in base all'articolo 3.

Qualora l'incendio assuma o minacci di assumere proporzioni tali da non poter essere circoscritto e spento con le sole forze a disposizione degli organi locali, l'organo forestale competente, che cura già previamente l'immediato invio sul posto di propri tecnici, dirige e coordina gli ulteriori interventi chiedendo la collaborazione dei vigili del fuoco, l'intervento dello speciale servizio di cui all'articolo 5 e l'intervento delle Forze armate.

Con questa impostazione riteniamo, ripeto, di responsabilizzare le autorità locali, prevedendo poi l'intervento concomitante e comunque l'ulteriore attività di direzione e

coordinamento del competente organo forestale e l'intervento anche di ulteriori forze qualora le autorità locali con i propri mezzi non abbiano potuto circoscrivere e combattere efficacemente l'incendio.

M A R I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

M A R I . Rinunciamo ad illustrare gli emendamenti 8.5 e 8.6.

B A L B O . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

B A L B O . L'articolo 8 divide secondo noi troppo dettagliatamente le competenze per lo spegnimento degli incendi. Secondo tale articolo infatti sembrerebbe che il Corpo dei vigili del fuoco non possa intervenire se non per lo spegnimento di incendi di boschi costituenti minaccia per l'incolumità pubblica e che il suo intervento sia anche in questo caso subordinato alla richiesta del Corpo forestale dello Stato. A parte il fatto della difficoltà obiettiva di distinguere a priori tra incendi che minacciano e incendi che non minacciano l'incolumità pubblica, non vediamo perchè qualora scoppi un incendio di boschi, un avvenimento cioè a rapido corso e a comportamento difficilmente prevedibile, i vigili del fuoco se ne debbano stare a guardare con le mani in mano aspettando che dopo il primo inadeguato intervento del Corpo forestale l'incendio assuma dimensioni tali per cui, a seguito di esplicita richiesta del Corpo stesso, esso divenga di loro competenza. Quindi proponiamo di dare maggiore facoltà al Corpo forestale di chiedere soccorso quando lo ritiene opportuno, senza attendere una classificazione dell'incendio che è difficile da farsi.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ad esprimere il parere sugli emendamenti in esame.

C A C C H I O L I , *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere contrario sull'emen-

damento 8.3 perchè modifica radicalmente l'impostazione approvata dalla Commissione. Esprimo parere contrario anche sullo emendamento 8.4 perchè anch'esso contrasta con la linea approvata dalla Commissione.

Esprimo invece parere favorevole sullo emendamento 8.1 e parere contrario sullo emendamento 8.2 poichè il concetto ivi implicito è già in parte recepito nel precedente emendamento 8.1. Esprimo parere contrario sugli emendamenti 8.5 e 8.6.

P R E S I D E N T E . Invito il Governo ad esprimere il parere.

L O B I A N C O , *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Esprimo parere contrario sugli emendamenti 8.4 e 8.3. Esprimo parere favorevole sull'emendamento 8.1. Esprimo parere contrario sugli emendamenti 8.5, 8.2 e 8.6.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti lo emendamento 8.4, presentato dal senatore Zavattini e da altri senatori, non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 8.3, presentato dal senatore Pistolese e da altri senatori, non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 8.1, presentato dal senatore Rossi Doria e da altri senatori, accettato sia dalla Commissione che dal Governo, con la riserva che, qualora sia approvato, in sede di coordinamento verrà indicata la lettera dell'articolo 3 cui si riferisce nel punto *b*). Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 8.5, presentato dal senatore Mari e da altri senatori, non accettato nè dalla Commissione nè dal

Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 8.2, presentato dal senatore Balbo, non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi lo approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 8.6, presentato dal senatore Mari e da altri senatori, non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 8 nel testo emendato. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 9. Se ne dia lettura.

FILETTI, Segretario:

Art. 9.

Alla ricostituzione dei boschi percorsi dal fuoco, ricadenti nei terreni sottoposti a vincolo ai sensi del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, provvedono le Regioni con finanziamenti a totale carico dello Stato.

Per l'occupazione temporanea dei terreni boscati da ricostituire a norma del precedente comma, non viene corrisposta, in deroga alle vigenti leggi, alcuna indennità al proprietario.

PRESIDENTE. Su questo articolo sono stati presentati tre emendamenti. Se ne dia lettura.

FILETTI, Segretario:

Al primo comma, sopprimere le parole da: « , ricadenti » fino a: « n. 3267, ».

9.1 **ROSSI DORIA, BUCCINI, TORTORA**

Al primo comma sostituire le parole: « provvedono le Regioni » con le altre: « provvede il Ministero dell'agricoltura e delle foreste ».

9.2 **PISTOLESE, ENDRICH, NENCIONI, BASADONNA, DINARO, MAJORANA, DE FAZIO, PAZIENZA**

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

« Ove alla ricostituzione dei boschi si provveda mediante contratti di appalto e si verificano incendi prima dei controlli e collaudi definitivi dell'opera, i corrispettivi dovuti alle imprese appaltatrici vengono sospesi in attesa di adeguati accertamenti e dimostrazioni probatorie in relazione alle opere effettuate: le imprese appaltatrici avranno l'obbligo di curare a proprie spese le necessarie opere di prevenzione per tutta la durata del contratto di appalto ».

9.3 **PISTOLESE, ENDRICH, NENCIONI, BASADONNA, DINARO, MAJORANA, DE FAZIO, PAZIENZA**

BUCCINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BUCCINI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, nella stesura del disegno di legge al nostro esame l'articolo 9 è limitativo poichè suona così: « Alla ricostituzione dei boschi percorsi dal fuoco, ricadenti nei terreni sottoposti a vincolo ai sensi del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, provvedono le Regioni... ». Ora, siccome con gli articoli 2 e 3, per quanto riguarda l'elaborazione dei piani di difesa dei boschi dagli incendi, si è prevista la difesa anche per le zone boscate non ricadenti nelle zone di cui al vincolo ricordato, pare opportuno eliminare all'articolo 9 le parole: « ricadenti nei terreni sottoposti a vincolo ai sensi del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267 », di guisa che per la ricostituzione del bosco si può fare riferimento a tutte le zone distrutte indicate nel piano, a prescindere dai vincoli di cui alla legge ricordata. Questa è la ragione dell'emendamento 9.1.

P I S T O L E S E . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

P I S T O L E S E Signor Presidente, l'emendamento 9.2 si limita semplicemente a sostituire le parole: « provvedono le Regioni » con le altre: « provvede il Ministro dell'agricoltura e delle foreste ». È sempre la questione di fondo che ritorna nuovamente alla luce. Possiamo dire che quella di oggi è stata veramente una giornata d'oro per le regioni poichè abbiamo dato più di quello che le regioni volevano e chiedevano; tant'è vero che l'emendamento presentato dal senatore Buccini tende addirittura a dare un maggiore spazio di utilizzazione delle somme messe a disposizione non soltanto per i terreni sottoposti al vincolo, e che poi sono quelli che interessano la presente legge, ma anche per quelli che sono fuori vincolo ed ai quali con la precedente dizione dell'articolo 7 non potevamo neanche dare il contributo del 75 per cento.

La nostra tesi è la seguente: lo spegnimento degli incendi, il rimboschimento sono opere di interesse unitario della nazione in quanto servono a tutelare la vita e l'incolumità della popolazione italiana.

Richiamo l'attenzione dell'onorevole Sottosegretario sull'emendamento 9.3 il quale non ha una finalità di critica politica: è veramente la denuncia di un fatto scandaloso che avviene in alcune regioni, che tutti conoscono e di cui i giornali hanno continuamente parlato. Con l'emendamento proponiamo di aggiungere all'articolo 9 il comma seguente: « Ove alla ricostituzione dei boschi si provveda mediante contratti di appalto e si verifichino incendi prima dei controlli e collaudi definitivi dell'opera, i corrispettivi dovuti alle imprese appaltatrici vengono sospesi in attesa di adeguati accertamenti e dimostrazioni probatorie in relazione alle opere effettuate: le imprese appaltatrici avranno l'obbligo di curare a proprie spese le necessarie opere di prevenzione per tutta la durata del contratto di appalto ».

Ebbene, richiamo l'attenzione dell'onorevole Sottosegretario su questo punto: essa sa perfettamente che molti incendi dolosi

hanno una causa più vasta di quanto comunemente appare; infatti, ci si è sempre fermati sull'incendio doloso che deve servire a distruggere il bosco per effettuarvi un insediamento; invece nella specie si tratta di boschi in fase di ricostruzione con contratti di appalto nei quali nel corso delle opere si verifica l'incendio. Ebbene, l'appaltatore incassa tranquillamente tutte le indennità previste per l'opera, senza che vi sia stato neanche il collaudo. Sappiamo quali grosse fortune si sono verificate a favore di appaltatori in particolare di una regione autonoma!

Per tutte queste ragioni, onorevole Sottosegretario, la prego vivamente di accogliere questo comma che non sposta in alcun modo l'organicità della legge, ma serve unicamente a colpire uno scandalo che sarebbe opportuno evitare in un momento già così grave per il nostro paese.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ad esprimere il parere sugli emendamenti in esame.

C A C C H I O L I , *relatore*. Esprimo parere favorevole sull'emendamento 9.1, mentre esprimo parere contrario sull'emendamento 9.2. Per quanto riguarda l'emendamento 9.3 esprimo ugualmente parere contrario, pur comprendendo le argomentazioni del senatore Pistolese. Debbo osservare che questo potere è evidentemente già previsto nelle norme che regolano la stipulazione degli appalti tra la pubblica amministrazione e le imprese e pertanto sarebbe veramente superfluo inserirlo nella legge.

P R E S I D E N T E . Invito il Governo ad esprimere il parere.

L O B I A N C O , *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Esprimo parere favorevole all'emendamento 9.1 e parere contrario agli emendamenti 9.2 e 9.3, facendo osservare al senatore Pistolese che le specifiche esigenze potranno formare oggetto di valutazione e di disciplina nell'apposita sede regolamentare.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti lo emendamento 9.1, presentato dal senatore Rossi Doria e da altri senatori, accettato dalla Commissione e dal Governo. Chi lo approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 9.2, presentato dal senatore Pistolese e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Senatore Pistolese, dopo le dichiarazioni fatte dal rappresentante del Governo, intende insistere per la votazione dell'emendamento 9.3?

P I S T O L E S E . Lo ritiro, signor Presidente, in considerazione appunto di tali dichiarazioni.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'articolo 9 nel testo emendato. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 10. Se ne dia lettura.

F I L E T T I , Segretario:

TITOLO III

DIVIETI E SANZIONI

Art. 10.

Nei periodi durante i quali il pericolo di incendio è maggiore, le Amministrazioni regionali, anche su segnalazione del Corpo forestale dello Stato o degli enti e associazioni indicati nel quinto comma del precedente articolo 8, rendono noto, nei rispettivi territori, lo stato di grave pericolosità.

La comunicazione è data anche ai comandi militari i quali, nell'esecuzione di esercitazioni, campi e tiri, adottano tutte le precauzioni necessarie per prevenire gli incendi.

Ad integrazione delle norme contenute nel regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, e relative norme regolamentari, durante il periodo di grave pericolosità è vietato: accendere fuochi, far brillare mine, usare apparecchi a fiamma o elettrici per tagliare metalli, usare motori, fornelli o inceneritori che producano faville o braccia, fumare o compiere ogni altra operazione che possa creare comunque pericolo mediato o immediato di incendio.

Nelle zone boscate, comprese nei piani di cui all'articolo 1 della presente legge, i cui soprassuoli boschivi siano stati distrutti o danneggiati dal fuoco, è vietato l'insediamento di costruzioni di qualsiasi tipo. Tali zone non possono comunque avere una destinazione diversa da quella in atto prima dell'incendio.

P R E S I D E N T E . Su questo articolo sono stati presentati alcuni emendamenti. Se ne dia lettura.

F I L E T T I , Segretario:

Sostituire il primo comma con il seguente:

« Nei periodi durante i quali il pericolo di incendio è maggiore, le amministrazioni regionali, su segnalazione del Corpo forestale regionale, o degli Enti locali o delle associazioni di cui al quinto comma del precedente articolo 8, rendono noto, nei rispettivi territori, lo stato di grave pericolosità ».

10.4 ZAVATTINI, GADALETA, MARTINO,
MARI, DEL PACE

Sostituire il primo comma con il seguente:

« Nei periodi durante i quali il pericolo di incendio è maggiore, le amministrazioni regionali, avvalendosi dei propri organi, del personale del corpo forestale dello Stato, nonchè delle Associazioni per la protezione della natura, rendono noto, nei rispettivi territori, lo stato di grave pericolosità ».

10.1 ROSSI DORIA, BUCCINI, TORTORA

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

« I divieti di cui al comma precedente non sono applicabili qualora venga altrimenti previsto dai normali strumenti urbanistici ».

10.2

BALBO

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

« Eventuali trasformazioni o diversi insediamenti potranno essere autorizzati, in via eccezionale, previa dimostrazione di esigenze di pubblica utilità da parte del Ministero dell'agricoltura e delle foreste sentito il parere delle Regioni competenti, del Corpo forestale, dei vigili del fuoco e delle comunità montane ».

10.3 PISTOLESE, ENDRICH, NENCIONI,
BASADONNA, DINARO, MAJORANA,
DE FAZIO, PAZIENZA

MARI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARI. Signor Presidente, volevo solo dire che, poichè la formulazione definitiva di questo articolo accoglie in sostanza le nostre proposte, ritiriamo l'emendamento 10.4.

BUCCHINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BUCCHINI. L'emendamento rappresenta una migliore formulazione, a nostro avviso, del primo comma dell'articolo 10; esso si illustra da sè.

BALBO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BALBO. Signor Presidente, mentre a noi sembra giusto, in linea di principio, vietare l'insediamento di costruzioni nelle zone incendiate, e ciò nella considerazione che molti incendi dolosi hanno per scopo di togliere di mezzo un ostacolo agli insediamenti abitativi, sembra tuttavia opportuno tem-

perare il divieto nel senso che questo possa essere rimosso nel caso che i piani urbanistici prevedano l'insediamento stesso. Altrimenti i piani urbanistici potrebbero risultare squilibrati proprio a causa di un divieto basato su motivi di massima che non tengono conto delle necessità urbanistiche locali.

PISTOLESE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PISTOLESE. L'emendamento 10.3 si illustra da sè e lo ha già illustrato a sua volta il senatore Balbo perchè gli emendamenti 10.2 e 10.3 hanno la stessa impostazione e la stessa finalità. Noi siamo tutti d'accordo sul divieto di effettuare costruzioni di opere laddove l'incendio ha distrutto un bosco, ma dobbiamo anche attenuare la norma perchè vi possono essere delle esigenze di ordine urbanistico, come dice il senatore Balbo, o di pubblica utilità, come è detto nel nostro emendamento, che possono consentire, in via eccezionale, eventuali insediamenti diversi da quelli boschivi.

PRESIDENTE. Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il parere sugli emendamenti in esame.

CACCHIOLI, *relatore*. Sono favorevole all'emendamento 10.1; sono contrario all'emendamento 10.2 perchè in Commissione è prevalsa la linea più restrittiva in ordine a questo argomento e per le stesse ragioni sono contrario all'emendamento 10.3.

LOBIANCO, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Sono favorevole all'emendamento 10.1 e contrario agli emendamenti 10.2 e 10.3.

PRESIDENTE. Metto allora ai voti l'emendamento 10.1, presentato dal senatore Rossi Doria e da altri senatori, accettato dalla Commissione e dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 10.2, presentato dal senatore Balbo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 10.3, presentato dal senatore Pistolese e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 10 nel testo emendato. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Passiamo agli articoli successivi. Se ne dia lettura.

F I L E T T I , *Segretario:*

Art. 11.

Ferme restando le norme previste dagli articoli 423 e 449 del Codice penale, costituiscono reato contravvenzionale, anche indipendentemente dai casi previsti dalla presente legge, le infrazioni alla legge forestale 30 dicembre 1923, n. 3267, e sono punite con ammenda ai sensi degli articoli 24, 26, 54 e 135 e con le aggravanti di cui agli articoli 27 e 28 della stessa legge forestale e con applicazione delle norme del Titolo I Capo VI del regolamento 16 maggio 1926, n. 1126.

Le ammende di cui all'articolo 24 della legge 30 dicembre 1923, n. 3267 sono ulteriormente elevate di 40 volte dopo aver considerato gli aumenti previsti dalla legge 12 luglio 1961, n. 603. Tali ammende sono ulteriormente elevate nel minimo a lire 100.000 e nel massimo a lire 500.000 per ogni decara o frazione di decara per la inosservanza del divieto di cui al quarto comma dell'articolo 10.

Per la conciliazione delle suddette contravvenzioni si osservano le altre norme della legge forestale e del relativo regolamento.

Nel caso di violazione dell'ultimo comma dell'articolo 10, ferme restando le sanzioni di carattere penale ed amministrativo, su

proposta dell'ispettore forestale, competente per territorio, l'autorità giudiziaria dispone, mediante ordinanza provvisoriamente esecutiva, il ripristino, entro 6 mesi, dello stato dei luoghi da eseguirsi a cura e spesa del trasgressore in solido con il proprietario o il possessore. Trascorso il termine predetto, in caso di inadempienza, i lavori di ripristino sono eseguiti dall'autorità forestale e le relative spese sono anticipate dallo Stato con diritto di rivalsa, secondo quanto stabilito dall'ultimo comma dell'articolo 25 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267.

(È approvato).

Art. 12.

Per le trasgressioni ai divieti di cui all'articolo 10, effettuate durante il periodo di grave pericolosità, di cui al terzo comma dello stesso articolo, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma non inferiore a lire 20.000 e non superiore a lire 200.000.

Le sanzioni amministrative previste dall'articolo 3 della legge 9 ottobre 1967, n. 950, e relative alle norme di prevenzione degli incendi boschivi previste nei regolamenti delle prescrizioni di massima e di polizia forestale sono elevate nel minimo a lire 20.000 e nel massimo a lire 200.000.

Tutte le somme riscosse per sanzioni amministrative in applicazione della presente legge e della legge 9 ottobre 1967, n. 950, verranno imputate su apposito capitolo da istituire nel bilancio di ciascuna Regione.

I pagamenti delle predette somme anziché all'Ufficio del registro saranno effettuati alla Regione, anche a mezzo di conto corrente postale.

Nel caso di mancato pagamento l'esecuzione forzata sui beni dell'obbligato sarà promossa dalla Regione che è tenuta ad intervenire con propri legali nei giudizi derivanti dalla applicazione delle sanzioni amministrative suddette. Per il resto si osservano le procedure previste dalla legge 9 ottobre 1967, n. 950.

(È approvato).

TITOLO IV

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 13.

Per l'attuazione delle disposizioni contenute nella presente legge, è autorizzata per un quinquennio a partire dall'anno finanziario 1975, la spesa, da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, così ripartita:

a) lire 500 milioni, limitatamente agli esercizi 1975, 1976 e 1977, per la realizzazione dei piani di cui all'articolo 1 e delle carte di cui all'articolo 4;

b) lire 4 miliardi per ogni esercizio finanziario, per la realizzazione delle iniziative, delle opere e l'acquisto dei mezzi e delle attrezzature previsti nell'articolo 3 e nell'articolo 7, di cui lire 2,5 miliardi da ripartire fra le Regioni ed 1,5 miliardi a disposizione dello Stato;

c) lire 1 miliardo per ogni esercizio finanziario per le spese di mano d'opera di cui al settimo comma dell'articolo 8 e per la speciale indennità di rischio di cui all'ottavo comma dell'articolo stesso;

d) lire 1 miliardo per il funzionamento del Servizio antincendi boschivi di cui all'articolo 5 e dell'Ufficio di cui all'articolo 6;

e) lire 4 miliardi per ogni esercizio finanziario per gli interventi previsti nell'articolo 9, da ripartirsi fra le Regioni in ragione delle superfici boscate distrutte o danneggiate dal fuoco e da ricostituire;

f) lire 500 milioni per l'anticipo delle spese di ripristino di cui all'ultimo comma dell'articolo 11.

Le somme non utilizzate nell'anno per cui sono stanziati possono essere utilizzate negli anni successivi.

P R E S I D E N T E . Si dia lettura degli emendamenti presentati all'articolo 13.

F I L E T T I , Segretario:

Sostituire l'articolo con il seguente:

« Per l'attuazione delle disposizioni contenute nella presente legge, è autorizzata per un quinquennio a partire dall'anno finanziario 1975, la spesa di lire 1.000 milioni, per l'anno finanziario 1975 e di lire 4.000 milioni per ciascuno dei successivi quattro anni, da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Tale somma verrà equamente ripartita per le realizzazioni di cui agli articoli 1, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 11 della presente legge.

Le somme non utilizzate nell'anno per cui sono state stanziati, possono essere utilizzate negli anni successivi.

All'onere di lire 1.000 milioni per l'anno finanziario 1975 si provvede mediante corrispondente riduzione del capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le necessarie variazioni di bilancio ».

13.5

IL GOVERNO

Sostituire l'articolo con il seguente:

« A partire dall'esercizio finanziario 1975 è assegnato al fondo di cui all'articolo 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281, la somma di lire 20 miliardi da ripartirsi tra le Regioni secondo il disposto della stessa legge e in proporzione alla superficie boschiva e alla pericolosità di ciascuna Regione.

Sono altresì iscritti al bilancio del Ministero dell'agricoltura e foreste lire 5 miliardi annui per la gestione dei mezzi aerei per l'elaborazione della carta nazionale.

Le somme non utilizzate nell'anno in cui sono stanziati, possono essere utilizzate negli anni successivi ».

13.4

DEL PACE, MARI, GADALETA, ZAVATINI, MARTINO

Alla lettera b) sostituire le parole: « 4 miliardi » con le altre: « 8 miliardi » e le parole: « di cui lire 2,5 miliardi da ripartire fra le Regioni ed 1,5 miliardi a disposizione dello Stato, » con le altre: « a disposizione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste ».

13.1 PISTOLESE, ENDRICH, NENCIONI,
BASADONNA, DINARO, MAJORANA,
DE FAZIO, PAZIENZA

Alla lettera e) sostituire le parole: « 4 miliardi » con le altre: « 8 miliardi » e le parole: « da ripartirsi tra le Regioni in ragione delle superfici boscate distrutte o danneggiate dal fuoco e da ricostituire » con le altre: « a disposizione del Ministero della agricoltura e delle foreste ».

13.2 PISTOLESE, ENDRICH, NENCIONI,
BASADONNA, DINARO, MAJORANA,
DE FAZIO, PAZIENZA

Sopprimere l'ultimo comma.

13.3 PISTOLESE, ENDRICH, NENCIONI,
BASADONNA, DINARO, MAJORANA,
DE FAZIO, PAZIENZA

P R E S I D E N T E. Avverto che da parte del Governo è stato presentato un nuovo testo dell'emendamento 13.5. Se ne dia lettura.

F I L E T T I, Segretario:

Sostituire l'articolo con il seguente:

« Per l'attuazione delle disposizioni contenute nella presente legge, è autorizzata per un quinquennio, a partire dall'anno finanziario 1975, la spesa di lire 1.000 milioni, per l'anno finanziario 1975 e di lire 4.000 milioni per ciascuno dei successivi quattro anni, da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

La spesa prevista verrà così ripartita:

a) lire 50 milioni per l'esercizio finanziario 1975 e lire 200 milioni per ciascuno

degli esercizi finanziari dal 1976 al 1979 per la realizzazione dei piani di cui all'articolo 1 e delle carte di cui all'articolo 4;

b) lire 350 milioni per l'esercizio finanziario 1975 e lire 1.400 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1976 al 1979, per la realizzazione delle iniziative, delle opere e l'acquisto dei mezzi e delle attrezzature previsti nell'articolo 3, di cui lire 250 milioni per l'esercizio finanziario 1975 e lire 900 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1976 al 1979 da ripartire fra le Regioni; lire 100 milioni per l'esercizio finanziario 1975 e lire 500 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1976 al 1979 a disposizione dello Stato;

c) lire 100 milioni per l'esercizio finanziario 1975 e lire 400 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1976 al 1979 per le spese di mano d'opera di cui al settimo comma dell'articolo 8 e per la speciale indennità di rischio di cui all'ottavo comma dell'articolo stesso;

d) lire 100 milioni per l'esercizio finanziario 1975 e lire 400 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1976 al 1979 per il funzionamento del Servizio antincendi boschivi di cui all'articolo 5 e dell'Ufficio di cui all'articolo 6;

e) lire 350 milioni per l'esercizio finanziario 1975 e lire 1.400 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1976 al 1979 per gli interventi previsti nell'articolo 9, da ripartirsi fra le regioni in ragione delle superfici boscate distrutte o danneggiate dal fuoco e da ricostituire;

f) lire 50 milioni per l'esercizio finanziario 1975 e lire 200 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1976 al 1979 per l'anticipo delle spese di ripristino di cui all'ultimo comma dell'articolo 11.

Le somme non utilizzate nell'anno per cui sono state stanziare possono essere utilizzate negli anni successivi.

All'onere di lire 1.000 milioni per l'anno finanziario 1975 si provvede mediante corrispondente riduzione del capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le necessarie variazioni di bilancio.

13.5

LOBIANCO, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LOBIANCO, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Signor Presidente, l'emendamento 13.5 tiene conto della situazione finanziaria dello Stato e delle somme già messe a disposizione per gli specifici interventi dal Ministero del tesoro in relazione all'analogo provvedimento governativo sul quale poi si è soprasseduto per l'avanzato esame dell'iniziativa parlamentare. Lo stesso emendamento, nella formulazione, riproduce i criteri di ripartizione delle somme per i diversi interventi indicati nel testo della Sottocommissione.

MARI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, sugli incendi dei boschi, sulle loro cause spontanee o dolose, sui danni enormi che essi recano al patrimonio boschivo e al patrimonio del paese, sulla necessità che lo Stato faccia molto di più per prevenire e per combattere il grave fenomeno, si discute ormai da tempo nel Parlamento, sulla stampa, nel paese. Attorno a questa legge che stiamo discutendo oggi si sono create legittime attese affinché il Parlamento e il Governo diano mezzi e strumenti adeguati per porre un freno al fenomeno se non proprio per eliminarlo. I mezzi finanziari messi a disposizione di ogni battaglia civile e sociale sono determinanti per il suo successo e sono al tempo stesso il termometro indicativo di un'effettiva volontà politica. Le esigenze per l'efficace difesa dei boschi dagli incendi sono notevoli, vista l'attuale inadeguatezza di strumenti e di mezzi, e il punto da cui partiamo.

Ed è certamente assurdo pensare che si possa far fronte a tali esigenze con somme come quelle proposte dal Governo che più che essere insufficienti sono addirittura ridicole. È infatti impensabile che con lo stanziamento di un miliardo per il 1975 e di 4 miliardi per i quattro anni successivi, quindi complessivamente di 17 miliardi in cinque anni, si possano minimamente fronteggiare gli scopi e gli obiettivi che si propone la legge che stiamo per approvare. E certamente questo stanziamento che taglia del 70 per cento quello approvato dalla Commissione agricoltura del Senato non serve neanche a salvare la faccia di fronte al paese che assiste ogni anno ad enormi distruzioni di boschi.

Noi abbiamo ritenuto che fosse indispensabile stanziare dall'esercizio finanziario 1975 almeno 20 miliardi all'anno da ripartirsi fra le regioni in proporzione della superficie boschiva e della pericolosità di ciascuna regione ed altri 5 miliardi all'anno per la gestione dei mezzi aerei e l'elaborazione della carta nazionale. Ciò in aggiunta e in giusta proporzione agli sforzi considerevoli che già fanno molte regioni in questo campo con i loro bilanci. Se fra le necessità finanziarie da noi indicate, sostenute e riproposte con l'emendamento che sto illustrando e lo stanziamento approvato dalla maggioranza della Commissione agricoltura, pari a 11 miliardi annui, c'era una notevole pregiudizievole differenza, con le proposte di oggi del Governo c'è un profondo abisso. Al di là di un fatto finanziario tali assurde proposte rappresentano la dimostrazione di un'assoluta insensibilità e del più completo disinteresse per la difesa reale dei boschi del nostro paese. Noi denunciemo con forza questo atto di insensibilità del Governo, denunciemo le sue responsabilità ed anche quelle altrettanto gravi che si assumerebbe la maggioranza, qualora dovesse approvare l'emendamento del Governo, rimangiandosi le proprie decisioni prese in Commissione agricoltura.

Approvare le proposte del Governo significherebbe fare solo demagogia alle spalle del paese ed in realtà lasciare quasi tutto come ora perchè senza i mezzi necessari non

si combattono nè gli incendi, nè il lassismo, nè l'incuria, nè la speculazione che prospera sulla inefficienza dello Stato.

Voteremo perciò contro l'emendamento del Governo ed approfitterò di questa dichiarazione di voto per invitare l'intera Assemblea a fare altrettanto e a voler votare il nostro emendamento qualora — come ci auguriamo — non fosse approvato quello del Governo. (*Applausi dall'estrema sinistra*).

PRESIDENTE. Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il parere sugli emendamenti in esame.

CACCHIOLI, relatore. Parere favorevole sull'emendamento 13.5 presentato dal Governo; parere contrario sugli emendamenti 13.4, 13.1, 13.2 e 13.3.

LOBIANCO, Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste. Esprimo naturalmente parere favorevole sull'emendamento 13.5, parere contrario sugli emendamenti 13.4, 13.1, 13.2 e 13.3.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 13.5, presentato dal Governo, accettato dalla Commissione. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Gli emendamenti 13.4, 13.1, 13.2 e 13.3 sono preclusi.

Passiamo all'esame dell'articolo 14. Se ne dia lettura.

FILETTI, Segretario:

Art. 14.

Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge dovrà essere approvato il relativo regolamento.

PRESIDENTE. Da parte dei senatori Zavattini, Martino, Gadaleta, Del Pace e Mari è stato presentato l'emendamento 14.1 tendente a sopprimere l'articolo.

GADALETA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GADALETA. Noi proponiamo la soppressione dell'articolo 14 dal momento che questa dovrebbe essere una legge-cornice e che non c'è necessità di approvare entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge il relativo regolamento. Questo è un compito che spetta alle regioni.

PRESIDENTE. Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il parere sull'emendamento in esame.

CACCHIOLI, relatore. La Commissione è contraria.

LOBIANCO, Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste. Il Governo è contrario.

PRESIDENTE. Non essendo stati presentati, sull'articolo 14, altri emendamenti oltre quello soppressivo, metto ai voti l'articolo stesso. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Passiamo all'esame degli articoli successivi. Se ne dia lettura.

FILETTI, Segretario:

Art. 15.

Restano comunque ferme tutte le competenze in materia delle Regioni a statuto speciale e delle Provincie autonome, in ordine alle quali provvedono con propri atti legislativi.

(*È approvato*).

Art. 16.

La presente legge entra in vigore ed ha effetto nel giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

(*È approvato*).

P R E S I D E N T E. Passiamo ora alla votazione del disegno di legge nel suo complesso.

È iscritto a parlare per dichiarazione di voto il senatore Zavattini. Ne ha facoltà.

* Z A V A T T I N I. Signor Presidente, onorevole rappresentante del Governo, onorevoli colleghi, fin dall'inizio di questa legislatura e prima ancora, direi, il problema della difesa dei boschi dagli incendi era presente a ognuno di noi e ancor più era presente tra le popolazioni e gli enti locali territorialmente interessati al fenomeno.

Troppi e non sempre casuali sono i disastri che, soprattutto nella ricorrenza di ogni stagione estiva, si registrano ai danni del nostro patrimonio boschivo con tutte le conseguenze che ne derivano per l'equilibrio ecologico e la difesa del territorio, quali le frane, lo straripamento dei fiumi e così via che investono, in ultima istanza, la stessa sicurezza fisica delle persone.

Migliaia di ettari di bosco sono andati distrutti in questi anni e non sempre la causa, come è stato rilevato anche durante la discussione generale, va attribuita ad autocombustione, all'imprevidenza delle persone del posto o alla non sufficiente educazione dei gitanti domenicali. Purtroppo — e questo è l'aspetto più grave della questione — sovente si è verificato che immense distruzioni boschive hanno avuto origine dolosa per fini di lucro onde liberare i terreni dai boschi e farvi sorgere poi impianti sportivi, speculativi, complessi alberghieri e ville residenziali.

Certo altre non secondarie ragioni vanno ricercate innanzitutto nello spopolamento della montagna e poi nella mancanza di servizi di vigilanza e prevenzione, nell'inadeguatezza dei mezzi di pronto intervento per circoscrivere e spegnere sul nascere gli incendi. Per questi motivi la gente di montagna, i cittadini, gli enti locali, le regioni e le comunità montane si attendevano una nuova e moderna regolamentazione di tutta la materia in fatto di protezione dell'ambiente: una legge quindi non purchè fosse, ma adeguata e connaturata ai tempi, alla crescita, alla capacità nonchè alla fiducia che le istituzioni costituzionali periferiche si sono gua-

dagnate e conquistate in questi anni, una legge oltretutto adeguata anche sul piano finanziario, che prevedesse un vero e proprio investimento per proteggere e sviluppare un patrimonio nazionale che anno dopo anno registra distruzioni e perdite per decine e decine di miliardi di lire. Sorprendente a tale proposito, come ha rilevato il compagno Mari, al di là della destinazione dei fondi che avremmo voluto a totale favore delle regioni, è il fatto che il Governo abbia voluto con l'emendamento all'articolo 13 ridurre drasticamente del 70 per cento la già insufficiente somma preventivata originariamente dalla Commissione, limitando il tutto a una entità irrisoria e dispersiva a fronte della gravità e complessità che il problema riveste.

Infatti, in sottocomitato prima, in Commissione poi e infine in Aula ci siamo adoperati in tutti i modi per un adeguato finanziamento affinché anche il decentramento e la corresponsabilizzazione delle regioni, degli enti locali e delle comunità montane fossero rigorosi e completi.

Abbiamo sostenuto e sosteniamo tuttora che spetta alle regioni provvedere alla difesa, alla protezione e alla conservazione del patrimonio boschivo dagli incendi, ferme restando ovviamente le funzioni di indirizzo e di coordinamento che restano di competenza nazionale.

Riteniamo che il progetto che abbiamo di fronte e che ci accingiamo a votare sia in contrasto con la legge 1102 in quanto non tiene conto del fatto che gli investimenti destinati alla prevenzione, alla difesa e alla conservazione del patrimonio boschivo dagli incendi debbono articolarsi nei piani di sviluppo delle comunità montane e coordinarsi nell'ambito dei piani regionali. Infatti, secondo l'articolo 117, i principi fondamentali debbono costituire la base su cui fissare il rapporto Stato-regione, fermo restando che l'attuazione degli interventi non può non essere riconosciuta di spettanza regionale, come prevede peraltro il decreto delegato n. 11 del 15 gennaio 1972.

Secondo il parere dei senatori comunisti, il Parlamento nazionale doveva elaborare ed approvare una legge-cornice e non sanzionare, come prevede il progetto in questione,

compiti e limiti che viceversa sono prerogativa delle autonomie regionali.

Come è possibile pensare, così come vuole la maggioranza, che le regioni elaborino i piani regionale ed interregionali articolati per province, per aree territoriali omogenee senza ledere altre autonomie regionalistiche?

Non si comprende quindi come la regione possa elaborare piani interregionali e tanto meno perchè la stessa regione debba sentire il Corpo forestale dello Stato e il Corpo dei vigili del fuoco che sono strumenti squisitamente esecutivi e tecnici e non viceversa le comunità montane, le province, i comuni che sono enti gestionali ai quali si dovrebbe delegare la predisposizione dei piani medesimi.

Ed ancora riesce incomprensibile il fatto che il Ministero dell'agricoltura e foreste debba approvare i piani se non pensando che si abbia la volontà — ed è la sola spiegazione — di mantenere in piedi così come è il Corpo forestale, il cui personale peraltro deve essere trasferito totalmente alle regioni. E questa del trasferimento, oltre ad essere un corretto adempimento istituzionale, è un'esigenza sentita dagli stessi appartenenti al corpo forestale, in quanto i forestali sono consapevoli di dipendere, nello stato attuale, da due istanze diverse e ciò dà luogo ad una situazione ibrida che va rapidamente superata nel senso imposto dalla Costituzione.

L'incongruenza quindi e la lesività regionalistica che si riscontrano in tutto il contesto dell'articolato non trovano spiegazione ma hanno semmai un'attenuante, se si vuole, per i presentatori della legge nel fatto che il disegno di legge, pur ripresentato in questa legislatura, è stato elaborato nella precedente legislatura quando cioè le regioni non avevano ancora assunto nel quadro costituzionale il ruolo che loro compete. Questa circostanza però se è una attenuante per i presentatori della legge non assolve la maggioranza la quale, oltre ad essersi accinta a discutere con colpevole ritardo, non ha voluto poi tener conto che le regioni sono una realtà operante e prestigiosa che ha dimostrato coi fatti di saper proporre ed operare responsabilmente, con il concorso delle comunità locali, sempre che ovviamente alle

une ed alle altre venga permesso di adempiere ai doveri loro affidati concedendo ad esse i mezzi per farvi fronte.

È in questo spirito che si doveva porre mano senza ulteriori indugi alla ristrutturazione del Ministero dell'agricoltura adeguandolo alle nuove istituzioni che prevedono per esso solo funzioni di indirizzo e di coordinamento rispetto alle competenze regionali indiscutibili anche in materia di politica dei boschi. Auspichiamo comunque che il nuovo titolare del Ministero dell'agricoltura e con esso la maggioranza di questo Parlamento vogliano uniformarsi a tali principi ed alle richieste che salgono dalle comunità e dalle autonomie locali. Da parte nostra abbiamo cercato di rendere il più aderente possibile questa legge alle aspettative, nel rispetto delle norme costituzionali, formulando proposte concrete sia nel corso della discussione in Commissione sia in sottocomitato e presentando qui in Aula emendamenti migliorativi.

Tutto questo a nulla è valso o perlomeno non si è riusciti ad incidere nella sostanza e nel principio che il provvedimento va affermando e sul quale esprimiamo un severo giudizio. Pertanto preannunzio il voto contrario dei senatori comunisti. (*Vivi applausi dall'estrema sinistra*).

P R E S I D E N T E. È iscritto a parlare per dichiarazione di voto il senatore Buccini. Ne ha facoltà.

B U C C I N I. Signor Presidente, onorevole rappresentante del Governo, onorevoli colleghi, nell'accingerci a dare voto favorevole al disegno di legge n. 111 dobbiamo sottolineare con piacere che questo ramo del Parlamento ha dato una risposta, nella corretta interpretazione della Costituzione ed in particolare dell'articolo 117, ad un grave problema che, specie in questi ultimi tempi, ha turbato non poco l'opinione pubblica. Titoli a caratteri cubitali nei mesi scorsi sui giornali « Un'estate di fuoco! » stavano a significare che non soltanto cause naturali erano a monte degli incendi ma spesso anche cause dolose. L'impostazione della legge è molto semplice. Vi è una competenza regionale riconfermata e sotto il profilo dell'elabora-

zione dei piani di prevenzione dagli incendi e sotto il profilo dei piani di ricostituzione dei boschi distrutti o danneggiati dagli incendi stessi.

Per la prima competenza in ordine all'elaborazione dei piani si prevede, così come afferma l'articolo 117 della Costituzione, il potere di controllo, di indirizzo e di coordinamento da parte dello Stato ed in particolar modo da parte del Ministero dell'agricoltura. Anzi l'articolo 1 prevede anche un potere sostitutivo da parte del Ministero dell'agricoltura, qualora le regioni non dovessero adempiere, nel termine fissato, alla elaborazione dei piani di prevenzione dagli incendi, stante l'importanza non soltanto locale del fenomeno incendio e soprattutto la necessità di salvaguardare il patrimonio boschivo.

La parte centrale è rappresentata dagli interventi immediati, responsabilizzando le autorità locali, facendo affidamento soprattutto su quelle squadre di volontari che debbono essere costituite.

Vi è una novità in questa legge ed è rappresentata dalla decisa difesa del patrimonio boschivo, nel senso che è fatto divieto di qualsiasi insediamento nelle zone dove è imperversato l'incendio. Sotto questo aspetto è stata introdotta anche un'altra novità rispetto alle norme sanzionatorie della legge urbanistica. Infatti, qualora dovessero avvenire abusivamente degli insediamenti, è stata attribuita all'autorità giudiziaria la potestà di ordinare, con provvedimento provvisoriamente esecutivo, la demolizione immediata dell'opera; e nel caso di inadempienza, l'autorità forestale competente può sostituirsi all'inadempiente e in questo caso le spese sono anticipate dall'erario, salvo rivalsa.

Questa è una novità rispetto alla legislazione urbanistica perchè tutti sappiamo che gli edifici che si costruiscono nei centri urbani abusivamente è difficile che possano essere demoliti, perchè la legge, purtroppo, è carente nel momento della esecuzione dei provvedimenti di demolizione.

Durante l'iter parlamentare della legge, in seno alla Commissione competente, si è discusso delle funzioni e delle finalità del corpo forestale. Noi non contestiamo nè i meriti, nè le attribuzioni, nè le funzioni del corpo

forestale. Anche noi riteniamo che il colonnello Berti non rappresenti il corpo forestale. Vogliamo però certamente che il corpo forestale non abbia le manette, ma sia costituito invece da tecnici, così come oggi l'esperienza esige. Cioè pensiamo che il corpo forestale oltre che avere, in senso però marginale, funzioni di polizia giudiziaria, debba essere essenzialmente costituito da tecnici.

Poco tempo fa abbiamo approvato una legge per il potenziamento dei vivai in ordine alla forestazione. Stiamo approvando oggi questa legge per la difesa dei boschi; dovremo discutere la legge sulla difesa del suolo in senso generico. Vi è quindi la necessità che ci sia a disposizione dello Stato e soprattutto delle regioni un corpo specializzato che non abbia soltanto delle competenze generiche, ma sia altamente qualificato in ordine ai nuovi compiti che spettano per la generica difesa del suolo e per i problemi di ecologia.

La discussione, che è insorta, nel rispetto anche del decreto delegato n. 11 del 1972, ha voluto collocare il corpo forestale, proprio nella sua essenza più tecnica che di polizia giudiziaria, al servizio essenzialmente e preminentemente delle regioni.

È con questo spirito, con il contributo che ciascuno di noi ha potuto portare, con la raccomandazione soprattutto a lei, signor rappresentante del Governo, in ordine alla elaborazione della carta forestale che questa carta sia accompagnata anche dalla sollecita elaborazione della carta per la montagna, perchè si tratta di problemi, che sono intimamente connessi, che il nostro Gruppo dà voto favorevole al disegno di legge in esame. *(Applausi dalla sinistra)*.

P R E S I D E N T E . È iscritto a parlare per dichiarazione di voto il senatore Pistolese. Ne ha facoltà.

P I S T O L E S E . La mia dichiarazione di voto sarà molto breve poichè sono già intervenuto molte volte in questa discussione. Mi limiterò quindi soltanto a sciogliere la riserva che avevamo fatto nei nostri interventi di ieri circa la dichiarazione di voto. Poichè

quasi tutti i nostri emendamenti sono stati respinti, poichè la filosofia della legge è rimasta quella iniziale, confusa, modesta, incompleta, poichè rimane il frazionismo dei poteri, delle funzioni, dei compiti, di cui abbiamo già lungamente parlato, poichè i fondi sono del tutto insufficienti, inadeguati e non consentono alcun valido ed efficace intervento nè per l'avvistamento, nè per lo spegnimento dell'incendio, nè tanto meno per il rimboschimento, nel ribadire le responsabilità del Governo per non aver sentito la gravità del problema e per non aver provveduto con mezzi adeguati, dichiaro che il Gruppo del movimento sociale italiano - destra nazionale voterà contro il disegno di legge in discussione.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare per dichiarazione di voto il senatore Balbo. Ne ha facoltà.

BALBO. Avendo fatto io stesso l'intervento in sede di discussione generale ed essendo ancora io a fare la dichiarazione di voto eviterò di ripetermi e di tornare sugli argomenti trattati. Dirò però che questa legge non ci convince molto anche se ne riconosciamo l'urgenza. Non ci convince perchè è troppo complessa, non sufficientemente chiara nell'assegnazione dei compiti, non sufficientemente finanziata. Abbiamo dei dubbi che non solo nel 1975 ma anche dopo possa avere una certa efficacia.

Questa legge tiene troppo poco conto della necessità dell'impiego, per lo spegnimento degli incendi, dei mezzi aerei, dei velivoli-cisterna che si sono dimostrati di grande efficacia in Francia dove il problema rivestiva la stessa importanza che da noi e dove oggi sembra risolto. Si pensi che bastano pochi interventi aerei per mettere in liquidazione tutto il finanziamento a nostra disposizione. Abbiamo fatto ciò che abbiamo potuto, ma dobbiamo riconoscere che è insufficiente per ottenere i risultati apprezzabili che riteniamo necessari. Occorrerà tornare sul problema, appena sarà possibile, con finanziamenti straordinari.

Queste critiche supplementari a quelle che ho già fatto nel mio intervento non signifi-

cano che non diremo sì a questo disegno di legge: ne sentiamo la necessità, ne sentiamo l'urgenza anche con le sue deficienze. Dopo quattro anni di discussione era pur indispensabile che si varasse una legge. Gli incendi continuano a verificarsi tutti gli anni con un ritmo sempre crescente e sempre più preoccupante. Ci rendiamo conto della situazione economica attuale che permette di fare solo certe cose e solo in una certa misura. Pertanto voteremo a favore, convinti che molto di più occorre fare e per esprimere il nostro desiderio che presto si possa ritornare sull'argomento con mezzi più consistenti forniti da maggiori possibilità di bilancio. Ci auguriamo che queste possibilità non tardino a venire con l'auspicato miglioramento della situazione economica nazionale. (*Applausi dal centro-destra*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare per dichiarazione di voto il senatore Colleselli. Ne ha facoltà.

COLLESELLI. Ho l'onore, e soprattutto la soddisfazione, di dichiarare il voto favorevole del Gruppo della democrazia cristiana. Le ragioni fondamentali di merito del nostro voto favorevole sono contenute negli interventi svolti ieri, in sede di discussione generale, dai colleghi Mazzoli e Venturi: interventi appassionati e pertinenti ai quali mi riferisco integralmente.

Mi limito quindi a due sole considerazioni. Il disegno di legge d'iniziativa dei senatori Bartolomei e Spagnoli, presentato fin dalla precedente legislatura, ha avuto il merito di richiamare la responsabilità dei legislatori e del Governo su uno dei problemi che sono oggetto e motivo, per l'opinione pubblica, di grave preoccupazione: la custodia, la conservazione e l'arricchimento di un patrimonio inestimabile quali sono i boschi, non solo per il loro valore economico, ma anche perchè oggi, nel contesto delle esigenze della nuova società, questo patrimonio assume un valore morale e sociale rilevantisimo.

All'atto della presentazione del disegno di legge in questione, non erano operanti i decreti delegati che definivano le competenze primarie delle regioni in materia.

La Commissione, che ho l'onore di presiedere, è pervenuta, a mezzo del lavoro compiuto dall'apposito Comitato ristretto, ad una elaborazione faticosa ma coscienziosa e pertinente, con l'ausilio delle risultanze acquisite a seguito dell'indagine conoscitiva sulla protezione dell'ambiente, promossa dalla Commissione stessa. Siamo così pervenuti al testo del provvedimento, che stiamo per approvare, che ha il pregio, io ritengo, della chiarezza nonostante la complessità della materia, dell'organicità ed anche della semplicità.

Le prescrizioni e le previsioni programmatiche sul tema degli incendi boschivi ne sono eloquente testimonianza, tenuto conto che il provvedimento si articola nei successivi titoli nelle prescrizioni relative al pronto intervento ed allo spegnimento, alla ricostituzione del bosco, vincolandone a tal fine l'area contro ogni speculazione, e ciò fino alle norme concernenti le sanzioni aggiornate sul piano giuridico e procedurale.

Due riserve sono state qui sollevate sul provvedimento: la prima riguarda, in tema di competenze, il rapporto tra Stato e regioni. Siamo convinti che la presente legge risponda ad un preciso concetto di armonizzazione valido per definire tali competenze, tenuto conto che la loro applicazione, al vaglio dell'esperienza, avrà bisogno certamente di aggiornamenti e di perfezionamenti. La seconda riguarda il finanziamento: ebbene, questo, limitato a seguito dell'emendamento governativo, non ci lascia soddisfatti anche se il dato deriva dalle difficoltà gravi del momento. Anche in questo caso, per gli anni successivi all'applicazione della legge, sarà giusto ed opportuno apportare quei correttivi in aumento che oggi, per obiettive difficoltà, non sono stati possibili.

Siamo soprattutto soddisfatti del provvedimento perchè esso rappresenta una prima concreta risposta ai molti che riguardano la tutela e la protezione dell'ambiente e che attendono, ce lo auguriamo fervidamente, una sollecita e definitiva approvazione.

Attribuiamo, infine, a questa legge un suo particolare significato non solo per la positiva risposta che essa dà alla pubblica opinione nazionale ed anche internazionale, ma

perchè risulta utile incentivo e conforto soprattutto per i giovani, per le scuole, che in forza di questa legge trovano da parte del legislatore e del Governo una garanzia di come essi, in concreto, si preoccupino di un problema quale la protezione, la conservazione e l'arricchimento dei boschi, che costituiscono non solo patrimonio e interesse di enti pubblici o di privati, ma interesse dell'intera comunità, patrimonio inestimabile di tutti gli italiani. (*Applausi dal centro*).

PRESIDENTE. Non essendovi altri iscritti a parlare per dichiarazione di voto, metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

E approvato.

Discussione del disegno di legge:

« **Proroga del termine per l'emanazione di alcuni decreti delegati di cui alla legge 30 luglio 1973, n. 477, recante delega al Governo per l'emanazione di norme sullo stato giuridico del personale direttivo, ispettivo, docente e non docente della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica dello Stato** » (1792)

Approvazione con il seguente titolo: « Proroga del termine per l'emanazione di alcuni decreti con valore di legge ordinaria di cui alla legge 30 luglio 1973, n. 477, recante delega al Governo per l'emanazione di norme sullo stato giuridico del personale direttivo, ispettivo, docente e non docente della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica dello Stato »

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Proroga del termine per l'emanazione di alcuni decreti delegati di cui alla legge 30 luglio 1973, n. 477, recante delega al Governo per l'emanazione di norme sullo stato giuridico del personale direttivo, ispettivo, docente e non docente della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica dello Stato ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Plebe. Ne ha facoltà.

P L E B E . Siccome questo disegno di legge sembra preludere ad un adattamento in senso restrittivo degli organi collegiali previsti dagli altri decreti delegati, nella sostanza la mia parte politica non può che essere molto favorevole al disegno di legge: più questi organi collegiali si restringono, più, possibilmente, si eliminano e meno danni essi recano alla scuola italiana. Quindi i miei rilievi non riguardano tanto la sostanza quanto la forma. A questo proposito devo dar atto al senatore Moneti di aver dimostrato nella relazione, ad un certo momento, una notevole sincerità quando ha detto: « Esaminando più attentamente il problema, ci si è resi conto... ». Questa è una dichiarazione abbastanza esplicita del fatto che in un primo momento non si era stati attenti al problema degli organi collegiali.

Inoltre la stessa disparità tra il testo del Governo e il testo proposto dalla Commissione, pure di origine governativa, dimostra che in un primo momento, quello della legge delega, non si era affatto pensato alla eventualità, ad esempio, che in un orfanotrofio non si possono eleggere dei genitori come membri del consiglio di istituto o di altri consigli o che in una scuola di minorati psichici gli studenti non possono avere potere decisionale. In un secondo momento ci si è resi conto del problema soltanto per quanto riguarda i professori e difatti tutta la prima parte della relazione parla dei quadri degli insegnanti, cioè dello stato giuridico, ed è appunto a tale stato giuridico che si riferiva la clausola, molto ambigua, contenuta nella lettera a) della legge delega, che prevedeva la possibilità di adattamenti per « peculiari finalità ». La clausola, come ho detto, è molto ambigua perchè non è detto che si tratti necessariamente delle scuole speciali; comunque in questa formula potevano entrare le scuole speciali, ma solo per quel che riguarda il quadro del personale insegnante. Si capisce tutto ciò in quanto questa è la parte della legge delega che fu approvata dal Senato un po' più con calma;

ed essa non conteneva ancora i famigerati organi collegiali. Quando invece alla Camera si introdusse, con l'affanno che credo i colleghi ricorderanno, la disciplina degli organi collegiali, la fretta non consentì di pensare che qui ancor più che non in materia di stato giuridico sarebbe stato indispensabile prevedere una disciplina tutta particolare per le scuole speciali.

Ora si è cercato di correre ai ripari due volte: prima di tutto con il primo disegno di legge, il testo del Governo, che è insufficiente perchè prevede solo degli adattamenti per quel che riguarda lo stato giuridico del personale docente e non invece gli organi collegiali, che sono la questione fondamentale perchè essi nelle scuole speciali non possono funzionare se non con limitazioni ben delineate. Quando ci si è accorti di questo, si è proposto il secondo disegno di legge, che è migliore ma che ha il difetto di non essere previsto dalla legge delega: ed ecco perchè noi avevamo in animo di presentare un emendamento che modificasse la legge delega su questo punto, per permettere l'emanazione di un decreto delegato che riguardasse non solo lo stato giuridico del personale insegnante ma anche gli organi collegiali.

Si tratta di una modifica della legge delega che non ha tenuto conto di una realtà che non può rientrare in quel determinato quadro: che si rende necessaria in quanto in seguito si è avanzata questa proroga per l'emanazione di decreti che non sono previsti, per gli organi collegiali, dalla legge delega, ma che richiedono una modifica della stessa legge delega per poterli prevedere.

Le mie obiezioni sono formali e non sostanziali, perchè nella sostanza non solo sono favorevole a questa legge, ma mi auguro che essa porti alla quasi sostanziale soppressione degli organi collegiali nelle scuole speciali: e volesse il cielo si potessero sopprimere anche nelle scuole non speciali! (*Applausi dall'estrema destra*).

P R E S I D E N T E . È iscritto a parlare il senatore Bloise. Ne ha facoltà.

B L O I S E . Signor Presidente, onorevoli colleghi, non sono d'accordo con quanto ha detto testè il senatore Plebe che si allarma e si preoccupa tanto degli organi collegiali e vorrebbe vederli sparire anche dalla scuola normale; sono invece d'accordo che abbiamo scelto bene e che questa linea deve essere adattata particolarmente anche ad altri tipi di scuola. Ma non mi soffermerò per quanto riguarda il merito del presente disegno di legge. La IV legislatura, come ricorderà tra poco il senatore Scarpino, si è molto interessata di questa materia delle scuole speciali ed io mi riferisco a quello che è il materiale a disposizione e alle motivazioni che ci sono in quel materiale per annunciare voto favorevole a questo disegno di legge. Ma vorrei approfittare di questo momento per cercare di cogliere l'occasione per alcune rapide considerazioni nel vivo di un profondo e generale dibattito nel paese sui decreti-delegati e in particolare sul primo decreto che riguarda il problema di fondo di un avvio alla delicata e complessa gestione democratica della scuola. Un discorso completo potremo e dovremo farlo dopo questa prima esperienza, che si sta confermando interessante ma che è piena di difficoltà e resistenze oltre il prevedibile. Le più dure critiche si stanno appuntando in modo stabile sui limiti e sulle contraddizioni della legge di delega. È lì, in verità, che sono passate alcune linee arretrate che oggi si scontrano nel paese con una coscienza democratica che è molto più avanzata di certi equilibri politici e sindacali. Le critiche sono rivolte alla delega come un punto di riferimento di un quadro politico, quello del centro-destra che aveva messo in moto un tentativo di restaurazione conservatrice. Questo dimostra, se ce ne fosse bisogno, che contano di più le condizioni politiche generali che non il merito di certi provvedimenti.

Sono profondamente convinto che — in un momento politico diverso — la delega avrebbe offerto soluzioni più adeguate alle richieste del paese. Sono in gran parte giuste — e hanno confermato certe posizioni socialiste e di altre forze democratiche nel dibattito parlamentare — le critiche sul modo come è stata concepita la libertà di

insegnamento, sulla scelta di rinviare l'esame della parte economica e della riunificazione dei ruoli, su alcuni aspetti della normativa dello stato giuridico e infine — fatto grave — sull'aver voluto delegare il Governo per quelle parti delicate della democratizzazione mentre sarebbe stato più giusto lasciare al Parlamento il compito di poter dare una risposta più completa con una legge ordinaria. Ora è proprio su questa parte della delega che si è aperta una polemica nel paese. Del resto i limiti e le contraddizioni erano stati individuati e denunciati nel corso del lungo *iter* del disegno di legge-delega che è passato tra due legislature, senza voler andare a cercare precedenti più lontani.

Sulla partecipazione degli studenti che è stata e resta uno dei punti più delicati e importanti, la delega aveva dato una risposta timida, molto parziale. È stato indubbiamente un errore che ha confermato una incapacità politica a valutare storicamente il movimento studentesco non come fatto a se stante, ma come espressione non sempre corretta di una accresciuta coscienza democratica e libertaria.

A distanza di poco bisognerà tornare giustamente su questo grosso problema per modificare la delega e per la partecipazione degli studenti nel distretto e per il voto almeno agli studenti delle scuole della fascia secondaria. Non è il caso di perdersi alla ricerca di chi è partito prima in questa iniziativa. Quel che conta è che si corre a modificare — prima della attuazione — una legge che pure alcune forze politiche hanno voluto in quel modo. E difatti gli atti parlamentari sono un punto fermo per stabilire i ruoli che ognuno ha assunto sulla delega e in generale sui problemi della scuola e del paese.

Sulle modifiche alla legge-delega bisognerà tornarci per correggere errori e storture e per riempire vuoti, per completare il discorso.

La discussione in atto nel paese sui decreti delegati ha scoperto una serie di contraddizioni e di lacune. Dobbiamo prendere atto di quanto sta venendo fuori nei vari convegni, nelle riunioni, nelle assemblee per una rimediazione critica sul lavoro svolto dalla Commissione dei 36. Non andiamo alla ri-

cerca di critiche per sminuire l'importanza delle innovazioni proposte. È solo per cominciare un esame critico al fine di reimpostare il lavoro della Commissione che sarà chiamata tra non molto ad esaminare un'altra parte della delega.

La prima riflessione critica dobbiamo farla sul metodo delle trattative e sulla strategia dei sindacati. Le trattative non possono essere portate avanti contemporaneamente e parallelamente: c'è un momento in cui la trattativa si chiude per consentire alla Commissione di formulare il parere su un testo di decreto che possa ritenersi definitivo. Altrimenti il lavoro della Commissione è per lo più inutile. Perciò anche i sindacati devono modificare la loro strategia se vogliono muoversi nel rispetto del Parlamento e degli organi costituiti in base alle leggi dello Stato come è avvenuto per la Commissione dei trentasei. In effetti è avvenuto che per i ritardi della presentazione dei testi e per una serie di altre interferenze la Commissione non ha potuto lavorare come era giusto che facesse. Bisognerà reimpostare il lavoro della Commissione tenendo conto della non del tutto positiva esperienza fatta. Ed è anche bene non aspettare l'avvicinarsi della scadenza della delega per affrontare la complessa materia della riunificazione dei ruoli e la conseguente parte economica per adeguare le retribuzioni ai nuovi compiti assegnati agli operatori della scuola.

È rimasto aperto il discorso sul personale non docente nei riguardi del quale il decreto delegato è stato in gran parte deludente per le carriere, per gli organici, per le mansioni. Non si può liquidare il discorso come se fosse chiuso. Mentre per il personale docente c'è la possibilità di riprendere il discorso, per il personale non docente, così come è stabilito dalla delega, non si può fare più niente. Bisognerà cominciare a pensare a qualche iniziativa nuova.

Un altro problema rimasto aperto: le scuole italiane all'estero. La Corte dei conti non ha inteso registrare quel decreto che, a dire la verità, faceva più uno sforzo per conservare che non per rinnovare.

Comunque allo Stato per le scuole italiane all'estero è rimasta la vecchia normativa e lo stato di fatto che rappresentano quanto più di arretrato possiamo ancora avere nel momento attuale.

Si tratta ora di approfittare della situazione che si è venuta a creare con la mancata registrazione della Corte dei conti per allargare il discorso su tutta la problematica variamente complessa delle scuole italiane all'estero.

Si tratta di utilizzare il dibattito e il parere della Commissione dei trentasei per una iniziativa del Governo o del Parlamento. Non è pensabile riproporre lo stesso testo del decreto non registrato, non c'è neanche l'alibi della delega che condizionava la materia. Ci vuole un poco di coraggio per affrontare una falsa conflittualità tra il Ministero della pubblica istruzione e il Ministero degli affari esteri. Bisognerà riportare i problemi nello spazio giusto: se è vero che ci vuole il concerto tra i due Ministeri è vero anche che bisognerà adeguare, per quel che è possibile, la normativa del personale docente e non docente con quanto vigente nel territorio metropolitano.

Il Ministero degli esteri non può più trattare questi problemi delle scuole italiane all'estero come se fossero problemi di Stato per cui è difficile tutto come se dovesse scoppiare una guerra ogni volta che si tratta non di dare una diversa sistemazione a tutta la organizzazione delle scuole italiane all'estero, ma spostare o modificare anche la più piccola cosa. Il Ministero degli affari esteri non si può chiudere sempre in silenzi misteriosi mentre avvengono soprusi, violazioni, repressioni da parte di molte autorità consolari che gestiscono il potere in maniera faraonica. Il discorso va fatto subito per il personale di ruolo ma anche per il personale non di ruolo.

Il discorso non va ristretto alle scuole italiane all'estero ma va esteso a tutti gli istituti e ad ogni altra iniziativa che opera nel campo della scuola.

Principalmente va rifinanziata la 153 per una migliore e più razionale diffusione delle scuole italiane all'estero e delle altre iniziative. Nei paesi a forte emigrazione come la

Svizzera e la Germania dove milioni di nostri concittadini si sono ormai insediati con le famiglie è necessario ripensare a tutta l'impostazione che bisognerà dare a questo problema.

Punto di partenza deve essere la modifica del testo unico del 1940 per far venir fuori una serie di provvedimenti che rivedano e modifichino certe situazioni. La conferenza della emigrazione sarà un traguardo importante per ripensare a questi problemi e per rilanciare alcune proposte.

Siamo consapevoli che ormai su questi problemi si approfondirà il dibattito e si svilupperà un'azione di tipo generale.

Senza fare interrogazioni alle quali non si danno mai risposte o le si danno quando non sono più attuali nè utili, approfitto di questo intervento per chiedere al Sottosegretario una sua risposta in merito al vuoto venutosi a creare con la mancata registrazione da parte della Corte dei conti del decreto sulle scuole italiane all'estero. Se il Governo ritiene, vorrei pregarlo anche di dare una sua valutazione su tutta la problematica. Non si tratta più di questo aspetto particolare o di quell'altro: è necessaria una politica e cioè una scelta in questo delicato settore.

Capita in questi giorni nella Svizzera, onorevole Sottosegretario, che insegnanti destinati all'estero dal Ministero non hanno avuto il visto di soggiorno perchè le autorità svizzere anche dopo la bocciatura della proposta di ridurre la manodopera forestiera stanno ugualmente procedendo a stabilizzare un contingente fisso di mano d'opera includendovi anche i docenti delle scuole.

Un altro fatto grave è questo: molti ragazzi italiani vengono mandati a frequentare classi differenziali con la scusa che sono restii ad apprendere la lingua. È in atto una forma di discriminazione che passa per fatto normale.

Chi deve intervenire? Chi deve chiedere alcune garanzie? Che cosa fanno le autorità consolari? Che fa il Governo?

Vorrei fare qualche breve cenno sulla gestione dei decreti. Il paese sta seguendo con attenzione il dibattito che si è aperto sui

decreti delegati. Come era prevedibile e come era giusto, il dibattito si è allargato e sta coinvolgendo tutti i problemi del paese. Si sono ricreate tensioni che dimostrano una saldatura ormai definitiva tra i problemi del paese e quelli della scuola. Questo era l'obiettivo che ci eravamo proposti e possiamo ritenerci soddisfatti. Ciò significa che su una serie di problemi, dalla edilizia al diritto allo studio, dalla scuola materna alle università, non si può più aspettare a lungo.

Il merito di questo dibattito sta nell'aver fatto diventare quei vecchi problemi settoriali nuovi problemi della vertenza generale del paese. E così gli studenti oggi hanno ripreso la loro lotta e in molte città e paesi sono occupati i locali, protestano i pendolari, eccetera. Non sono solo gli studenti a muoversi, ma si muovono anche i sindacati, gli enti locali, i partiti, le forze della cultura.

Una delle denunce, tra le altre, che sta venendo fuori e che rivela un tipo di controllo serio, riguarda la cattiva gestione che si tende a fare da parte di quella cosiddetta burocrazia che ancora tanto peso ha nel paese. Sono partite circolari, onorevole Sottosegretario, alle quali se ne sono aggiunte altre dei provveditori. A proposito di una di queste circolari, vorrei sapere come è possibile concedere il voto ai sacerdoti che insegnano saltuariamente e negarlo ai docenti di attività integrative. So di essere fuori tema, fuori tempo, fuori tutto, ma approfitto di questa circostanza perchè, come ho detto all'inizio, il merito di questo provvedimento lo condividiamo.

S M U R R A, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione.* Occorre tener presente che il tema è diverso...

B L O I S E. Il tema non c'entra. Qui non siamo a scuola e non si può essere bocciati perchè si è fuori tema. Stiamo parlando di una proroga della delega e quindi della delega; non è che recitiamo una lezione come avviene a scuola. È chiaro quindi che nel momento in cui si sviluppa un dibattito nel paese, cerchiamo di recepire alcune istanze urgenti e attuali.

P R E S I D E N T E . Cerchi di restare nella linea del suo discorso e portarlo alla conclusione, senatore Bloise, senza polemizzare con l'onorevole Sottosegretario.

B L O I S E . L'altra questione che ponevo all'onorevole Sottosegretario, senza fare delle domande alle quali poi non si dà risposta, è questa: il docente che è anche genitore si viene a trovare, nella stessa scuola, nella situazione di dover votare due volte, una volta come genitore e una volta come docente. In effetti si sta pregiudicando tutto in alcune parti del paese; presidi e direttori didattici stanno procedendo senza discussione alle elezioni. È un modo per minimizzare, per esautorare, per cancellare quelle spinte che di per sé imprimono gli organi collegiali a patto che siano il risultato di un confronto, di una ricerca, di un'azione.

Questa è una denuncia che non vuole far cadere responsabilità sui soliti presidi o sui direttori didattici. Le responsabilità sono di questo sistema invisibile che chiamiamo burocrazia, ma che in fondo spesso è l'alibi per alcune forze che, invece di agire in proprio, fanno agire gli organi centrali e periferici con la scusa ricorrente del richiamo a problemi tecnici.

Nella Calabria, per esempio, in provincia di Cosenza, stanno avvenendo interferenze e manipolazioni. Da anni non abbiamo un provveditore, ma solo una copertura di turno del posto che altri in effetti gestiscono e che, servendosi della macchina amministrativa, arrivano dove non possono arrivare per via politica. Non può avere una idea precisa chi non conosce certe situazioni, nè può credere che un provveditore agli studi con tutto il suo apparato possa incidere per determinare certi indirizzi e far prevalere certe forze.

Sarebbe interessante, per alcune province, dar luogo ad una inchiesta per accertare, non un fatto, ma il modo come viene diretto l'ufficio con tutto il resto. Quel che importa è ristabilire una normalità, non creare responsabilità di tipo personale. Se non ci sono certe garanzie per l'attuazione dei decreti delegati, ancora una volta avremo consegnato alla burocrazia uno strumento che contiene spazi democratici, ma anche equi-

voci e vuoti sui quali certe forze hanno messo le mani per arrestare un corso che sta per iniziare.

La garanzia che chiediamo è una vigilanza del potere politico. La interpretazione burocratico-amministrativa che si è tentato di dare ai decreti delegati non andrà molto avanti, anche se costituirà un freno ed un diversivo. Il discorso politico alla fine prevarrà, si aprirà un suo spazio. È una scelta che abbiamo fatto dalla quale parte una linea che si muove verso certi obiettivi: una gestione democratica che non può essere fine a se stessa, ma che tende conseguentemente ad una riforma generale delle strutture e dei contenuti. Gestione democratica e sperimentazione sono già momenti di una riforma che non si aspetta, ma che si fa. È una battaglia difficile e lunga, ma ci sono le condizioni nel Paese per potere avere certezza che è difficile non solo tornare indietro, ma anche restare fermi. (*Applausi dalla sinistra*).

P R E S I D E N T E . È iscritto a parlare il senatore Arcangelo Russo. Ne ha facoltà.

R U S S O A R C A N G E L O . Signor Presidente, signor rappresentate del Governo, onorevoli colleghi, non credo sia necessario un lungo discorso per illustrare l'opportunità e l'urgenza del provvedimento che è oggi al nostro esame. Mi atterrò strettamente ai contenuti del disegno di legge 1792; basta rifarsi alle finalità insite nella legge-delega n. 477. Questa, per unanime giudizio, tese ad avviare una trasformazione radicale di alcune condizioni di base della vita delle istituzioni educative nel nostro Paese, dalla scuola materna alla scuola secondaria superiore. Le modificazioni postulate dalla legge delega in ordine allo stato giuridico del personale ed alla gestione della scuola (nella direzione di una partecipazione democratica, ai vari livelli, delle componenti interessate) sono elementi di innovazione capaci di avviare una più adeguata rispondenza della scuola alle esigenze della società di oggi.

Ora, la legge n. 477, nell'affidare la delega al Governo per l'emanazione di provvedimenti

ti relativi al personale ed alla gestione della scuola, ha ovviamente posto l'esigenza di approntare norme anche per alcuni settori particolari del servizio scolastico, quali le istituzioni di pedagogia speciale (le cosiddette scuole speciali) o le istituzioni scolastiche ad indirizzo normale operanti in un contesto culturale differenziato (scuole della Val d'Aosta). Pertanto è perfettamente comprensibile come, mentre per tutta la gamma delle situazioni educative non differenziate il dibattito già maturo nell'opinione pubblica ha portato al rispetto dei termini da parte del Governo, per gli interventi educativi per così dire atipici la possibilità di emanare in tempo i relativi provvedimenti sia stata notevolmente condizionata.

L'adattamento della disciplina dello stato giuridico del personale direttivo e docente delle scuole che perseguono finalità educative speciali, vale a dire la formazione dei ciechi, dei sordomuti, degli spastici e via dicendo, ha presentato notevoli difficoltà per la varietà, la complessità, le caratteristiche del tutto particolari di dette scuole. Nè si è potuto procedere con rapidità nell'altra materia di cui oggi discutiamo, vale a dire la definizione degli organici delle scuole primarie, secondarie e artistiche della Val d'Aosta e l'inquadramento del personale in esse operante. Sicchè, mentre qui prendiamo atto con soddisfazione del « lavoro imponente », come lo ha definito il relatore senatore Moneti, portato a termine dal Ministro, entro la scadenza del 31 maggio 1974 posta dalla legge, con l'emanazione della maggior parte dei decreti delegati, non possiamo non comprendere i motivi che hanno impedito l'osservanza del termine previsto anche per la normativa riguardante le scuole speciali e per l'altra relativa alla Val d'Aosta.

Ma tale constatazione non fa venir meno certamente le considerazioni di urgenza e di opportunità circa l'emanazione di provvedimenti che regolino tali materie. Semmai risulta più chiara la necessità di un approfondimento che consenta di corrispondere alle specifiche esigenze dei settori di cui si è detto e alle peculiarità di quegli interventi educativi.

Nè sarebbe auspicabile la rinuncia alla completezza nel processo innovativo e riorganizzativo in cui la scuola italiana è impegnata. Nè ci sembra che procedere nel senso del disegno di legge al nostro esame significhi, come ha detto or ora il senatore Plebe, operare « in senso restrittivo » circa gli organi collegiali: è operare in senso realistico, in senso differenziato, e la differenziazione non è restrizione, è adeguamento semmai.

Di qui le ragioni del disegno di legge numero 1792, presentato dal Ministro della pubblica istruzione il 30 agosto 1974, tendente ad ottenere dal Parlamento la proroga del termine per l'emanazione di alcuni decreti con valore di legge ordinaria, di cui alla legge 30 luglio 1973, n. 477, cioè dei decreti relativi appunto all'adattamento della disciplina dello stato giuridico del personale delle istituzioni scolastiche che perseguono particolari finalità, e alla definizione degli organici e all'inquadramento del personale delle scuole della Val d'Aosta.

La discussione del disegno di legge n. 1792 ha portato in Commissione ad una globale considerazione positiva delle ragioni che hanno determinato il Governo a chiedere la proroga della delega e anche alla rilevazione dell'esigenza che per il settore delle scuole speciali fossero necessari particolari adattamenti per quanto attiene alla disciplina degli organi collegiali di gestione. Ciò ha mosso il Governo a proporre un nuovo testo dell'articolo unico e la 7ª Commissione ad accogliere la nuova formulazione.

La rinnovata delega al 30 giugno 1975, se approvata da questa Assemblea, metterà il Governo nella posizione di effettuare un esame approfondito della complessa materia, nella condizione cioè di fare uso della delega stessa per predisporre provvedimenti capaci di interpretare con visione attuale esigenze non trascurabili. Un'adeguata disciplina dello stato giuridico del personale ed una specifica impostazione degli organi collegiali delle scuole speciali, infatti, sono condizioni di efficienza di quegli interventi educativi che si avvalgono tra l'altro di personale specializzato, differenziato per preparazione ed esperienza, e che raccolgono discenti bisognosi

di cure particolari e di metodologie educative appropriate.

Si vuole corrispondere in tal modo all'esigenza di rendere operanti le prescrizioni dell'ultimo comma dell'articolo 31 e del terzo comma dell'articolo 38 della Costituzione: soprattutto di quest'ultimo che afferma che « gli inabili e i minorati hanno diritto all'educazione e all'avviamento professionale ». Da altra parte il rispetto per le differenziazioni, richieste per la Val d'Aosta da un particolare contesto culturale, porta ad esigere una normativa particolarmente adeguata.

Pertanto, nel pronunciarsi favorevolmente all'approvazione del disegno di legge esprimiamo l'augurio che il Governo entro il nuovo termine del 30 giugno 1975 predisponga dei provvedimenti in tutto degni delle specifiche materie cui i provvedimenti stessi sono destinati. In particolare ci attendiamo una normativa che adegui la realtà degli interventi educativi speciali alle più attuali esigenze e alle indicazioni delle più aggiornate scienze dell'educazione e che, sia per le scuole speciali sia per le istituzioni della Valle d'Aosta, curi la rivalutazione della funzione docente e la più avvertita democratizzazione della gestione del servizio scolastico. (*Applausi dal centro*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Scarpino, il quale, nel corso del suo intervento, svolgerà anche i due ordini del giorno da lui presentati insieme ad altri senatori. Si dia lettura degli ordini del giorno.

P O E R I O, Segretario:

Il Senato,

considerato che, nonostante il migliorato livello generale di cultura dei cittadini, il numero dei lavoratori giovani e adulti occupati, disoccupati o in cerca di prima occupazione, semianalfabeti o in possesso della sola licenza elementare, è elevatissimo;

ritenuto che l'attuale sistema di attività di educazione degli adulti è inadeguato all'esigenza di elevare il livello di cultura dei cittadini per una più consapevole parte-

cipazione democratica di questi alla vita e allo sviluppo del Paese, attraverso il compimento dell'istruzione obbligatoria fino alla licenza media;

impegna il Governo a predisporre un progetto di legge organico per la realizzazione generalizzata di strutture scolastiche che assicurino le finalità sopra espresse; e fin da ora a garantire, attraverso l'emanazione di norme delegate in applicazione della legge 30 luglio 1973, n. 477, la rappresentanza dei lavoratori giovani e adulti frequentanti negli organi collegiali scolastici, compreso il consiglio di distretto.

1. SCARPINO, PIOVANO, PAPA, RUHL
BONAZZOLA Ada Valeria, VERO-
NESI, URBANI

Il Senato,

considerato che momento importante per il diritto allo studio e il rinnovamento della scuola è l'inserimento degli *handicappati* e la loro integrazione a tutti i livelli nella scuola pubblica con il conseguente superamento degli enti privati e delle convenzioni attualmente esistenti, nel quadro della unificazione dei servizi socio-sanitari a livello di enti locali e di regione;

rilevato che il problema degli *handicappati* è un problema sociale oltre che scolastico e che per risolverlo occorre superare gli ostacoli tecnici spesso invocati come alibi per il proliferare di scuole speciali, istituti per giovani disadattati e menomati nelle funzioni psico-somatiche;

constatato che la permanenza di classi differenziali, scuole speciali, istituti per *handicappati* gestiti da enti pubblici e privati di fatto isolano e discriminano i bambini e negano ad essi il pieno sfruttamento delle energie e dell'intelligenza al fine di un proficuo inserimento nel mondo del lavoro e della società ad ogni livello:

impegna il Governo ad adoperarsi per quanto di sua competenza affinché siano sollecitamente discussi e approvati i disegni di legge per questa materia già presentati al Parlamento, nonchè a tener conto, nell'emanazione di norme delegate in applicazione

della legge 30 luglio 1973, n. 477, delle esperienze realizzate in alcune scuole materne ed elementari e dell'esigenza della partecipazione negli organi di governo della scuola di rappresentanti degli enti locali, cui deve spettare l'attività di prevenzione, diagnosi, cura, riabilitazione dei minori *handicappati* dell'età evolutiva.

2. SCARPINO, RUHL BONAZZOLA Ada
Valeria, PAPA, URBANI, VERO-
NESI

P R E S I D E N T E. Il senatore Scarpino ha facoltà di parlare.

S C A R P I N O. Onorevole Presidente, onorevole Sottosegretario, onorevoli senatori, per la proroga che ci viene richiesta dal

Governo di adattare la disciplina dello stato giuridico del personale direttivo e docente delle istituzioni scolastiche che perseguono particolari finalità, in applicazione delle norme previste dall'articolo 1, lettera a), della legge n. 477, in applicazione dell'articolo 19 della stessa legge per la definizione degli organici delle scuole primarie e secondarie ed artistiche della Val d'Aosta, nonché in applicazione dell'articolo 18 relativo alla Commissione consultiva dei trentatesi e l'estensione degli organi collegiali alle scuole non incluse nei decreti delegati emanati il 30 luglio 1974, non riteniamo di dover fare una opposizione di principio sull'uso dello strumento della delega; tuttavia non possiamo non rilevare che il termine di proroga fissato al 30 giugno 1975 è troppo ampio.

Presidenza del Vice Presidente ROMAGNOLI CARETONI Tullia

(Segue S C A R P I N O). Anche sull'oggetto specifico della richiesta del Governo la legge n. 477 era chiara ed esplicita nell'indicare tempi e scadenze e se inadempienze e ritardi oggi si riscontrano e proroghe si chiedono certamente la colpa non va addebitata alla Commissione consultiva dei trentatesi, per il fatto che la burocrazia ministeriale ha permesso alla Commissione, insediatasi il 21 febbraio 1974, di lavorare solo per circa un terzo del tempo a sua disposizione, meno di tre mesi, costringendola peraltro a lavorare intensamente con l'acqua alla gola nelle ultime settimane; mentre i due terzi, cioè sei mesi, la burocrazia ministeriale li ha pretesi per elaborare gli schemi di decreto. Da parte sua, poi, il signor Ministro, che si era impegnato a presentare tutti gli schemi entro il 31 marzo 1974, non ha mantenuto l'impegno.

Se la Commissione avesse potuto utilizzare tutto il tempo a sua disposizione — nove mesi — oggi il Senato non sarebbe chiamato a concedere una proroga così ampia

per una parte di istituzioni scolastiche che allora volutamente furono ignorate.

Per queste considerazioni proponiamo che la proroga non debba superare i tre mesi e che la Commissione consultiva dei 36 venga convocata in base ad un calendario di riunioni che consenta una formulazione normativa, la più completa possibile, in un clima di impegno sereno, serio, proprio per evitare convulsioni ed approssimazioni che al rinnovamento della scuola non giovano affatto.

D'altra parte è da presumere che il ministro Malfatti, riconfermato nel suo incarico, avrà già rimosso dall'agosto di quest'anno ad oggi buona parte delle lamentate difficoltà che si riferiscono alle istituzioni scolastiche che perseguono particolari finalità e che l'approfondimento di tale materia sia già in una fase avanzata perchè finora la materia non è stata ben messa a fuoco, così come l'onorevole Ministro ha dichiarato circa tre mesi fa.

A questo punto ritengo opportuno richiamare alla mente dell'onorevole Sottosegretario qui presente l'ampio ed approfondito dibattito che si svolse nel 1966 sul piano della scuola, ministro allora l'onorevole Gui, dibattito che mise a fuoco l'inutilità, l'inefficienza e lo spreco per mantenere una serie di scuole il cui funzionamento non era finalizzato ad interessi generali, ma ad interessi in prevalenza elettoralistici.

Certo queste istituzioni scolastiche che perseguono particolari finalità solo in parte sono citate nell'introduzione illustrativa del disegno di legge di proroga al nostro esame; qui si parla di scuole per non vedenti, per sordomuti, di scuole elementari all'aperto, di scuole per spastici ed altre si aggiunge, ma non si nominano quali siano le altre, nemmeno il relatore le ha indicate, tranne un riferimento in Commissione alle scuole carcerarie ed alle reggimentali. Sono scuole e classi che riguardano da una parte l'educazione speciale per determinati bambini e dall'altra di lavoratori giovani e adulti che hanno superato l'età dell'obbligo scolastico, privi di licenza elementare, cioè analfabeti, circa 430.000 e semianalfabeti 2.906.000, o in possesso della sola licenza elementare (11 milioni su circa 20 milioni di unità costituite da persone occupate, disoccupate o da persone in cerca di prima occupazione).

Sono cifre che mettono in evidenza quanto sia elevato il numero di coloro che non hanno potuto migliorare il livello della loro cultura; sono cifre che denunciano l'irresponsabilità dei governanti che da oltre 20 anni non hanno voluto affrontare in maniera organica e democratica il problema dell'educazione permanente dei giovani degli adulti lavoratori.

Resta perciò un problema che, dal punto di vista dell'educazione, dell'assistenza, del diritto allo studio deve essere affrontato con urgenza ed energia per non lasciare ancora le cose come sono, per evitare sprechi di denaro pubblico tra vari enti molti dei quali privati. Perciò, a nostro avviso, occorre creare le condizioni per consentire a quanti non hanno potuto farlo nell'età prescritta il compimento dell'istruzione obbligatoria

fino alla licenza media, altrimenti il proposito, che è poi un dovere dettato dalla Costituzione, di elevare il livello culturale dei cittadini e di promuovere una sempre più consapevole partecipazione di essi alla vita del paese per contribuire cioè a costruire, a consolidare la nostra Repubblica democratica e antifascista si degrada a mere e sterili enunciazioni di buone intenzioni e a futili ed inconcludenti velleitarismi che lasciano le cose come stanno. Questo per quanto riguarda i lavoratori giovani ed adulti per i quali abbiamo presentato un ordine del giorno la cui illustrazione è già nelle cose che ho detto. Chiediamo l'impegno del Governo a predisporre un progetto di legge organico per la realizzazione generalizzata di strutture scolastiche che garantiscano ai giovani ed agli adulti lavoratori il compimento dell'istruzione obbligatoria fino alla licenza media e fin da ora garantiscano la loro rappresentanza negli organi collegiali scolastici e nel consiglio di distretto.

Sono, queste, indicazioni di orientamento di cui la Commissione consultiva e il Governo devono tener conto negli schemi di decreto.

Per quanto riguarda i bambini ai quali si riferiscono le scuole elementari all'aperto, le scuole speciali, che accolgono gli anormali psichici, gli anormali sensoriali, i minorati fisici, i minorati e i disadattati delle classi differenziali e, per i più grandicelli, le classi di aggiornamento e i corsi di recupero della media obbligatoria, credo sia venuto il momento di parlarci chiaro. Occorre emanare norme delegate che tengano conto del fatto che il problema degli handicappati, accolti nelle scuole speciali (con tutto il doveroso apprezzamento tra i vari fenomeni di disadattamento sociale e *handicap* e fra i vari gradi dell'*handicap*) è un problema sociale oltre che scolastico, nel senso cioè che esso va affrontato nel quadro del diritto allo studio e di una assistenza adeguata per porre fine alle discriminazioni di ogni genere nei confronti dei bambini e dei giovani handicappati e occorre superare perciò le sollecitazioni di enti pubblici e privati impegnati

piuttosto per la loro sopravvivenza che per il bene della collettività.

Oggi il problema drammatico di tanti fanciulli, di tanti giovani e delle loro famiglie è maturo per essere affrontato e risolto, e non solo perchè c'è una crescita di coscienza dell'opinione pubblica, ma soprattutto perchè è andato avanti il dibattito e la ricerca scientifica, per cui oggi si pone non tanto un intervento per l'espansione quantitativa quanto un intervento di mutamento di qualità in questo settore.

Si tratta di circa 61.000 alunni accolti nelle classi differenziali e di 67.000 circa bambini anormali e minorati accolti nelle 880 scuole speciali; si tratta di altrettante decine di migliaia di famiglie che oggi pongono l'esigenza di dare soluzioni nuove al problema poichè il vuoto politico e il vuoto legislativo lasciano in vita meccanismi che non vanno da anni in direzione della riabilitazione del minore handicappato ma in direzione della sua irrecuperabilità.

È necessario affrontare *in toto* il problema attraverso un confronto fecondo di quanto si è venuto elaborando nel nostro paese e all'estero in questi anni e non secondo una visione politica settoriale, ma partendo da una visione più ampia per rimuovere le cause sociali degli *handicap* e affrontare il più vasto tema della prevenzione, dalla salute dei genitori alla maternità al loro rapporto con la società, il lavoro, l'ambiente.

E non c'è dubbio che avviando una politica che dia risposte valide ai problemi dei minori handicappati si dà di fatto un contributo alla più generale riforma della società. La battaglia per l'inserimento nelle scuole pubbliche degli handicappati è importante e necessaria; attraverso incontri, dibattiti, riunioni si deve sensibilizzare la popolazione per facilitare in essa l'atteggiamento di accettazione degli handicappati, cosa che oggi o non avviene o avviene molto di rado, e del loro inserimento nelle strutture pubbliche. È una battaglia che indubbiamente si lega a quella del diritto allo studio, che significa la fine della discriminazione di ogni genere, la fine delle classi differenziali, delle scuole speciali, degli istituti per handicappati. Si-

gnifica costruire strumenti e contenuti per una scuola diversa che consenta a tutti il pieno sfruttamento delle energie e dell'intelligenza e quindi l'inserimento armonico nel mondo del lavoro e della società ad ogni livello. Tutto questo è possibile fare se si generalizzano le scuole materne, si aboliscono progressivamente le scuole speciali e si utilizza il personale nei corsi normali nel quadro di una scuola a tempo pieno.

Secondo questa visione e sulla base di tali indicazioni ed orientamenti, va affrontata nell'emanare i decreti delegati la complessa materia dell'adattamento della disciplina dello stato giuridico in particolare del personale docente, oltre che direttivo, delle istituzioni che perseguono peculiari finalità, e che le difficoltà che potrebbero nascere dalla delicatezza con cui è necessario operare in tali tipi di scuola, saranno a nostro avviso, superate attraverso corsi di aggiornamento e perfezionamento obbligatori a spese dello Stato, di livello universitario, per i docenti delle scuole speciali, per i ciechi o i sordomuti per i minorati psichici o fisici o per i minorati psichici e fisici insieme. Riteniamo pertanto che è pertinente oltre che doveroso parlare di questo problema perchè spazi si aprano in questi tipi di scuola con la istituzione degli organi collegiali che di per sè rappresentano un momento di impegno nella direzione del rinnovamento e della soluzione del problema di tanta ampiezza umana e sociale. Da queste considerazioni discende l'impegno chiesto con un ordine del giorno al Governo di adoperarsi per quanto di sua competenza affinchè siano sollecitamente discussi ed approvati i disegni di legge già presentanti per questa materia al Parlamento, nonchè di tenere presente nell'elaborazione degli schemi da sottoporre per il parere obbligatorio alla Commissione dei trentasei l'esigenza che oltre i genitori, gli insegnanti e gli studenti, gli enti locali devono essere rappresentati negli organi di governo di queste scuole; enti locali ai quali deve spettare l'attività di prevenzione, diagnosi, cura, riabilitazione dei minori handicappati dell'età evolutiva. Come dicevo all'inizio, non riteniamo di dover fare una op-

posizione di principio sull'uso dello strumento della delega e pertanto abbiamo fatto delle proposte intese a ridurre la durata della proroga richiesta dal Governo a tre mesi, entro cioè e non oltre il 30 aprile 1975 ed abbiamo evidenziato negli ordini del giorno la relazione che intercorre tra l'emanazione di norme delegate per l'estensione degli organi collegiali e di governo ad altri tipi di scuola e le esigenze di riforma nel campo dell'educazione dei lavoratori giovani e adulti, nonchè l'esigenza di comprendere anche nelle norme delegate quanto di nuovo è venuto maturando per la soluzione del problema degli handicappati. Sono, come dicevo, indicazioni di orientamento su precisi problemi di cui devono tener conto i commissari della Commissione consultiva e il Governo. Crediamo di poter dire che il nostro voto sarà favorevole se il Governo accetterà i nostri ordini del giorno, tenendo ben fermo che le nostre proposte costituiscono la sostanza di una battaglia democratica di rinnovamento contro la cristallizzazione di strutture scolastiche con tutti i limiti pedagogici e didattici che ne ostacolano il funzionamento (e perciò vanno cambiati) e contro gli sprechi del pubblico denaro; chè tali resteranno, gli sprechi, se si dovesse ancora perseguire da parte della maggioranza non già una linea di riforma, ma soltanto quella di una razionalizzazione di quanto già esiste. (*Applausi dall'estrema sinistra. Congratulazioni*).

P R E S I D E N T E . È iscritto a parlare il senatore Valitutti, il quale, nel corso del suo intervento, svolgerà anche l'ordine del giorno da lui presentato. Si dia lettura dell'ordine del giorno.

P O E R I O , Segretario:

Il Senato,

considerato che nel nostro ordinamento esistono istituzioni scolastiche perseguenti particolari finalità nelle quali non è possibile obiettivamente istituire almeno alcuni degli organi collegiali previsti dalla legge 30 luglio 1973, n. 477;

invita il Governo a interpretare la norma contenuta nell'articolo unico, n. 1, del presente disegno di legge non come obbligo ad istituire gli organi collegiali in tutte le istituzioni scolastiche perseguenti particolari finalità, ma ad istituirli, con i necessari adattamenti, solo in quelle in cui sussistano le condizioni che ne permettano e ne giustifichino l'istituzione.

3.

P R E S I D E N T E . Il senatore Valitutti ha facoltà di parlare.

V A L I T U T T I . Signor Presidente, onorevole Sottosegretario, onorevoli colleghi, noi abbiamo nello stampato che ci è stato distribuito due testi: il testo presentato originariamente dal Governo e il testo proposto dalla Commissione. La Commissione ha modificato il testo presentato dal Governo accogliendo un emendamento presentato dallo stesso Governo. Ora vi è una differenza non solo formale, ma sostanziale tra il testo presentato originariamente dal Governo e quello approvato dalla Commissione su proposta emendatrice del Governo. È una differenza sostanziale che ci deve rendere particolarmente pensosi perchè con il testo proposto dalla Commissione non si tratta soltanto di prorogare il termine per la emanazione dei decreti delegati concernenti lo stato giuridico del personale docente delle cosiddette istituzioni scolastiche perseguenti particolari finalità del decreto delegato relativo ai ruoli organici delle scuole secondarie ed artistiche, nonchè all'inquadramento del relativo personale della Valle d'Aosta. Non si tratta solo — come dicevo — di una proroga del termine al 30 giugno 1975 per l'emanazione di questi decreti. In realtà, con il testo proposto dalla Commissione, si modifica il contenuto normativo della legge-delega in un punto particolarmente delicato che è quello dell'estensione, sia pure con adattamenti, degli organi collegiali ad istituzioni scolastiche perseguenti particolari finalità.

Ora dobbiamo soffermarci brevemente sul proposito di questa estensione, muovendo

dalla considerazione della lettera a) dell'articolo 1 della legge-delega.

Il testo originario presentato dal Governo si riferiva unicamente a questa lettera a) dell'articolo 1 della legge-delega e diceva che si proroga il termine per l'emanazione dei decreti delegati al 30 giugno 1975, dato che il Governo (e questo è implicito) non ha fatto in tempo ad emanare i decreti per lo stato giuridico del personale docente, direttivo ed ispettivo delle istituzioni scolastiche aventi particolari finalità. Il Governo ha fatto in tempo ad emanare il decreto delegato sullo stato giuridico degli insegnanti delle scuole normali, ma non ha fatto in tempo ad emanare il decreto delegato sullo stato giuridico del personale delle altre scuole. C'è anche una differenza espressiva tra il testo dell'articolo 1 della legge-delega e il n. 1 del testo originario del Governo. È una differenza invero non molto rilevante perchè mentre il testo della legge-delega parla del personale della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica e di ogni altra istituzione scolastica o tipo di scuola, il testo che il Governo ha presentato ha adoperato un'altra espressione cioè: « personale direttivo e docente... delle istituzioni scolastiche che perseguono particolari finalità ». Dicevo che questa differenza espressiva non è molto rilevante; devo però dissentire dal relatore, senatore Moneti, quando stabilisce una equivalenza tra l'espressione che adopera il testo presentato originariamente dal Governo e la espressione di « scuole speciali ». Non c'è questa equivalenza, senatore Moneti. Quando si dice « scuole speciali » si vuole designare un particolare tipo di scuola che esiste nel nostro ordinamento, e sono le scuole speciali in senso tecnico, cioè le scuole dei minorati, dei disadattati, degli anormali fisici o psichici. Ma quando si adopera la espressione, come fa il testo presentato dal Governo, di « istituzioni scolastiche che perseguono particolari finalità » si adopera una espressione molto più ampia, che copre una vasta area della quale fanno parte anche le scuole carcerarie, le scuole reggimentali, i corsi di educazione popolare. Ora, *nulla quaestio* se ci limitiamo al testo originario

presentato dal Governo, pur con la specificazione di questa ampia area che comprende il personale docente di tutte le istituzioni scolastiche con particolari finalità, perchè si tratta sempre dello stato giuridico del personale docente, direttivo e ispettivo di queste istituzioni. Ma quando si propone, come nel testo emendato in Commissione per iniziativa del Governo, non solo l'adattamento delle norme generali sullo stato giuridico del personale delle scuole normali al personale docente delle istituzioni scolastiche perseguenti particolari finalità, ma anche l'adattamento della disciplina degli organi collegiali, che si debbono perciò istituire, nelle istituzioni scolastiche che perseguono particolari finalità, si innova rispetto al contenuto normativo della legge-delega.

Non è una questione formale, ma una questione sostanziale perchè può essere stata una lacuna del legislatore non aver previsto l'istituzione di organi collegiali nelle cosiddette scuole speciali o nelle istituzioni, secondo questa più ampia espressione, che perseguono particolari finalità, ma è certo che il legislatore ha dettato — ecco il punto importante — criteri e principi direttivi solo per la disciplina e la istituzione degli organi collegiali delle scuole normali.

Ora, quando si approva una norma, come quella proposta in un secondo tempo dal Governo e accettata dalla Commissione, che stabilisce che, sia pure con adattamenti non definibili oggettivamente, gli organi collegiali si debbono istituire nelle istituzioni scolastiche che perseguono particolari finalità, si approva una legge di delega al buio, perchè non si dettano i principi e i criteri per la disciplina di questi organi collegiali. Ecco la gravità di questa modifica proposta dal Governo e accolta dalla Commissione. Questa sera procediamo qui ad approvare una norma delegante al Governo al buio, senza stabilire nè i criteri nè i principi ai quali il Governo si dovrà attenere nel disciplinare gli organi collegiali delle istituzioni scolastiche che perseguono particolari finalità...

P I O V A N O . C'è il riferimento alla 477.

V A L I T U T T I . Già, ma quelli sono principi, caro senatore Piovano, concepiti e ideati, prima di essere formulati giuridicamente, con riferimento alle scuole normali. Ma io mi domando e vi domando, cari amici e colleghi, rivolgendomi al vostro buon senso, come potete pensare alla istituzione di un consiglio d'istituto in una scuola carceraria o in una scuola reggimentale? La espressione: istituzioni scolastiche che perseguono particolari finalità è tanto ampia da comprendere anche queste istituzioni. Abbiamo scuole speciali per i sordomuti (non dobbiamo rimanere, senatore Bloise, sul piano astrattamente dottrinale, ma dobbiamo esaminare i problemi concreti, perchè ciò ci impone la nostra responsabilità di legislatori), abbiamo — come dicevo — scuole per i sordomuti e scuole per i ciechi; possiamo adattare, senza una particolare formulazione di criteri direttivi per il governo delegato, la disciplina generale degli organi collegiali previsti per le scuole normali a queste istituzioni scolastiche con particolari finalità che sono tanto diverse dalle scuole normali?

Penso che sarebbe stato molto saggio portare avanti ed approvare il testo originario proposto dal Governo. Il Governo non ha fatto in tempo; concediamogli una proroga fino al 30 giugno perchè possa provvedere all'adattamento della disciplina generale dello stato giuridico dei normali insegnanti agli insegnanti delle istituzioni speciali. Non è perciò in questione la proroga del termine; ma quando approviamo l'altra norma, quella emendata su iniziativa del Governo dalla Commissione, noi modifichiamo la legge-delega e la modifichiamo senza fissare i principi per la emanazione delle norme delegate. Siamo perciò chiamati a prendere una decisione che ha rilevanza costituzionale.

Avevo pensato di presentare un emendamento in cui quanto meno si specificasse l'estensione delle norme sugli organi collegiali « in quanto applicabili ». Ho dovuto rinunciarcene perchè sono stato spinto a considerare che la maggioranza di questo governo è così fragile, ai suoi inizi, che questa sera avrebbe potuto correre il rischio di infran-

gersi. Poichè vivamente desidero che questo Governo faccia almeno lo sforzo di riuscire a sopravvivere, non ho presentato l'emendamento, ma ho presentato un ordine del giorno nel quale mi limito ad invitare il Governo, nel procedere alla formulazione delle norme delegate, a tener presente la varietà delle istituzioni scolastiche che perseguono particolari finalità e quindi ad istituire, con i necessari adattamenti, gli organi collegiali solo in quelle istituzioni in cui sussistano le condizioni che giustificano la istituzione degli stessi organi. È un invito rivolto al Governo, visto che il Governo rischiava di perdere la sua maggioranza sul mio emendamento. Mi rivolgo pertanto al senso di responsabilità dei colleghi affinché, se proprio dobbiamo approvare questo testo, quanto meno ci associamo nell'invito al Governo a tener presente che si tratta di materia molto delicata e che bisogna distinguere tra istituzioni scolastiche perseguenti particolari finalità che richiedono determinati organi collegiali e istituzioni scolastiche speciali che non li richiedono e in cui anzi sarebbe doveroso istituirli attenendosi ad un criterio puramente meccanicistico.

P R E S I D E N T E . Non essendovi altri iscritti a parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Gli ordini del giorno sono stati illustrati. Pertanto ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

M O N E T I , *relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, naturalmente la mia risposta non potrà avere la organicità degli interventi degli amici che sono intervenuti in questo dibattito e che ringrazio, anche senza nominarli singolarmente, per il contributo che hanno dato.

Alcuni degli intervenuti hanno spaziato discutendo di problemi certamente molto interessanti, ma che, peraltro, esulavano dal tema oggi al nostro esame. Il disegno di legge che ci sta davanti e che spero sarà approvato dagli onorevoli colleghi riguarda un tema molto ristretto ed ha un fine molto

limitato: quello di concedere una proroga al Governo per emanare alcuni decreti che non si è avuto il tempo materiale di emanare per la mole immensa di lavoro che il Ministro e la Commissione dei trentasei hanno dovuto svolgere. Basta pensare che i decreti delegati contengono circa 258-260 articoli, da elaborare in un tempo molto ristretto, per avere la sensazione completa del lavoro pesante, attento ed intelligente che doveva essere portato a termine.

È per questo che per alcuni decreti di delega, quali quelli che sono oggetto del presente disegno di legge, non si è avuto il tempo di tradurli in decreti delegati aventi valore di legge.

Perchè si è ritardato? Se noi leggiamo la lettera a) dell'articolo 1 vediamo subito che al Governo era stata data una delega per emanare un decreto che riguardasse la disciplina unitaria del nuovo stato giuridico del personale docente, direttivo e ispettivo della scuola materna, elementare, secondaria e artistica e di ogni altra istituzione scolastica o tipo di scuola con eventuali adattamenti resi necessari da peculiari finalità da tali scuole perseguite. Ora, quali sono queste scuole o tipi di scuole o classi che hanno peculiari finalità? Certo non sono soltanto — e qui ha ragione il senatore Valitutti — quelle che a mo' di esemplificazione ho citato nel mio disegno di legge: esse hanno un ambito ben più vasto. Ma evidentemente in quanto hanno un ambito più vasto, ognuna di esse richiede una attenta considerazione che il breve tempo che il Ministro aveva a disposizione non ha consentito. Perchè si chiede un particolare adattamento? Perchè si tratta di scuole nelle quali i soggetti sono diversi da quelli che frequentano la scuola normale. Si tratta, ad esempio, di scuole rivolte all'educazione dei ciechi, dei sordomuti, dei menomati psichici, dei menomati psichici e fisici insieme che hanno bisogno di un particolare trattamento ed anche di classi meno numerose, perchè ai medesimi possa essere dedicata una particolare attenzione. E non hanno bisogno solo di questo, ma anche di insegnanti particolarmente preparati, tanto è vero che

questi hanno un titolo specifico che conseguono o in appositi istituti, come per esempio l'istituto Romagnoli, o attraverso dei corsi biennali universitari, come ad esempio coloro che hanno il diploma di ortofrenica. Questo personale inoltre viene assunto attraverso concorsi particolari ad essi riservati prima di poter accedere all'insegnamento. Ecco quindi perchè si richiedeva una particolare elaborazione della materia. È evidente che nel momento in cui, per quanto riguarda l'insegnante, cioè una delle componenti della scuola, si riteneva necessario introdurre particolari adattamenti in relazione ai suoi diritti e ai suoi doveri, era pur necessario introdurre un adattamento per quanto si riferisce alla partecipazione scolastica delle componenti della scuola stessa. Le componenti potranno essere ridotte, la loro partecipazione in determinati casi potrà essere più limitata: comunque questo non si può decidere astrattamente, nè noi abbiamo (questo infatti non è lo scopo della legge) il compito di entrare *in medias res* e di pronunciare dei giudizi circa il modo in cui il Ministro deve introdurre questi decreti delegati. Così come non è detto con quali criteri il Ministro debba fare l'adattamento per la scuola speciale A o per la scuola speciale B. L'adattamento sarà dettato dalle peculiarità stesse che la scuola speciale richiede. Così, per quanto riguarda le componenti degli organi collegiali, i criteri sono dettati dalla natura, dalla graduazione delle menomazioni di coloro che frequentano una determinata scuola. Può anche darsi che in alcuni casi un organo non possa esistere. Se, ad esempio, vi fosse una scuola per dei minorati psichici gravissimi è evidente che sarebbe inutile introdurre la componente studentesca.

S C A R P I N O. Questo è fin troppo evidente!

M O N E T I, *relatore*. Volevo dire che i particolari adattamenti sono dettati dalle varie situazioni. Il senatore Valitutti ha sottolineato alcuni aspetti che mi hanno fatto molto pensare. Dovrei ricordare che per

quanto riguarda i contenuti di questi decreti delegati, cioè gli adattamenti di questi decreti delegati che non possono esulare dal contesto generale della legge n. 477, saranno fatti dal Ministro sempre in stretta collaborazione con la Commissione dei trentasei, cioè con gli esperti, i rappresentanti sindacali, i 15 senatori, i 15 deputati...

V A L I T U T T I. Sono troppi.

M O N E T I, relatore. No, non sono troppi, sono 36: quanti ne ha voluti il Parlamento.

D I N A R O. Tant'è vero che il senatore Valitutti si è dimesso dalla Commissione.

M O N E T I, relatore. Pertanto ci sono tutte le garanzie perchè questo lavoro di adattamento venga fatto nella maniera più seria e più responsabile, se si considera coloro che con il Ministro dovranno collaborare.

Forse occorre dare un'interpretazione del senso del numero 1 dell'articolo unico, in quanto si parla degli organi collegiali che non vengano rammentati alla lettera *a*) dell'articolo 1 del disegno di legge di delega, bensì se ne parla nella lettera *d*). Invece, nell'articolo unico di questa legge, dove viene incluso il principio dell'adattamento degli organi collegiali alle persone che frequentano la scuola speciale e che hanno particolari connotati psico-fisici, non viene citata la lettera *d*). Però, — mi scusi senatore Valitutti, io non sono un giurista, ma un modestissimo insegnante di filosofia — non mi sembra che gli adattamenti degli organi collegiali siano esclusi, perchè si dice nella lettera *d*) che: « per l'istituzione e riordinamento degli organi collegiali di governo degli istituti e scuole materne e di istruzione elementare, secondaria ed artistica verranno emanati decreti... dal Ministro... ». Pertanto qui si dice che questi organi ovunque si devono istituire; ma poichè ci troviamo di fronte a scuole particolari, così come si devono avere particolari norme per quanto riguarda lo stato giu-

ridico, i diritti cioè e i doveri del personale insegnante in queste scuole, non si vede perchè non si debbano introdurre degli adattamenti, per analogia, anche degli organi collegiali, in considerazione del particolare tipo di alunni ai quali le scuole speciali sono destinate.

Pertanto tengo a dire che il senso di questo articolo è questo e cioè che con la prima proposizione nella quale si parla di adattamento della disciplina degli organi collegiali ci si intende riferire agli organi collegiali previsti dalla lettera *d*) della legge numero 477, limitatamente agli organi previsti a livello di circolo o di istituto. L'adattamento di tali organi alle esigenze, alle caratteristiche, alle possibilità degli alunni delle scuole degli istituti speciali non si riferisce, quindi, soltanto agli organi collegiali riguardanti il personale direttivo o docente, ma si riferisce implicitamente anche alle altre componenti. È per questo che venendo all'esame dell'ordine del giorno del senatore Valitutti dico che, pur avendo prima parlato, in separata sede, con l'amico senatore Valitutti, ed avendogli detto che la sua volontà di introdurre alcune precisazioni attraverso un ordine del giorno non mi avrebbe trovato contrario, sono costretto a precisare che dal testo che mi è pervenuto (mi spiace senatore Valitutti) non posso accettare il suo ordine del giorno, perchè nel secondo comma di esso si dice quanto segue: « invita il Governo a interpretare la norma contenuta nell'articolo unico, n. 1, del presente disegno di legge non come obbligo ad istituire gli organi collegiali in tutte le istituzioni scolastiche perseguenti particolari finalità, ma ad istituirli, con i necessari adattamenti, solo in quelle in cui sussistano le condizioni che ne permettano e ne giustifichino l'istituzione ». Pertanto il senatore Valitutti non dice di introdurre adattamenti tali che potrebbero prevedere la mancanza di una componente dell'organo collegiale, ma chiede addirittura la possibilità di non introdurne alcuno, il che non è più un adattamento della legge, ma è proprio una riforma della 477, che credo non si possa accettare.

V A L I T U T T I. Ma allora lei vuole il consiglio di istituto nella scuola carceraria?

M O N E T I, *relatore*. In una scuola singola non ci può essere il consiglio di istituto; in generale è in un complesso più grande. Ci può essere, ad esempio, il consiglio dei docenti e dei genitori a seconda dei genitori, a seconda del tipo di scuola. Pertanto, in questa formulazione non posso accettare l'ordine del giorno.

Per quanto riguarda poi il primo ordine del giorno presentato dal senatore Scarpino, esso contiene una prima parte dove si esprimono concetti apprezzabili, ma che non mi sembra possano trovar luogo qui, come ad esempio laddove si dice: « impegna il Governo a predisporre un progetto di legge... ». Per quanto riguarda la seconda parte laddove si parla « di rappresentanza di lavoratori giovani ed adulti frequentanti le scuole speciali negli organi collegiali scolastici » compreso il consiglio direttivo, il senatore Scarpino mi permetterà di dire che questo rappresenterebbe allo stato attuale una riforma della legge di delega, il che non ci è consentito, perchè il nostro compito è quello di dare o no la proroga. Mi piace però assicurare il senatore Scarpino che è già stato presentato dai componenti la maggioranza un disegno di legge riguardante questa materia e in quella sede potremo riprendere l'argomento. Intanto esprimo parere contrario a questo ordine del giorno.

Per quanto riguarda il secondo ordine del giorno presentato dal senatore Scarpino, esprimo parere contrario. Prima di tutto non mi trova d'accordo il primo comma in cui si dice che si deve fare in modo che finisca la scuola privata, il che è contrario alla Costituzione dove si parla di pluralismo scolastico. (*Commenti del senatore Scarpino*). A parte poi il fatto che anche la scuola privata è pubblica, dire « a tutti i livelli nella scuola pubblica con il conseguente superamento degli enti privati » equivale a porsi fuori della Costituzione, come ho detto, che ammette il pluralismo scolastico. Per quanto concerne il comma dove si dice « constatato che la permanenza di classi differenziali, scuole

speciali, istituti per handicappati » eccetera, vorrei ricordarle che per quanto riguarda le classi differenziali fu proprio la vostra parte che particolarmente insistette perchè venissero incluse nella scuola media unica. So benissimo che oggi tutta questa materia è in revisione, ma non è il caso di introdurre delle riforme che non troverebbero posto in questo disegno di legge.

Senza portare altre ragioni (all'ultimo comma si chiede al Senato di andare al di là della legge di delega, cosa che non possiamo fare) e senza esprimermi ulteriormente sul merito dell'ordine del giorno, esprimo parere contrario all'ordine del giorno stesso.

Mi scuso se non sono stato lungo e, forse, non sempre chiaro, ringrazio di nuovo tutti i colleghi intervenuti nella discussione, raccomandando ai colleghi l'approvazione del disegno di legge. (*Applausi dal centro*).

P R E S I D E N T E. Ha facoltà di parlare l'onorevole rappresentante del Governo.

* S M U R R A, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, sarò brevissimo. Prima di tutto esprimo il ringraziamento cordiale al relatore ed ai senatori Plebe, Bloise, Russo, Scarpino e Valitutti, che hanno voluto portare al dibattito su questo disegno di legge un preciso contributo di esperienza e competenza. Sono persuaso (e tornerò nel corso di questa mia replica sui contenuti degli interventi che i colleghi hanno svolto) del fatto che ogni disegno di legge che riguarda i problemi scolastici è un'occasione per dibattere sui temi più generali concernenti la scuola, anche se dovrò sottolineare nel corso di questo intervento che ci sono alcuni contenuti che proprio non sono pertinenti al disegno di legge all'esame e all'approvazione del Senato, disegno di legge che, come è stato un po' da tutti ribadito, riguarda appunto la proroga del termine per l'emanazione di alcuni decreti delegati, e reca delega al Governo per l'emanazione di norme sullo stato giuridico del personale. Come è a tutti noto, questa scadenza era prevista

al 31 maggio 1974 e in un certo senso il Governo, soprattutto col contributo determinante del Parlamento, della Commissione dei 36, dei sindacati e delle categorie interessate (e qui colgo l'occasione per esprimere un sentito ringraziamento) ha mantenuto questo impegno per l'avvio di quella che, un po' da tutti noi, è stata in questi ultimi tempi chiamata la gestione sociale della scuola italiana. Infatti il Governo, mantenendo l'impegno, ha emanato cinque decreti presidenziali riguardanti l'istituzione e il riordinamento degli organi collegiali dei vari tipi di scuola, tranne l'università, lo stato giuridico del personale docente, quello relativo al compenso per il lavoro straordinario del personale, quello per la sperimentazione, la ricerca educativa e l'aggiornamento del personale, lo statuto del personale non insegnante.

Un sesto decreto — è stato rilevato da parte del rappresentante del Partito socialista — non è stato registrato, come tutti sappiamo, dalla Corte dei conti, ed è quello che concerne appunto l'istituzione delle scuole italiane all'estero, proprio perchè il decreto toccava alcuni aspetti che andavano al di là della delega stessa, specie per quanto riguarda il trattamento economico, non previsto peraltro dall'articolo 4 della legge 476. Il Ministro sta predisponendo — e questo, credo, può tranquillizzare il collega Bloise — l'apposito disegno di legge che seguirà appunto il normale *iter* parlamentare, così come stiamo predisponendo un analogo disegno di legge relativo al contenuto dell'articolo 127, anch'esso non registrato dalla Corte dei conti, per quanto concerne le modalità di istituzione di posti, per il personale direttivo della scuola elementare e del personale educativo dei convitti nazionali.

Il lavoro dei decreti è stato imponente, come è stato sottolineato dal relatore Monei, e probabilmente ha lasciato in sospeso per particolari situazioni — anche questo è stato sottolineato opportunamente un po' da tutti gli interventi — alcuni decreti quali quelli per i quali noi chiediamo appunto la proroga e che riguardano l'articolo 1 della delega (lettera A), che prevede adattamenti resi necessari da peculiari finalità per alcune scuole di cui parleremo e quello relativo al-

l'articolo 19 riguardante la definizione degli organici delle scuole primarie, secondarie e artistiche della Valle d'Aosta e l'inquadramento del personale relativo, nonché le norme per l'applicazione dei decreti delegati nella Valle d'Aosta. I motivi sono diversi e riguardano innanzitutto il tempo che il Governo ha avuto a disposizione. Per questo vorrei pregare il senatore Scarpino di non insistere sull'abbreviazione dei termini, proprio per le particolari condizioni e le particolari finalità che perseguono questi tipi di istituzioni scolastiche. Dicevo appunto che per il tempo non è stato possibile l'approfondimento di queste particolari situazioni, ragion per cui riteniamo di presentare la presente richiesta di proroga per quella particolare riflessione che verrà arricchita dai contributi che sono venuti, in modo particolare quello del senatore Valitutti. Il Governo, fedele all'impegno, ha presentato questo emendamento e conferma con questo disegno di legge la volontà di non tralasciare questo particolare settore e quindi ne chiede la approvazione.

Le proposte che poi sono state elaborate in sede di Commissione e che mi sembra nell'ultima seduta hanno ricevuto quasi l'unanimità dei consensi dei rappresentanti delle forze politiche per quanto riguarda il primo punto prevedono l'adattamento anche per la disciplina degli organi collegiali, e qui ha ragione il senatore Valitutti quando dice che la lettera a) dell'articolo 1 della legge delega in un certo senso non prevedeva questo ma prevedeva soltanto il discorso sull'adeguamento e l'adattamento del personale di queste scuole allo stato giuridico del personale delle altre scuole. È evidente che il Governo ha voluto compiere un salto di qualità, adattando anche a queste scuole speciali la disciplina che regola gli organi collegiali proprio perchè vogliamo avviarci verso un tipo di scuola più aperta e democratica e verso la gestione sociale della scuola, come all'inizio l'ho chiamata.

È noto che dette istituzioni ospitano, anche mediante convitti, studenti provenienti da varie parti del territorio nazionale. Ne consegue che la partecipazione della componente genitori negli organi collegiali delle

istituzioni in questione presenterebbe particolari difficoltà. La proposta tende ad introdurre, con l'apposito decreto delegato, particolari soluzioni che consentano di realizzare la partecipazione dei genitori anche nelle predette istituzioni.

Si prevede anche l'adattamento della disciplina dello stato giuridico del personale (e mi pare che non vi siano difficoltà in proposito) che opera nelle predette istituzioni, anche in considerazione del fatto che alcuni aspetti del rapporto di impiego richiedono soluzioni diverse da quelle previste dal decreto del Presidente della Repubblica n. 417 per il restante personale docente, specie se si considera l'orario di servizio delle predette istituzioni.

Per quanto riguarda il punto 2) del disegno di legge che il Governo presenta alla vostra approvazione, esso prevede la proroga non solo del terzo comma dell'articolo 19 della legge 477 (definizione degli organici ed inquadramento del relativo personale) ma anche del quarto comma dello stesso articolo: l'applicazione delle norme della legge delega si effettuerà anche in armonia con le disposizioni dello Statuto, sentita comunque la regione.

Questi sono i motivi fondamentali per cui noi chiediamo l'approvazione integrale del disegno di legge così come è stato presentato.

A proposito degli interventi degli oratori (molti dei loro argomenti sono stati inseriti negli ordini del giorno che sono stati presentati) devo ringraziare il senatore Plebe per aver rinunciato alla presentazione di un emendamento che aveva intenzione di proporre. Si trattava di una questione formale ed il Governo avrebbe dovuto dire di no in quanto ritiene che il titolo originale sia più pertinente al contenuto del disegno di legge.

Per quanto riguarda l'intervento del senatore Bloise le critiche che sono state avanzate, tenendo presente il campo vastissimo che è stato aperto dai decreti delegati per la gestione sociale della scuola, meritano attenta riflessione e probabilmente un dibattito più approfondito di quanto non sia possibile fare in questa sede. Questo riesame critico andrà fatto certamente nel momento in

cui avvieremo questo grosso processo, che prelude ad una più generale riforma delle istituzioni scolastiche nel nostro paese. Lo ringrazio per il contributo che ha voluto dare. Per quanto riguarda il problema delle scuole italiane all'estero mi farò carico di verificare se sussistono alcune situazioni che possono essere controllate in assenza di quel decreto-legge che il Governo poco fa si è impegnato a presentare e che già sta predisponendo per studiare la posizione delle nostre scuole all'estero in un quadro più definito e più sicuro.

Per quanto riguarda alcune situazioni di cui ha parlato, limitatamente alla provincia di Cosenza cercherò di verificare se vi sono delle situazioni che non vanno avanti all'interno del provveditorato.

Per quanto riguarda, poi, l'intervento del senatore Russo, non ci sono stati rilievi critici e debbo quindi ringraziarlo.

Rimane l'intervento del senatore Valitutti, che ringrazio per aver voluto amabilmente salvare il Governo da una crisi su un disegno di legge limitato e di poca importanza. Debbo dirgli purtroppo che, così come è stato formulato, il suo ordine del giorno non può essere accettato dal Governo proprio perchè il Governo è contrario a quell'espressione, sottolineata e ribadita dal senatore Moneti, che non consente l'istituzione di organi collegiali in questi istituti che perseguono particolari finalità...

V A L I T U T T I . Allora li volete istituire!

S M U R R A , *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione.* Certo che li vogliamo istituire...

V A L I T U T T I . Indiscriminatamente?

S M U R R A , *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione.* Ho seguito attentamente il suo intervento. Lei è un maestro, ma mi consenta di dirle il mio punto di vista su questo ordine del giorno: non lo posso accettare perchè il Governo non può non accettare la logica per la quale non vi è l'ob-

bligo di istituire gli organi collegiali in queste istituzioni scolastiche. Il Governo propone l'adattamento della disciplina alle esigenze delle istituzioni perchè, nella logica dell'adattamento, vi è la chiave per risolvere i problemi che sono stati avanzati. Non saremmo seri verso noi stessi se facessimo partecipare, ad esempio, alla gestione di una casa di cura, certi organi. Siamo convinti di non poter accettare questo e anche se il senatore Valitutti volesse modificare quel « non è obbligo », non potremmo accettare lo stesso l'ordine del giorno perchè la sostanza è la stessa.

Venendo poi ai due ordini del giorno del senatore Scarpino, il Governo sottolinea e apprezza la serietà e l'importanza dei problemi prospettati, ma in questa sede chiediamo al Parlamento la proroga di una delega che non riguarda questo particolare campo. Il Governo non può accettare gli ordini del giorno nemmeno come raccomandazione; può solo dire di essere disponibile per la soluzione di alcuni problemi, tra i quali quello dell'educazione degli adulti, problema che trova particolarmente disponibile il Ministro. Per quanto riguarda il secondo ordine del giorno, i motivi sono gli stessi e sono stati ribaditi dal senatore Moneti; il Governo non può accettarlo perchè tra qualche giorno la Commissione insediata per lo studio di una proposta di legge organica che il Governo intende presentare sugli handicappati, presieduta dalla senatrice Falcucci, consegnerà all'onorevole Ministro una relazione su questo problema.

PRESIDENTE. Senatore Scarpino, insiste per la votazione degli ordini del giorno nn. 1 e 2?

SCARPINO. Insisto per la votazione.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'ordine del giorno n. 1, non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'ordine del giorno n. 2, non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'ordine del giorno n. 3, presentato dal senatore Valitutti, non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo unico del disegno di legge nel testo proposto dalla Commissione. Se ne dia lettura.

P O E R I O , Segretario:

Articolo unico

È prorogato al 30 giugno 1975 il termine di cui all'articolo 1 della legge 30 luglio 1973, n. 477, per l'emanazione dei decreti con valore di legge ordinaria recanti norme per:

1) l'adattamento della disciplina degli organi collegiali a livello di circolo o d'istituto e dello stato giuridico del personale direttivo e docente alle esigenze delle istituzioni scolastiche che perseguono particolari finalità, di cui alla lettera a) dell'articolo 1 della stessa legge n. 477;

2) l'attuazione dei commi terzo e quarto dell'articolo 19 della stessa legge n. 477.

PRESIDENTE. Si dia lettura dell'emendamento presentato all'articolo unico.

P O E R I O , Segretario:

Alla prima riga sostituire le parole: « al 30 giugno 1975 » con le altre: « al 30 aprile 1975 ».

1.1 SCARPINO, PAPA, RUHL BONAZZOLA
Ada Valeria, VERONESI, PIOVANO,
URBANI

S C A R P I N O . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

S C A R P I N O . L'emendamento è stato già illustrato.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il parere sull'emendamento in esame.

M O N E T I , *relatore*. Mi sono già espresso in senso contrario.

S M U R R A , *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Anch'io mi sono espresso in senso contrario nel mio intervento.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento 1.1, presentato dal senatore Scarpino e da altri senatori, non accolto nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Passiamo ora alla votazione del disegno di legge nel suo articolo unico.

È iscritto a parlare per dichiarazione di voto il senatore Plebe. Ne ha facoltà.

P L E B E . Desidero chiarire anzitutto che la mia parte politica ha votato a favore dell'ordine del giorno Valitutti perchè sostanzialmente coincideva con l'emendamento che volevamo presentare, in quanto sottolineava il carattere riduttivo del disegno di legge in esame rispetto alla legge delega per quanto concerne gli organi collegiali. Però — e qui mi differenzio, mi pare, dall'opinione del senatore Valitutti — mentre egli mi sembra ritenere che in fondo la legge delega non autorizzava automaticamente un'estensione degli organi collegiali alle scuole cosiddette speciali o ad altre scuole, per me la legge delega, così com'è, è quanto di peggio vi sia tra le possibili alternative che abbiamo. Questo perchè la lettera d) dell'arti-

colo 1 può anche intendersi, *ex silentio*, nel senso che gli organi collegiali possano con una semplice circolare ministeriale essere estesi automaticamente anche alle scuole speciali. Pertanto, non essendo stato approvato l'ordine del giorno del senatore Valitutti, che indubbiamente per me sarebbe stato l'*optimum*, la nostra parte politica darà voto favorevole a questo disegno di legge perchè rappresenta un miglioramento riguardo alla legge delega, dato che perlomeno ritiene che si debbano adattare gli organi collegiali alle scuole speciali e non sia possibile estendere automaticamente, nel silenzio della legge, questi organi a scuole che non li sopportano.

Aggiungo un motivo specifico per cui siamo contenti che si torni a discutere un decreto delegato. In questo modo infatti sarà costretta a riunirsi la Commissione dei trentasei. Questa Commissione finora è stata tenuta in piedi perchè il Ministro aveva dichiarato, ed era vero, che non gli era stata ancora notificata dal Consiglio di Stato la sentenza che dichiarava illegittima, dietro ricorso, la composizione della Commissione dei trentasei con l'esclusione arbitraria della CISNAL dalla Commissione stessa. Ora la sentenza è stata notificata ufficialmente al Ministro, per cui nella prima seduta finalmente potremo chiedere al Ministro come intende comportarsi. Siccome l'approvazione di questo disegno di legge fa sì che necessariamente quanto prima dovrà riunirsi la Commissione dei trentasei, non fosse altro che a questo scopo non possiamo che essere favorevoli.

P R E S I D E N T E . È iscritto a parlare per dichiarazione di voto il senatore Valitutti. Ne ha facoltà.

V A L I T U T T I . Signor Presidente, onorevoli colleghi sono veramente rammaricato di dover annunciare il voto contrario all'approvazione di questo disegno di legge. Il Governo ed il relatore di maggioranza, respingendo l'ordine del giorno da me presentato, hanno fornito una interpretazione che

chiamerò autentica di questo disegno di legge per la parte riguardante la istituzione degli organi collegiali, sia pure con adattamenti, nelle istituzioni scolastiche perseguenti particolari finalità. Signor Sottosegretario, io non avevo invitato il Governo a sentirsi obbligato a non istituire gli organi collegiali nelle istituzioni scolastiche che perseguono particolari finalità ma lo avevo semplicemente invitato a sentirsi non obbligato ad istituirli in ogni caso e senza discriminazione. Perciò non avevo preteso di ridurre la libertà di valutazione e di decisione del Governo nella sua veste di legislatore delegato. Ora, il Governo e il relatore, avendo respinto il mio ordine del giorno, hanno manifestato la precisa volontà di interpretare questo disegno di legge che il Senato sta per approvare come autorizzazione a istituire meccanicisticamente questi organi collegiali, sia pure con alcuni adattamenti, in tutte le istituzioni scolastiche aventi particolari finalità.

Personalmente ho molto rispetto per questi organi collegiali, pur se non ne ho una concezione mistica: non credo che questi organi collegiali saranno il toccasana per risolvere i problemi della scuola italiana. Però ne ho rispetto: credo che potranno esplicare un'utile funzione. Pertanto il pretendere di istituirli in ogni tipo di istituzione scolastica significa, secondo me, svalutarli, significa non prenderli sul serio. Per queste ragioni voterò contro questo disegno di legge.

P R E S I D E N T E . È iscritto a parlare per dichiarazione di voto il senatore Scarpino. Ne ha facoltà.

S C A R P I N O . Signor Presidente, nel corso del nostro intervento avevamo spiegato che le nostre proposte costituiscono la sostanza di una battaglia democratica e di rinnovamento profondo che non si può eludere; una battaglia democratica e di rinnovamento profondo delle scuole che accolgono i lavoratori giovani e adulti privi di licenza media e delle scuole speciali, differenziali e così via. Tali proposte, a nostro

avviso, devono trovare riscontro negli schemi dei decreti delegati che saranno portati all'esame della Commissione dei trentasei. Si è parlato di particolari adattamenti. Ebbene, a nostro avviso, indipendentemente da quelli che, pur nei loro limiti prevedibili, saranno gli schemi che il Governo presenterà alla Commissione dei trentasei, si potranno realizzare particolari adattamenti se con opportuni disegni di legge si modificheranno alcune norme limitative della 477. A proposito degli handicappati abbiamo indicato come opportuna non solo la rappresentanza dei genitori ma anche la rappresentanza dei comuni negli organi collegiali. Ora, al momento in cui vi sarà l'unificazione dei servizi socio-sanitari a livello di enti locali, di regione, necessariamente vi troverete costretti a presentare dei disegni di legge modificativi di norme contenute nella 477. Queste ragioni di sostanza erano contenute negli ordini del giorno e riguardavano una materia sulla quale, lo ripeto, il nostro contributo negli anni è stato notevole. Il rappresentante del Governo non ha voluto tener conto di queste ragioni e non ha voluto tener conto degli orientamenti che la nostra parte politica ha fornito perchè venissero tenuti presenti dai componenti della Commissione consultiva.

Le sue risposte, onorevole Sottosegretario, sono state garbate e cortesi, ma sostanzialmente elusive nei confronti di esigenze che, se non saranno affrontate e risolte con una decisa volontà politica, ancora una volta saranno sacrificate in nome di una razionalizzazione di strutture già esistenti che, per le denunciate carenze, le inadeguatezze e gli sprechi, sono utili, come dicevo, alla sopravvivenza di interessi privatistici e clientelari e non all'interesse generale della collettività.

Quindi il rifiuto di impegni precisi, richiesti nei nostri ordini del giorno, da parte del Governo costituisce un motivo di più che ci induce a non dare un voto favorevole al provvedimento in esame. Il nostro sarà un voto di astensione che vuole significare presenza e stimolo continuo negli organi collegiali di Governo, che saranno costituiti in tali scuole, per il superamento e il rinnova-

mento delle vecchie cristallizzate strutture esistenti e degli stessi contenuti pedagogici e didattici in parte superati nei quali non si possono più mantenere le istituzioni scolastiche che perseguono particolari finalità.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare per dichiarazione di voto il senatore Accili. Ne ha facoltà.

ACCILI. Il Gruppo della democrazia cristiana voterà a favore del disegno di legge anche perchè il suo contenuto essenziale è assai circoscritto. In sostanza si tratta di concedere una proroga la quale deve mettere il Governo nella condizione migliore per poter emanare leggi ordinarie dello Stato.

La contraddizione che sembrava trovarsi in questa legge, secondo quanto affermava pocanzi il senatore Valitutti, è quindi soltanto apparente se si accetta il principio della validità, a tutti gli effetti, dei criteri che sono alla base dei decreti delegati ed allora si accetta anche la validità di un impegno politico che significa mutare radicalmente la condizione di vita della scuola italiana. Si tratta di spostare un criterio di vita della scuola che fino a ieri, sotto certi aspetti, aveva validità e che oggi riteniamo non essere più valido ove si ponga mente al fatto che la scuola deve avere una sua funzione e una sua azione democratica.

Che cosa accadrebbe se questo principio non lo inserissimo anche nelle scuole che hanno questa particolare struttura? Faremmo vivere la scuola democratica soltanto per le scuole che hanno caratteristiche più appariscenti, cioè per le scuole frequentate dalla quasi totalità degli alunni, mentre qui ci troviamo di fronte a scuole speciali. Pertanto, sarebbe come se noi volessimo arrestare la marcia della democrazia dicendo: sin qui è possibile governare la scuola con criteri differenziati rispetto al passato, ma arrivati a questo punto la democrazia si deve fermare e non deve penetrare nell'ambito di queste altre scuole. Ciò significherebbe non applicare integralmente il concetto che è alla base di quella

che fino ad oggi abbiamo ritenuto una rivoluzione pacifica nel mondo della scuola. Ebbene, che questa rivoluzione pacifica nel mondo della scuola entri con criteri limitati e circoscritti anche nell'ambito delle scuole speciali (perciò si parla, non senza ragione, di adattamento) mi pare inevitabile, una volta accettato il principio della democrazia nella scuola, il principio della partecipazione, il principio della società che penetra nella scuola: è questo un principio abbondantemente contenuto nei decreti delegati. Pertanto, se tale principio così visto è penetrato in tutta la struttura della vita scolastica, perchè si dovrebbe arrestare nelle scuole speciali? Noi diciamo che nelle scuole speciali ci deve entrare con criteri che siano differenziati e che tengano presente questo principio di fondo, cioè quello di una scuola speciale. Infatti, una scuola speciale ha per la sua struttura delle limitazioni, cioè ha una sua struttura particolarissima, quindi particolarissimi saranno anche i criteri che guideranno la Commissione dei trentasei ed il Ministro allorchè dovrà introdurre queste norme anche nell'ambito di questo tipo di scuole differenziate.

Sono queste le ragioni per le quali, ripeto, la Democrazia cristiana voterà a favore del disegno di legge perchè significherà il completamento di tutta un'azione che arriverà in tal modo alla sua fase conclusiva. Grazie. (*Applausi dal centro*).

PRESIDENTE. Metto ai voti il disegno di legge sul suo articolo unico, con l'avvertenza che il titolo, nel testo proposto dalla Commissione, risulta così formulato: « Proroga del termine per l'emanazione di alcuni decreti con valore di legge ordinaria di cui alla legge 30 luglio 1973, n. 477, recante delega al Governo per l'emanazione di norme sullo stato giuridico del personale direttivo, ispettivo, docente e non docente della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica dello Stato ».

Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Variazione e integrazione al calendario dei lavori

PRESIDENTE. Tenuto conto dell'andamento dei lavori, propongo, ai sensi dell'articolo 55, quarto comma, del Regolamento — a modifica del calendario dei lavori — di trasferire la discussione del disegno di legge n. 402, iscritto all'ordine del giorno della seduta odierna, al primo punto della seduta di mercoledì 18 dicembre 1974.

Sempre ai sensi dell'articolo 55, quarto comma, del Regolamento, propongo altresì — ad integrazione del calendario dei lavori ed in base ad un accordo già perfezionato in seno alla Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari — di inserire tra gli argomenti della prossima settimana la votazione finale del disegno di legge: **FILLIETROZ.** — « Norme per l'utilizzazione delle acque pubbliche ad uso idroelettrico nella Regione Valle d'Aosta » (1551), già compreso nel programma dei lavori.

Non essendovi osservazioni, così rimane stabilito.

Annuncio di interrogazioni

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a dare annuncio delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

P O E R I O , Segretario:

ENDRICH. — *Al Ministro della sanità.* — Per sapere con quali misure urgenti il Governo intende intervenire per porre rimedio alle conseguenze disastrose della gravissima crisi in cui si dibattono le amministrazioni ospedaliere, che non sono in grado di pagare il personale ed i fornitori e sono costrette a dimettere i ricoverati.

(3 - 1393)

PARRI, BRANCA, BONAZZI, ROMAGNOLI CARETTONI Tullia. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro senza por-*

tafoglio per l'organizzazione della pubblica amministrazione ed al Ministro del tesoro. — Per conoscere:

se rispondano a verità le notizie, riportate dalla stampa, relative alla fraudolenta procedura che ha permesso la concessione dei benefici previsti dall'articolo 67 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, siccome attuata, in numerosi Dicasteri, mediante l'incontrollata adozione di provvedimenti di promozione immediatamente seguiti dal collocamento a riposo dei funzionari;

se e quali iniziative il Governo intenda adottare e quali cautele disporre (indipendentemente dal risultato degli accertamenti penali), al fine di eliminare, o quanto meno attenuare, il gravissimo danno arrecato all'erario da procedure a tal punto disinvolute ed arbitrarie.

(3 - 1394)

Interrogazioni

con richiesta di risposta scritta

ASSIRELLI. — *Al Ministro del turismo e dello spettacolo.* — (Già 2 - 0278).

(4 - 3801)

ABENANTE, PAPA, FERMARIELLO. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — (Già 3 - 1104)

(4 - 3802)

PITTELLA. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — (Già 3 - 0984)

(4 - 3803)

PIOVANO. — *Al Ministro della pubblica istruzione ed al Ministro senza portafoglio per i beni culturali e per l'ambiente.* — Per sapere se sono a conoscenza della grave situazione esistente presso la Soprintendenza alle antichità della Toscana, ed in modo particolare per il settore restauro nel quale, in conseguenza della riduzione dei fondi assegnati, si è verificato un blocco di lavori riguardanti materiali di inestimabile valore

culturale, dovuto anche al licenziamento di 36 restauratori da parte delle ditte appaltatrici.

Si rende necessario, pertanto, un intervento immediato, prima che vada dispersa un'attività che comporta qualifiche professionali non facilmente recuperabili, senza il cui apporto il patrimonio artistico è destinato ad essere avviato ad irrimediabile deperimento.

(4 - 3804)

PIOVANO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se sia a conoscenza dello stato di grave disagio che si è instaurato nella scuola media statale di Groppello Cairoli (Pavia), dove insegnanti, famiglie ed allievi contestano i metodi di direzione della preside, professoressa Maria Rosa Morone. Oltre ad un atteggiamento abitualmente autoritario, si rimproverano alla preside indebiti interventi nell'attività didattica e disciplinare, richiami agli insegnanti espressi in modo irriguardoso e in presenza degli alunni, vere e proprie offese personali ed indebite correzioni di verbali, di voti e di altri atti di ufficio.

Sarebbe opportuno, pertanto, un intervento ministeriale che chiarisca le responsabilità e restituisca alla scuola la necessaria serenità.

(4 - 3805)

BRUNI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Premesso:

che l'Istituto statale d'arte « G. Lapis » di Cagli (Pesaro) ha inoltrato le domande di riscatto del servizio preruleo ai fini del trattamento di quiescenza per i seguenti insegnanti:

1) Sponticcia Stelio, prot. n. 622/B2, in data 2 luglio 1973;

2) Mulazzani Carla, prot. n. 792/B2, in data 4 settembre 1973;

3) Manfucci Biancarosa, prot. n. 641, in data 9 luglio 1973;

4) Babbini Azeglio, prot. n. 685, in data 25 luglio 1973;

5) Lupatelli Francesco, prot. n. 1168, in data 18 ottobre 1973,

indirizzandole alla « Direzione generale degli affari generali e del personale - Ufficio pensioni e riscatti » presso il Ministero;

che, successivamente, gli interessati apprendevano che le pratiche in oggetto andavano inoltrate all'« Ispettorato istruzione artistica - Ufficio pensioni e riscatti ».

L'interrogante chiede di conoscere se, non essendo state restituite agli interessati le pratiche pervenute alla Direzione generale, siano state date disposizioni perchè tale documentazione sia passata all'Ufficio competente dell'Ispettorato per l'istruzione artistica, evitando disagio e ritardi agli interessati.

(4 - 3806)

PELLEGRINO. — *Al Ministro delle partecipazioni statali.* — Per sapere se è vero che l'azienda a capitale pubblico « Sicilvetro » di Marsala viene gestita con criteri che appaiono in contrasto con le leggi che la riguardano, operando anche assunzioni di personale impiegatizio probabilmente senza alcuna necessità, e che nelle assunzioni stesse sarebbero state violate norme regionali siciliane ed indirizzi di gestione di recente adottati dalla Regione siciliana.

L'interrogante chiede, pertanto, di conoscere le assunzioni di personale impiegatizio fatte dalla « Sicilvetro » nel 1973 e nel 1974, nella quantità e nei nomi, le qualifiche attribuite, il trattamento economico stabilito accompagnato dall'organico di detto personale previsto per l'azienda, i titoli di studio dei nuovi assunti, le referenze e la provenienza di lavoro.

(4 - 3807)

PELLEGRINO. — *Ai Ministri dei lavori pubblici e della sanità ed al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno.*

— Per sapere se è vero che l'impianto di desalinizzazione di Pantelleria, che dovrebbe assicurare all'isola l'acqua potabile, ancora non funziona — nonostante assicurazioni governative secondo le quali entro il 1974 avrebbe avuto inizio l'erogazione del prezioso liquido attraverso detto impianto — e che anche ad opera ultimata esso non sarebbe mai agibile.

L'interrogante chiede di conoscere, inoltre, il costo dell'intera opera, i finanziamenti finora erogati e quando finalmente l'impianto potrà iniziare la sua attività.

(4 - 3808)

Annunzio di ritiro di interrogazioni

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a dare annunzio dell'elenco di interrogazioni ritirate dai presentatori.

P O E R I O , Segretario:

n. 3 - 1261 dei senatori Rossi Dante, Galante Garrone ed altri, al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Ordine del giorno per la seduta di venerdì 13 dicembre 1974

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica domani, venerdì 13 dicembre, alle ore 10, con il seguente ordine del giorno:

Interrogazioni.

INTERROGAZIONI ALL'ORDINE DEL GIORNO:

CHINELLO. — *Al Ministro delle partecipazioni statali.* — Per conoscere quale sia il giudizio che il Governo si è fatto attualmente — dopo le vaste e multiformi opposizioni espresse da larghissimi gruppi economici, sociali e politici, locali e nazionali — circa l'insediamento della raffineria ENI a Luggnana di Portogruaro (Venezia), e per sapere, quindi, se non ritenga opportuno annullare la decisione presa, o quanto meno sospendere l'esecuzione, in attesa di un piano delle basi di raffinazione coordinato e concordato con la programmazione nazionale ed i piani regionali, piano che corrisponda a criteri di interesse generale e non particolare, anche se di pochi, ma potenti, gruppi capitalistici, pubblici e privati.

(3 - 0640)

MANENTE COMUNALE. — *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Premesso:

che sono in corso lavori di trivellazione del fondo marino per la ricerca di petrolio nella zona antistante il litorale sud della costa salernitana;

che tale trivellazione sconvolge l'assetto naturale del fondo marino, con conseguenti ripercussioni sul patrimonio di flora e fauna che costituisce l'unica fonte economica per le popolazioni rivieristiche, le quali vivono prevalentemente di pesca;

che l'attuale condizione ecologica della costa salernitana in genere, e di quella cilentana in particolare, costituisce un richiamo per la balneazione e per lo sviluppo di turismo residenziale, sociale e di massa;

che la prosecuzione dei lavori, sia pure con mezzi di ricerca tecnologicamente avanzati, rischia di colpire, nella dannata ipotesi di sconvolgimenti irrimediabili, l'economia marittima e turistica di vasti strati delle popolazioni rivieristiche, con seria compromissione dello sviluppo costiero avviato al turismo;

che nel corso della ricerca di petrolio nel Golfo di Salerno può essere investito e, quindi, distrutto il parco nazionale marino subacqueo di Santa Maria di Castellabate, unico in Italia e per il quale si stanno apprestando opere di difesa a carico dello Stato, e possono essere investite da inquinamento tutte le spiagge che da Paestum, Agropoli e Castellabate, fino a Sapri, lungo un arco di circa 200 chilometri, costituiscono punti di richiamo per la salubrità dell'aria e per il mare pulito,

si chiede di sapere se l'autorizzazione data alla ricerca è un fatto recente e successivo all'azione di disinquinamento del Golfo di Napoli e di quello di Salerno, o se, invece, è di data anteriore e se non debba essere revocata o rapportata a misure di sicurezza tali, per distanze dalla costa e per sicurezza tecnica, da salvaguardare da ogni paventato pericolo le zone interessate.

(3 - 1292)

COLELLA. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Premesso:

che da anni gli abitanti del comune di Siano, in provincia di Salerno, hanno rivolto le più vive istanze per ottenere la soluzione del problema della ricezione dei programmi televisivi e della radio, che nella zona interessata è del tutto precaria, con inesistenza di possibilità di assistere alle trasmissioni del secondo programma della televisione;

che i cittadini di detto comune sono abbonati e pagano regolarmente ed integralmente il canone audiovisivo, senza ricevere in corrispettivo tutte le prestazioni che hanno il diritto di ottenere,

si chiede di conoscere se e quando, in relazione a quanto innanzi manifestato, il Ministro intenda provvedere ad eliminare gli inconvenienti e se, nel frattempo, non si ravvisi l'opportunità di esaminare la possibilità di ridurre il canone audiovisivo in rapporto alla quantità di servizio che viene attualmente prestato agli abbonati di Siano.

(3 - 0820)

SIGNORI. — *Ai Ministri delle poste e delle telecomunicazioni, dell'interno e di grazia e giustizia.* — Premesso:

che esistono fondate ragioni per ritenere che numerosi apparecchi telefonici di parlamentari, di dirigenti di partito e di amministratori della provincia di Grosseto e delle altre provincie toscane siano controllati, come risulta da fonti bene informate;

che ciò, purtroppo, si inserisce in una situazione, generalizzata in tutto il Paese, di persistente violazione della legge e delle più elementari norme democratiche e costituzionali,

l'interrogante chiede di conoscere quali provvedimenti si intendano assumere perchè le illecite intercettazioni vengano a cessare, ed i colpevoli adeguatamente puniti, ristabilendo il rispetto della legge e del diritto del cittadino a non vedere insidiata la riservatezza della propria vita privata, così come è stato recentemente affermato anche nel corso dell'approvazione del provvedimento legislativo in materia da parte dell'Assemblea del

Senato, ora in discussione nell'altro ramo del Parlamento.

(3 - 1082)

CAVALLI, ADAMOLI, URBANI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se sia a conoscenza delle dimissioni rassegnate dall'avvocato Giorgio Zanotti dall'incarico di presidente della Commissione provinciale di Genova per la compilazione degli elenchi delle bellezze naturali, dimissioni motivate con riferimento ai criteri seguiti dalle autorità amministrative nella gestione e rimozione per via indiretta dei vincoli posti ai sensi delle leggi 30 giugno 1939, n. 1497, e 1° giugno 1939, n. 1089, e particolarmente in riferimento:

a) alla scandalosa vicenda della Villa Pallavicino di via Dottesio in Genova-Sampierdarena, comprata dalla « Società generale immobiliare » nel 1963, gravata da vincolo apposto nel 1934, ristabilito ancora nel 1964 e, infine, rimosso pochi anni dopo, consentendo uno sfruttamento dell'area;

b) al clamoroso caso della Villa Migone, sempre in Genova, gravata da vincolo apposto dal Ministero della pubblica istruzione nel 1969 e successivamente in pratica rimosso dal Ministero stesso, consentendo anche qui lo sfruttamento edificatorio del parco;

c) alla mancata apposizione del vincolo al fondo ed al sottosuolo marino circondanti il promontorio di Portofino che, per la fauna e la flora, costituiscono un parco marino di non comune bellezza.

Per sapere, altresì, se non ritenga:

1) di sottoporre l'amministrazione dei vincoli interessanti sia la tutela dell'ambiente che la tutela dei beni di interesse storico ed artistico ad un più completo controllo preventivo dell'opinione pubblica;

2) di aprire un'inchiesta sui casi indicati e su altri eventuali;

3) di respingere le dimissioni dell'avvocato Zanotti.

(3 - 0835)

FERMARIELLO, VALENZA, PAPA. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — In considerazione del fatto che la speculazione mi-

naccia di distruggere l'ultimo lembo di verde di Posillipo e ritenendo che un tale delitto debba essere assolutamente impedito, gli interroganti chiedono di sapere — dopo aver esercitato sui ruderi archeologici di Villa Paratore l'indispensabile diritto di prelazione — quali misure urgenti si intendano adottare, in base alle leggi vigenti, per consentire l'espropriazione per pubblica utilità dell'intera Villa Paratore, da affidare successivamente alla Regione Campania affinché la utilizzi come pubblica struttura, nell'interesse dell'intera collettività.

(3 - 1150)

VALITUTTI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se risponda a venità:

1) che abbia accolto la richiesta di ridurre di un mese la durata del corso speciale abilitante per maestre di scuola materna, in violazione della norma recentemen-

te approvata che prescrive la durata di due mesi;

2) che abbia dato assicurazioni per una specie di promozione *ope legis* di tutte le partecipanti al corso, ai fini della loro immissione nei ruoli;

3) che abbia consentito modifiche e riduzioni, proposte dalle stesse maestre partecipanti al corso, dei programmi stabiliti dal Ministero in applicazione della legge;

4) che abbia dato assicurazioni per la nomina delle supplenti delle maestre partecipanti al corso per tutta la durata del corso stesso, determinando un aggravio della spesa non previsto dalla legge.

(3 - 1346)

La seduta è tolta (ore 20,55).

Dott. ALBERTO ALBERTI

Direttore generale del Servizio dei resoconti parlamentari